



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

di

MANIFATTURA VALCISON S.P.A.

[Approvato in data 30_03_2021]

INDICE

SEZIONE 1	8
REATI DI CORRUZIONE ED ALTRI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	8
1. Le fattispecie di reato previste dagli artt. 24, 25 e 25-ter, lett. s-bis), D.Lgs. n. 231 del 2001	8
2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati di corruzione e gli altri reati contro la Pubblica Amministrazione	16
3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	19
4. Le Aree a Rischio Reato	21
5. Le singole Aree a Rischio Reato “dirette”	22
5.1. Gestione delle vendite	22
5.2. Gestione delle attività di <i>marketing</i> e comunicazione	23
5.3. Gestione degli acquisti di beni e servizi	25
5.4. Gestione della produzione e della qualità	26
5.5. Gestione amministrazione, contabilità e bilancio	27
5.6. Gestione del personale	29
5.7. Gestione dei processi IT	31
6. Le singole Aree a Rischio Reato “strumentali”	32
6.1 Gestione delle vendite	32
6.2 Gestione delle attività di <i>marketing</i> e comunicazione	32
6.3 Gestione degli acquisti di beni e servizi	33
6.4 Gestione logistica e magazzino	34
6.5 Gestione della produzione e della qualità	34
6.6 Gestione amministrazione, contabilità e bilancio	35
6.7 Gestione del personale	36
6.8 Gestione dei processi IT	36
7. Norme di comportamento particolare	38
SEZIONE 2	39
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	39
1. Le fattispecie di delitti informatici e trasferimento illecito di dati (articolo 24-bis, D.Lgs. n. 231 del 2001)	39
2. Le sanzioni previste dall'articolo 24-bis., D.Lgs. n. 231 del 2001	43
Reato	43
Sanzione Pecuniaria	43
Sanzione Interdittiva	43
Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:	43

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;	43	
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;	43	
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	43	
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615- <i>ter</i> c.p.)	43	
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- <i>quinqüies</i> c.p.)	43	
- Intercettazione o impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- <i>quater</i> c.p.)	43	
- Danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici (art. 635- <i>bis</i>)	43	
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635- <i>quater</i>)	44	
Da 100 a 500 quote		43
Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:		43
- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;	43	
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;	43	
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	43	
3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	45	
4. Le Aree a Rischio Reato	46	
5. La singola Area a Rischio Reato	47	
5.1. Gestione dei processi IT		47
6. Norme di comportamento particolare	49	
SEZIONE 3		50
DELITTI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA		50
1. I delitti di criminalità fattispecie organizzata (art. 24-<i>ter</i>, D.Lgs. n. 231 del 2001)		50
2. Le sanzioni previste dall'articolo 24-<i>ter</i> D.Lgs. n. 231 del 2001	53	
3. Norme di comportamento generale in tutte le Aree a Rischio	55	
4. Le Aree a Rischio Reato	56	
5. Norme di comportamento particolare	57	
SEZIONE 4		58
DELITTI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI IN BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO		58
1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-<i>bis</i> D.Lgs. n. 231 del 2001	58	
2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati di falsità	61	
3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	62	
4. Le Aree a Rischio Reato	63	

5.	Le singole Aree a Rischio Reato	64
5.1.	Gestione delle vendite	64
5.2.	Gestione delle attività di <i>marketing</i> e comunicazione	65
5.3.	Gestione degli acquisti di beni e servizi	65
5.4.	Gestione della produzione e della qualità	66
5.5.	Gestione dei processi IT	67
6.	Norme di comportamento particolare	69
SEZIONE 5		70
VIOLAZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA E COMMERCIO		70
1.	Le fattispecie di delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25- <i>bis</i> .1, D.Lgs. n. 231 del 2001)	70
2.	Le sanzioni previste dall'articolo 25- <i>bis</i> .1, D.Lgs. n. 231 del 2001	75
3.	Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	76
4.	Le Aree a Rischio Reato	77
5.	Le singole Aree a Rischio Reato	78
5.1.	Gestione delle vendite	78
5.2.	Gestione delle attività di <i>marketing</i> e comunicazione	79
5.3.	Gestione della produzione e della qualità	80
5.4.	Gestione dei processi IT	80
6.	Norme di comportamento particolare	82
SEZIONE 6		83
REATI SOCIETARI		83
1.	Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25- <i>ter</i> , D.Lgs. n. 231 del 2001	83
2.	Le sanzioni previste in relazione ai Reati Societari	87
3.	Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	88
4.	L'Area a Rischio Reato	90
5.	La singola Aree a Rischio Reato	91
5.1.	Gestione amministrazione, contabilità e bilancio	91
6.	Norme di comportamento particolare	93
SEZIONE 7		94
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE		94
1.	Le fattispecie di reato previste dall'articolo 25- <i>quinq</i> ues, D.Lgs. n. 231 del 2001	94
2.	Le sanzioni previste in relazione ai Delitti contro la personalità individuale	96
3.	Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	97
4.	Le Aree a Rischio Reato	98

5.	Le singole Aree A Rischio Reato	99
5.1.	Gestione delle vendite	99
5.2.	Gestione del personale	100
6.	Norme di comportamento particolare	101
SEZIONE 8		102
OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO		102
1.	Le finalità della parte speciale	102
2.	Le fattispecie di reato previste dall'art. 25- <i>septies</i> , D. Lgs. n. 231 del 2001	103
3.	Le sanzioni previste in relazione ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	107
4.	Le Aree a Rischio Reato	109
5.	Possibili modalità di realizzazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro	112
6.	Norme di comportamento generale nelle Aree a Rischio Reato	114
7.	Procedure previste dalla legge	123
8.	Procedure specifiche predisposte da parte di MVC per il presidio delle Aree a Rischio Reato	125
9.	Compiti dell'ODV	127
SEZIONE 9		129
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO		129
1.	Le fattispecie di reato previste dall'articolo 25- <i>octies</i> , D.Lgs. n. 231 del 2001	129
2.	Le sanzioni previste in relazione ai Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio	134
3.	Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	135
4.	Le Aree a Rischio Reato	137
5.	Le singole Aree a Rischio Reato	138
5.1.	Gestione delle vendite	138
5.2.	Gestione delle attività di <i>marketing</i> e comunicazione	139
5.3.	Gestione degli acquisti di beni e servizi	140
5.4.	Gestione logistica e magazzino	141
5.5.	Gestione della produzione e della qualità	142
5.6.	Gestione amministrazione, contabilità e bilancio	143
5.7.	Gestione del personale	144
5.8.	Gestione processi IT	145
6.	Norme di comportamento particolare	147

SEZIONE 10	148
VIOLAZIONI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE	148
1. Le fattispecie di delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25- <i>novies</i> , D.Lgs. n. 231 del 2001)	148
2. Le sanzioni previste dall'articolo 25- <i>novies</i> , D.Lgs. n. 231 del 2001	154
3. Norme di Comportamento Generale	155
4. Le Aree a Rischio Reato	156
5. Le singole Aree a Rischio Reato	157
5.1. Gestione delle attività di <i>marketing</i> e comunicazione	157
5.2. Gestione dei processi IT	158
6. Norme di comportamento particolare	159
SEZIONE 11	160
INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	160
1. La fattispecie di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 25- <i>decies</i> , D.Lgs. n. 231 del 2001)	160
2. Le sanzioni previste dall'articolo 25- <i>decies</i> , D.Lgs. n. 231 del 2001	161
3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	162
4. Le Aree a Rischio Reato	163
5. Le singole Aree a Rischio Reato	164
5.1. Gestione amministrazione, contabilità e bilancio	164
5.2. Gestione del personale	164
6. Norme di comportamento particolare	166
SEZIONE 12	167
REATI AMBIENTALI	167
1. Le fattispecie di reato previste dall'articolo 25- <i>undecies</i> , D.Lgs. n. 231 del 2001	167
2. Le sanzioni previste in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 25- <i>undecies</i> del Decreto	183
3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	186
4. Le Aree a Rischio Reato	188
5. Le singole Aree a Rischio Reato	189
5.1. Gestione dei rifiuti	189
5.2. Gestione degli adempimenti inerenti la notifica di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee	190
5.3. Gestione delle emissioni in atmosfera	191
5.4. Gestione degli adempimenti inerenti la notifica/bonifica dei siti	191

6.	Norme di comportamento particolare	193
SEZIONE 13		194
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE		194
1.	La fattispecie di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25- <i>duodecies</i> , D.Lgs. n. 231 del 2001)	194
2.	Le sanzioni previste dall'articolo 25- <i>duodecies</i> , D.Lgs. n. 231 del 2001	195
3.	Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	196
4.	Le Aree a Rischio Reato	197
5.	Le singole Aree a Rischio Reato	198
5.1.	Gestione delle vendite	198
5.2.	Gestione del personale	198
6.	Norme di comportamento particolare	200
SEZIONE 14		201
REATI TRIBUTARI		201
1.	Le fattispecie di reato previste dall'art. 25- <i>quiquiesdecies</i> , D.Lgs. n. 231 del 2001	201
2.	Le sanzioni previste in relazione ai Reati Tributari	204
3.	Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	205
4.	Le Aree a Rischio Reato	208
5.	Le singole Aree a Rischio Reato “dirette”	209
5.1.	Gestione amministrazione, contabilità e bilancio	209
5.2.	Gestione delle vendite	210
5.3.	Gestione degli acquisti di beni e servizi	211
5.4.	Gestione logistica e magazzino	212
5.5.	Gestione del personale	212
5.6.	Gestione dei processi IT	213
6.	Le singole Aree a Rischio Reato “strumentali”	214
6.1	Gestione delle vendite	214
6.2	Gestione degli acquisti di beni e servizi	215
6.3	Gestione logistica e magazzino	216
6.4	Gestione del personale	217
6.5	Gestione dei processi IT	218

SEZIONE 1

REATI DI CORRUZIONE ED ALTRI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Le fattispecie di reato previste dagli artt. 24, 25 e 25-ter, lett. s-bis), D.Lgs. n. 231 del 2001

Gli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001 richiamano le fattispecie di reato commesse in danno della Pubblica Amministrazione di seguito elencate:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – art. 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. – art. 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p. – art. 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.).

Per effetto delle modifiche apportate al Decreto dalla Legge n. 190 del 2012, e, più recentemente, dal D.Lgs. n. 38 del 2017, esigenze di organicità nella trattazione suggeriscono di disciplinare le fattispecie di corruzione tra privati, di cui all'art. 2635, c.c. e di istigazione alla corruzione tra privati, di cui all'art. 2635-bis, c.c. (sanzionate in capo all'ente in virtù dell'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001) nell'ambito della presente sezione della Parte Speciale del Modello della Società, che è finalizzata a prevenire la commissione dei reati di corruzione e degli altri reati contro la Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, i **“Reati di corruzione e gli altri reati contro la Pubblica Amministrazione”**).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, MVC ha ritenuto rilevanti i seguenti reati tra quelli sopra citati e ne riporta il testo integrale, con una breve descrizione della fattispecie.

(i) Malversazione ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato si configura con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato, che non vengano destinati alle finalità (ed entro i termini) per cui sono stati erogati.

(ii) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue

indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto sopra esposto in merito al commento dell'art. 316-*bis* (Malversazione a danno dello Stato), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento dell'indebito ottenimento.

Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640-*bis* c.p.), per la cui sussistenza è viceversa necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

(iii) Corruzione:

- art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione - *Corruzione impropria*)

“Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

- art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - *Corruzione propria*)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”¹.

Le ipotesi di corruzione indicate agli artt. 318 e 319 c.p. si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il concusso subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio².

Per le finalità e gli scopi perseguiti dal presente Modello, l'esposizione delle fattispecie di reato di corruzione sopra operata non sarebbe completa ed esaustiva, se non venissero riportate di seguito le disposizioni

¹ A questo proposito, vale la pena di riportare quanto prevede l'art. 319-*bis*, c.p. (Circostanze Aggravanti) espressamente richiamato dall'art. 25, 3° comma del D.Lgs. n. 231 del 2001 in forza del quale “La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”.

² In altri termini, “mentre nella corruzione (...) i soggetti trattano pariteticamente con manifestazioni di volontà convergenti sul «pactum sceleris», nella concussione il dominus dell'illecito è il pubblico ufficiale il quale, abusando della sua autorità e del suo potere, costringe con minaccia o induce con la frode il privato a sottostare all'indebita richiesta, ponendolo in una situazione che non offre alternative diverse dalla resa” (così: Cass. Pen., sent. n. 2265 del 24 febbraio 2000). Inoltre “il reato di concussione e quello di induzione si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro assolutamente libero e consapevole della volontà delle parti” (Così: Cass. Pen. SS. UU., Sent. N. 12228 del 24 ottobre 2013).

contenute nel Codice Penale relative alle conseguenze negative per il corruttore del pubblico ufficiale e dell'incaricato del pubblico servizio.

A questo proposito, l'art. 321 c.p. (Pene per il corruttore) prevede espressamente che: *“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318 (Corruzione Impropria), nell'articolo 319 (Corruzione Propria), nell'articolo 319-bis (Circostanze Aggravanti), nell'articolo 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), e nell'articolo 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”*. Inoltre, secondo quanto previsto all'art. 322 c.p., 1° e 2° comma, (Istigazione alla corruzione): *“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo”*.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo”.

Sulla base di quanto sopra, ne consegue che sono applicabili al corruttore le pene specificamente previste agli artt. 321 e 322, 1° e 2° comma, c.p. sia nell'ipotesi in cui il reato di corruzione sia stato effettivamente consumato attraverso la dazione di denaro od altra utilità, sia nell'ipotesi in cui il reato sia rimasto nella fase del tentativo perché, ad esempio, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non hanno accettato tale dazione.

Sotto il profilo delle finalità contemplate dal D.Lgs. n. 231 del 2001, è ravvisabile una responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali o i Soggetti Sottoposti offrano o promettano ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio³ denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio e dalla commissione di uno di tali reati sia derivato all'ente un interesse o un vantaggio.

- art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri)

A completamento dell'esame del reato di corruzione previsto dall'art. 25 del Decreto, vale la pena rilevare che il corruttore o l'istigatore alla corruzione soggiace alle medesime pene indicate agli artt. 321 e 322 c.p., sopra riportati, qualora il denaro o l'utilità siano offerti o promessi:

- a) *“ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- b) *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- c) *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- d) *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- e) *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio*⁴;

³ L'esclusione dell'applicabilità di tale fattispecie di reato agli incaricati di pubblico servizio sembra pacifica considerato l'art. 320 c.p., nel richiamo delle ipotesi di corruzione poste in essere dall'incaricato di pubblico servizio, si limita a citare gli artt. 318 e 319 c.p. e, viceversa, non ricomprende l'art. 319-ter c.p.

⁴ Così testualmente: art. 322-bis, 1° comma, c.p.

- f) *ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;*
- g) *alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*
- h) *ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.”*
- art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

“Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.”

- art. 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

In relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione sopra menzionati è opportuno precisare che:

- a) agli effetti della legge penale si considera “ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che persegue e/o realizza e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestatesi mediante atti autoritativi;
- b) ai sensi dell'art.:
 - 357 del c.p. sono “*pubblici ufficiali*” coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
 - 358 del c.p., sono “*incaricati di un pubblico servizio*” coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per “*pubblico servizio*” deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale;
- c) per “*rapporti indiretti*” si intendono quelli che si possono instaurare con soggetti che intrattengono notoriamente rapporti di qualsivoglia natura (parentela, affinità, coniugio, convivenza, etc.) con “*pubblici ufficiali*” ovvero “*persone incaricate di pubblico servizio*”.

- art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

“Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.”

- art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

(iv) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena di applica a chi indipendentemente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indipendentemente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.”

La nuova fattispecie di reato di traffico di influenze illecite è stata introdotta dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019. Tale fattispecie punisce colui che - sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art 322-bis c.p. - indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p.. La norma prevede anche la punibilità del soggetto operante in nome e per conto della Società che indebitamente dà o promette denaro a un soggetto che sfrutta o vanta relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p..

Inoltre, il delitto (a più fattispecie) di cui all'art. 346-bis c.p. è di applicazione sussidiaria non solo rispetto alla corruzione propria e in atti giudiziari ma anche rispetto ai delitti previsti dagli artt. 318 (corruzione per l'esercizio della funzione) e ai delitti di corruzione previsti nell'art. 322-bis c.p.

(v) Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2-bis se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.

Il reato di truffa sopra riportato appartiene al novero dei delitti contro il patrimonio, punibili indipendentemente dalla circostanza che il soggetto lesa o tratto in inganno sia lo Stato od altro ente pubblico.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati da trasmettere agli enti pubblici competenti, si forniscano informazioni non veritiere od incomplete supportate da artifici e raggiri, al fine di ottenere un ingiusto profitto per l'ente o il versamento di imposte/contributi inferiori a quelli realmente dovuti.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, infatti, ai fini del reato di truffa aggravata ai sensi dell'articolo in commento non è sufficiente un qualsiasi mendace comportamento o alterazione della realtà da parte dell'agente, ma è richiesta la sussistenza di un'ulteriore attività, di un particolare artificio ovvero di una speciale astuzia, idonei ad eludere le comuni e normali possibilità di controllo da parte dell'ente pubblico.

(vi) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, c.p.)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Il reato si configura qualora la condotta di truffa descritta all'art. 640 c.p., sopra riportata, abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio, comunicando dati non veri o incompleti o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti o contributi pubblici.

Per completezza, si precisa, per ciò che concerne i reati di cui agli artt. 316-bis, 316-ter e 640-bis c.p., che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o *una tantum*, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

(vii) Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.”

Il reato di frode informatica appartiene al novero dei delitti contro il patrimonio e si configura nelle ipotesi in cui un soggetto alteri dati, informazioni o programmi di un sistema informatico o telematico.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nell'accedere (anche in maniera illegittima) ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per la trasmissione delle dichiarazioni contributive, venga alterato il funzionamento di tali sistemi informatici o telematici, manipolando o duplicando i dati in essi contenuti, al fine di ottenere un ingiusto profitto e conseguente danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico (es. pagamento di minori oneri previdenziali/contributivi).

(viii) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (che il presente Modello intende prevenire), rileva la sola condotta di cui al terzo comma. Pertanto, per la sussistenza della menzionata responsabilità viene considerata soltanto la corruzione attiva (i.e.: la condotta del soggetto corruttore) che può essere posta in essere da chiunque attivamente – sia in via diretta che per interposta persona – corrompa uno o più dei soggetti indicati al primo e secondo comma dell'articolo in esame attraverso la promessa, l'offerta o la dazione di denaro o altra utilità, non dovuti, per indurli al compimento o all'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Più precisamente, con riferimento alla violazione degli obblighi di ufficio si potrebbe trattare della violazione di obblighi: (i) istituzionali imposti dalla legge e/o (ii) regolamentari derivanti dallo statuto sociale, da deliberazioni assembleari, ecc.⁵

Per quanto attiene, invece, alla nozione di obbligo di fedeltà, occorre rifarsi alla formulazione dell'articolo 2105 c.c., ed alla interpretazione giurisprudenziale dello stesso⁶.

In sintesi, il fatto tipico previsto dall'articolo 2635, c.c., è scandito in due momenti tra loro connessi: (i) l'offerta, la promessa o la dazione di denaro o altra utilità, non dovuti, da parte del soggetto corruttore, o da parte di un soggetto diverso che sia stato appositamente incaricato e (ii) il compimento o l'omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio ovvero degli obblighi di fedeltà che deve essere conseguenza dell'offerta, della dazione o della promessa, senza che tale condotta produca necessariamente un nocumento alla controparte privata.

⁵ Gabriele Casartelli, Antonio Papi Rossi, *Le misure anticorruzione – Legge 6 novembre 2012, n. 190*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2013, p. 157.

⁶ Sergio Seminara, *Il reato di corruzione tra privati e la responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231 del 2001*, Relazione Paradigma, Forum 231, Milano 26-28 novembre 2012, p. 4.

(ix) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (che il presente Modello intende prevenire), rileva la sola condotta di cui al primo comma.

Pertanto, per la sussistenza della menzionata responsabilità rileva l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità, non dovuti, ad uno dei seguenti soggetti: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati ovvero a chi svolge nell’ambito di una società o ente privato un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive.

Perché possa esservi responsabilità, è necessario che tale offerta o promessa sia posta in essere, affinché uno dei soggetti sopra menzionati compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà e che la stessa non sia accettata.

2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati di corruzione e gli altri reati contro la Pubblica Amministrazione

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dagli artt. 24, 25 e 25-*ter* (limitatamente alla condotta di cui agli artt. 2635, comma 3 e 2635-*bis*, comma 1, c.c.) del D.Lgs. n. 231 del 2001 in riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per MVC, elencati nel precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
- Malversazione ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-<i>bis</i> c.p.) - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-<i>ter</i> c.p.) - Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.) - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-<i>bis</i>, c.p.) - Frode informatica (art. 640-<i>ter</i>, c.p.)	Fino a 500 quote Da 200 a 600 quote se profitto di rilevante entità, ovvero se il danno derivato è di particolare gravità	Per un periodo non inferiore non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni: - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) - I s t i g a z i o n e alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.) - Traffico di influenze illecite (art. 346-<i>bis</i> c.p.)	Fino a 200 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322-<i>bis</i> c.p.)	Nessuna

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.) - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) - Pene per il corruttore (321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, commi 2 e 4, c.p.) - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)	Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322-bis c.p.)	Per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b): - l'interdizione dall'esercizio delle attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
---	--	---

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata <i>ex art. 319-bis</i> c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità - Corruzione in atti giudiziari aggravata ai sensi dell'art. 319-<i>ter</i>, comma 2, c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-<i>quater</i>, c.p.) - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri (art. 322-<i>bis</i> c.p.)	Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322-<i>bis</i> c.p.)	Per un periodo non inferiore a un anno: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
---	---	---

- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.) - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-<i>bis</i> c.c.)	Da 400 a 600 quote Da 200 a 400 quote	Per un periodo non inferiore non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni: - L'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	---	--

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di corruzione e degli altri reati contro la Pubblica Amministrazione individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per MVC, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel Codice Etico e dalle specifiche Procedure:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 1;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto in particolare di:

- 1) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle controparti contrattuali di diritto privato;
- 2) accordare o corrispondere somme di denaro o altra utilità in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a loro parenti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici, all'Autorità Pubblica di Vigilanza e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, o ancora in favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati e/o di coloro che nell'ambito organizzativo della Società o dell'ente privato esercitano funzioni direttive diverse da quelle dei soggetti sopra menzionati e/o delle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e/o che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia d'affari;
- 3) assecondare al fine di ottenere un interesse o un vantaggio le pressioni di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio volte a farsi dare o promettere indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità;
- 4) fare promesse di qualsivoglia genere e specie (*i.e.* assunzione, *stage*, contratti di consulenza/fornitura, etc.) o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici, all'Autorità Pubblica di Vigilanza e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, ovvero a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati e/o di coloro che nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercitano funzioni direttive diverse da quelle dei soggetti sopra menzionati e/o delle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche comunque riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati;
- 5) effettuare prestazioni in favore di terzi in genere non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- 6) accordare e corrispondere in favore di terzi somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti, o distribuire regali od omaggi non dovuti;
- 7) accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura tecnico-professionale somme non adeguatamente proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
- 8) effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;

- 9) effettuare qualsiasi forma di sponsorizzazione con controparti pubbliche e/o private, salvo che si tratti di sponsorizzazioni legate all'attività commerciale svolta dalla Società;
- 10) accordare e corrispondere in favore di terzi (es. consulenti, collaboratori, etc.) che vantano o asseriscono di vantare rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici, all'Autorità Pubblica di Vigilanza e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, denaro o altra utilità non direttamente correlata a servizi e/o attività contrattualmente pattuite ed effettivamente svolte;
- 11) farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con altre controparti anche di diritto privato, da un consulente o da altro soggetto terzo non adeguatamente e formalmente autorizzato, ed in ogni caso nell'ipotesi in cui si possano creare situazioni di conflitti di interesse;
- 12) fornire, redigere o consegnare ai pubblici ufficiali e/o agli incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici, all'Autorità Pubblica di Vigilanza e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, al fine di ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere o specie, o conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- 13) fornire, redigere, esibire o consegnare ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (nazionali, comunitari o esteri) dichiarazioni, dati, informazioni o documenti in genere aventi contenuti volutamente artefatti, inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, nell'ambito di qualsivoglia attività di natura imprenditoriale svolta dalla Società.

A tal fine, è necessario:

- adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto che si intraprenda con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso – con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

4. Le Aree a Rischio Reato

Ai fini della commissione dei Reati di corruzione e degli altri reati contro la Pubblica Amministrazione, è necessaria l'instaurazione di rapporti contrattuali o di diversa natura con pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici ovvero a soggetti ad essi assimilati facenti parte dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri ovvero con amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società di diritto privato e/o con le persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi.

Nel corso dell'attività di indagine condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta e dei rapporti intrattenuti con i soggetti sopra indicati, MVC ha provveduto ad individuare le seguenti “**Aree a Rischio Reato**”, costituite da:

- Aree a Rischio Reato “dirette”, ossia nel cui ambito sono poste in essere attività, che per effetto di contatti diretti con i soggetti sopra indicati comportino il rischio di commissione di uno o più dei Reati di corruzione e degli altri reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Aree a Rischio Reato “strumentali”, alla realizzazione dei Reati di corruzione e degli altri reati contro la Pubblica Amministrazione, ossia le Aree che non comportino contatti diretti con le controparti pubbliche e/o private, ma nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni per commettere tali reati.

Si riporta, di seguito, l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate da MVC in relazione ai Reati di corruzione e agli altri reati contro la Pubblica Amministrazione:

1. Aree A Rischio Reato “dirette”:

- Gestione delle vendite;
- Gestione delle attività di *marketing* e comunicazione;
- Gestione degli acquisti di beni e servizi;
- Gestione della produzione e della qualità;
- Gestione amministrazione, contabilità e bilancio;
- Gestione del personale;
- Gestione dei processi IT.

2. Aree A Rischio Reato “strumentali”

- Gestione delle vendite;
- Gestione delle attività di *marketing* e comunicazione;
- Gestione degli acquisti di beni e servizi;
- Gestione logistica e magazzino;
- Gestione della produzione e della qualità;
- Gestione amministrazione, contabilità e bilancio;
- Gestione del personale
- Gestione dei processi IT.

Con riferimento alle suddette Aree vengono di seguito illustrate - in forma sintetica ed a titolo meramente esemplificativo - le attività sensibili, le funzioni aziendali coinvolte e le modalità attraverso le quali i reati summenzionati possono essere commessi.

5. Le singole Aree a Rischio Reato “dirette”

1. Gestione delle vendite

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Definizione della politica commerciale;
- Gestione dell'anagrafica clienti;
- Gestione dei rapporti con i distributori;
- Gestione dei rapporti con i clienti diretti (negozi e grossisti);
- Partecipazione a bandi pubblici;
- Gestione di prezzi e sconti;
- Gestione ordini di vendita;
- Gestione resi commerciali;
- Gestione omaggi ai clienti;
- Gestione fatturazione attiva (rimando);
- Gestione esportazioni (rimando);
- Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale dell'area vendite.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Responsabile Vendite;
2. *Country Manager*;
3. *Export Manager*;
4. *Brand Manager*;
5. Proprietà Aziendale;
6. Ufficio *Customer Care*;
7. Ufficio *Race Division*;
8. Ufficio *Club*;
9. Ufficio Amministrazione;
10. Ufficio Personale;
11. Laboratorio.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** (artt. 318, 319, 320, 321, 322 e 322-*bis* c.p.); **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-*quater* c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-*bis* c.p.); **Truffa ai danni dello Stato** (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.); **Frode informatica** (art. 640-*ter* c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-*bis* c.c.).

In particolare:

- [2]** il reato di **corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di MVC, nella gestione delle attività relative alla partecipazione a bandi pubblici, corrispondano somme non dovute o altra utilità, ad un pubblico funzionario o incaricato di pubblico servizio, al fine di ignorare eventuali irregolarità o ritardi nella trasmissione, da parte di MVC, della documentazione di gara.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il pubblico funzionario o incaricato di pubblico servizio potrebbe essere corrotto o sottoposto a tentativo di corruzione per effetto:

- della promessa o effettiva elargizione di denaro o altra utilità;

- della promessa o effettiva elargizione di regalie ed omaggi;
- dell'assunzione o promessa di assunzione di soggetti segnalati dal pubblico funzionario;

[?] il reato di **induzione indebita a dare o promettere utilità** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi laddove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio inducesse un soggetto operante in nome e/o per conto di MVC, al fine di offrirgli denaro o altra utilità in cambio di ignorare eventuali irregolarità o ritardi nella trasmissione, da parte di MVC, della documentazione di gara e il soggetto di MVC acconsenta alle richieste per favorire la Società;

[?] il reato di **traffico di influenze illecite** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di MVC, sfruttando relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente si faccia dare o promettere denaro o un altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Inoltre, il reato di cui sopra potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi laddove i soggetti operanti in nome e/o per conto di MVC, offrano o promettano denaro o altra utilità a un soggetto che ha o asserisce di avere rapporti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (es. distributore), al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione;

[?] la fattispecie di **truffa ai danni dello Stato** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di MVC, nella predisposizione della documentazione di gara da trasmettere alle Autorità Pubbliche forniscano, mediante artifici e raggiri, informazioni non veritiere, mendaci o incomplete, inducendo in errore i funzionari pubblici e/o gli incaricati di tali Enti, al fine di ottenere un ingiusto profitto per MVC nell'ambito della partecipazione a bandi pubblici;

[?] il reato di **frode informatica** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di MVC, nell'accedere (anche in maniera illegittima) ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per la trasmissione della documentazione di gara, alterino il funzionamento di tali sistemi informatici o telematici, manipolando o duplicando i dati in essi contenuti, al fine di ottenere un ingiusto profitto per MVC;

[?] il reato di **corruzione tra privati** si potrebbe configurare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nel caso di corresponsione di denaro o altra utilità ai soggetti facenti parte della struttura societaria di altre società (si pensi ad esempio a distributori o grossisti), al fine di ottenere un indebito vantaggio competitivo per la Società;

[?] il reato di **istigazione alla corruzione tra privati** si potrebbe configurare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nel caso di offerta di somme non dovute o di altra utilità ai soggetti facenti parte della struttura societaria di altre società (si pensi ad esempio a distributori o grossisti), al fine di ottenere un vantaggio competitivo per la Società. L'inclusione di tale reato all'interno del catalogo dei reati presupposto, fa sì che il reato possa configurarsi, pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'offerta di somme non dovute o di altra utilità non venga accettata.

2. Gestione delle attività di *marketing* e comunicazione

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Sviluppo di nuovi prodotti;
- Gestione della comunicazione tramite *internet* e *social media*;
- Gestione della comunicazione tramite i *media* tradizionali;
- Partecipazione od organizzazione di fiere o eventi;

- Gestione del materiale pubblicitario;
- Gestione delle sponsorizzazioni;
- Gestione dei rapporti con associazioni ed istituti pubblici;
- Gestione dei contributi *marketing*.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio *Marketing*;
2. Responsabile *Marketing*;
3. *Brand Manager*;
4. *Country Manager*
5. Ufficio Prodotto;
6. Ufficio acquisti;
7. Ufficio *Race Division*.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** (artt. 318, 319, 320, 321, 322 e 322-*bis* c.p.); **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-*quater* c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-*bis* c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-*bis* c.c.).

In particolare:

[?] il reato di **corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di MVC, nella gestione delle attività di *marketing* e comunicazione (es. nell'ambito delle sponsorizzazioni), offrano o promettano denaro o altra utilità indebita al pubblico funzionario o incaricato di un pubblico servizio, al fine di indurre lo stesso a ignorare, in occasione di verifiche, ispezioni, controlli da parte dei funzionari delle competenti Autorità Pubbliche di eventuali inadempimenti/non conformità di MVC alla normativa vigente.**

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il funzionario delle competenti Istituzioni Pubbliche potrebbe essere corrotto o sottoposto a tentativo di corruzione per effetto:

- della promessa o effettiva elargizione di denaro o altra utilità;
- della promessa o effettiva elargizione di regalie ed omaggi;
- dell'assunzione o promessa di assunzione di soggetti segnalati dal pubblico funzionario;

[?] il reato di **induzione indebita a dare o promettere utilità potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi laddove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio induca un soggetto operante in nome e/o per conto di MVC, al fine di offrirgli denaro o altra utilità in cambio di ignorare, in occasione di verifiche, ispezioni, controlli, da parte dei funzionari delle competenti Autorità Pubbliche di eventuali inadempimenti/non conformità di MVC alla normativa vigente;**

[?] il reato di **traffico di influenze illecite potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di MVC, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente si facesse dare o promettere denaro o un altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.**

Inoltre, il reato di cui sopra potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi laddove i soggetti operanti in nome e/o per conto di MVC, offrano o promettano denaro o altra utilità a un

soggetto (es. *media*) che ha o asserisce di avere rapporti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione;

- [?] il reato di **corruzione tra privati** potrebbe configurarsi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nel caso di corresponsione di somme non dovute o di altra utilità, ad esponenti apicali di società che gestiscono riviste o giornali, al fine di ottenere un vantaggio competitivo per la Società (es. la concessione di uno spazio pubblicitario a prezzi di favore);
- [?] il reato di **istigazione alla corruzione tra privati** potrebbe configurarsi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nel caso di offerta di somme non dovute o di altra utilità (anche se non accettate) ad esponenti apicali di società private (per es. di Enti fieristici), al fine di ottenere un indebito vantaggio competitivo per la Società. L'inclusione di tale reato all'interno del catalogo dei reati presupposto, fa sì che il reato possa configurarsi, pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'offerta di somme non dovute o di altra utilità non venga accettata.

3. Gestione degli acquisti di beni e servizi

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Ricerca, qualifica e selezione dei fornitori;
- Gestione della trattativa e formalizzazione dei rapporti con i fornitori esterni;
- Gestione ordini di acquisto;
- Gestione delle consulenze;
- Monitoraggio delle merci e dei servizi ricevuti.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Prodotto;
2. Ufficio Acquisti;
3. Amministratore Delegato;
4. Chief Financial Officer & Chief Operations Officer;
5. Ufficio Logistica/Magazzino;
6. Funzioni richiedenti il bene/servizio.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Traffico di influenze illecite** (art. 346-*bis* c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-*bis* c.c.).

In particolare:

- [?] il reato di **traffico di influenze illecite** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di MVC, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente si faccia dare o promettere denaro o un altro vantaggio patrimoniale (come ad esempio un prezzo di favore per una fornitura), come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Inoltre, il reato di cui sopra potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi laddove i soggetti operanti in nome e/o per conto di MVC, offrano o promettano denaro o altra utilità a un soggetto (es. fornitore) che ha o asserisce di avere rapporti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione;

- [?] il reato di **corruzione tra privati** si potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurare nel caso in cui un soggetto apicale o sottoposto della società ponesse in essere una condotta corruttiva nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di altra società ovvero di soggetti a questi sottoposti. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe concretizzarsi tramite la corresponsione di denaro o altra utilità ad una Società fornitrice, per ottenere migliori condizioni di fornitura e quindi il vantaggio del risparmio di costi;
- [?] il reato di **istigazione alla corruzione tra privati** potrebbe configurarsi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nel caso di offerta di somme non dovute o di altra utilità, a dei fornitori, al fine di ottenere un vantaggio competitivo per la Società (es. un prezzo di favore relativo ad una particolare fornitura). L'inclusione di tale reato all'interno del catalogo dei reati presupposto, fa sì che il reato possa configurarsi, pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'offerta di somme non dovute o di altra utilità non venisse accettata.

4. **Gestione della produzione e della qualità**

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Sviluppo di nuovi prodotti;
- Gestione anagrafica articoli;
- Selezione e gestione dei rapporti con i laboratori esterni;
- Gestione del processo produttivo;
- Gestione controllo qualità;
- Gestione etichettatura.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Amministratore Delegato;
2. Chief Financial Officer & Chief Operations Officer;
3. Ufficio Prodotto;
4. Ufficio Modelli e Prototipia;
5. Ufficio Tecnico;
6. Ufficio Produzione;
7. Ufficio Controllo Qualità;
8. Laboratori;
9. Magazzino/Logistica.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Traffico di influenze illecite** (art. 346-*bis* c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-*bis* c.c.).

In particolare:

- [?] il reato di **traffico di influenze illecite** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi laddove i soggetti operanti in nome e per conto di MVC, offrano o promettano denaro o altra utilità a un soggetto (es. laboratorio esterno) che ha o asserisce di avere rapporti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione;
- [?] il reato di **corruzione tra privati** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi nel caso di corresponsione di somme non dovute o di altra utilità, ad esponenti di enti di

certificazione privati, al fine di ottenere un vantaggio competitivo per la Società (es. la concessione di una certificazione in assenza dei requisiti);

- [?]** il reato di **istigazione alla corruzione tra privati** potrebbe configurarsi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nel caso di offerta di somme non dovute o di altra utilità. L'inclusione di tale reato all'interno del catalogo dei reati presupposto, fa sì che il reato possa configurarsi, pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'offerta di somme non dovute o di altra utilità non venga accettata.

5. Gestione amministrazione, contabilità e bilancio

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Gestione della contabilità generale;
- Gestione della contabilità clienti / fornitori / personale;
- Gestione recupero crediti;
- Gestione delle provvigioni assegnate agli agenti;
- Gestione della tesoreria;
- Gestione rimborsi spese e carte di credito aziendali;
- Gestione adempimenti fiscali e societari;
- Gestione adempimenti doganali;
- Gestione visite ispettive;
- Formazione e approvazione del bilancio / gestione operazioni straordinarie.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Chief Financial Officer & Chief Operations Officer;
2. Responsabile Amministrazione e Finanza;
3. Ufficio Amministrazione;
4. Ufficio Crediti;
5. Ufficio Commerciale;
6. Tutte le funzioni aziendali che trasmettono dati finanziari.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** (artt. 318, 319, 320, 321, 322 e 322-*bis* c.p.); **Malversazione a danno dello Stato** (art. 316-*bis* c.p.); **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-*quater* c.p.); **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640-*bis* c.p.); **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319-*ter* c.p.); **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-*quater* c.p.); **Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640 co, 2 c.p.); **Frode informatica** (art. 640-*ter* c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-*bis* c.p.).

In particolare:

- [?]** il reato di **corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di MVC, nella gestione delle attività relative alle visite ispettive, corrispondano somme non dovute o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale, al fine di ottenere un vantaggio per la Società (es. non segnalazione di eventuali irregolarità di MVC rispetto alla normativa vigente).

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il funzionario delle competenti Istituzioni Pubbliche potrebbe essere corrotto o sottoposto a tentativo di corruzione per effetto:

- della promessa o effettiva elargizione di denaro o altra utilità;
- della promessa o effettiva elargizione di regalie ed omaggi;
- dell'assunzione o promessa di assunzione di soggetti segnalati dal pubblico funzionario;

- [?] il reato di **induzione indebita a dare o promettere utilità**, potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi laddove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio inducesse un soggetto operante in nome e/o per conto di MVC, al fine di offrirgli denaro o altra utilità in cambio di:
- ignorare eventuali irregolarità o ritardi nella trasmissione, da parte di MVC, delle comunicazioni e/o dati richiesti dalle competenti Autorità Pubbliche (es. Erario, ecc.), in relazione all'espletamento degli adempimenti fiscali da parte della Società;
 - ignorare il mancato versamento, da parte di MVC, dei contributi fiscali;
 - ignorare, in occasione di verifiche, ispezioni, controlli dei pubblici funzionari o incaricati di un pubblico servizio (es. il funzionario dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, ecc.), eventuali inadempimenti/non conformità di MVC alla normativa vigente
- e il soggetto di MVC acconsenta alle richieste per favorire la Società;
- [?] il reato di **malversazione a danno dello Stato** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di MVC, a seguito dell'ottenimento di contributi pubblici, utilizzino tali fondi per finalità diverse da quelle per le quali gli stessi sono stati erogati;
- [?] il reato di **indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi nel caso in cui mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Nell'ambito della gestione amministrazione, contabilità e bilancio, tale reato rileva astrattamente con riferimento alle dichiarazioni relative a dati finanziari che possano agevolare l'ottenimento di fondi pubblici da parte dello Stato;
- [?] il reato di **corruzione in atti giudiziari** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora, nell'ambito della gestione dei contenziosi relativi al recupero del credito, un soggetto operante in nome e/o per conto di MVC corrompa il magistrato competente ai fini dell'ottenimento dell'esito positivo del processo;
- [?] il reato di **traffico di influenze illecite** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi laddove i soggetti operanti in nome e per conto di MVC, offrano o promettano denaro o altra utilità a un soggetto (es. consulente incaricato della predisposizione dei documenti contabili) di ottenere vantaggi con la sua intermediazione;
- [?] il reato di **truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico** e il reato di **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** potrebbero, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi laddove nella predisposizione della documentazione o di dati da trasmettere alle pubbliche autorità, anche ai fini della percezione di erogazioni pubbliche, venissero fornite informazioni non veritiere o ponendo in essere artifici o raggiri nei confronti del soggetto pubblico;
- [?] il reato di **frode informatica** si potrebbe configurare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, qualora, nell'ambito dell'accesso diretto ai portali di enti pubblici quali ad esempio l'Agenzia delle Entrate, un soggetto operante in nome e/o per conto di MVC alteri con qualsiasi modalità il sistema per trasmettere dati falsi o non accurati ed eludere a proprio vantaggio la normativa applicabile (si pensi ad esempio all'alterazione del calendario del sistema pubblico per mascherare la trasmissione in ritardo di taluni documenti);
- [?] il reato di **corruzione tra privati** si potrebbe configurare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nel caso in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società ponesse in essere una

condotta corruttiva nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari;

- ❓ il reato di **istigazione alla corruzione tra privati** potrebbe configurarsi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, qualora un soggetto operante in nome e/o per conto della Società offrisse somme non dovute o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e tale offerta di somme non dovute o di altra utilità non venga accettata.

6. Gestione del personale

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Ricerca e selezione del personale;
- Gestione anagrafica dipendenti;
- Gestione presenze, ferie e straordinari;
- Elaborazione e pagamento degli stipendi;
- Gestione rimborsi spese;
- Gestione adempimenti connessi all'amministrazione del personale;
- Gestione formazione.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Responsabile Ufficio Risorse Umane;
2. Chief Financial Officer & Chief Operations Officer
3. Ufficio Risorse Umane;
4. Ufficio Amministrazione;
5. Responsabili di funzione.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Malversazione a danno dello Stato** (art. 316-*bis* c.p.); **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** (art. 316-*ter* c.p.); **Corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** (artt. 318, 319, 320, 321, 322 e 322-*bis* c.p.); **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-*quater* c.p.); **Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640 co, 2 c.p.); **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640-*bis* c.p.); **Frode informatica** (art. 640-*ter* c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-*bis* c.c.).

In particolare:

- ❓ il reato di **corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di MVC, nella gestione delle risorse umane, corrispondano somme non dovute o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale, al fine di ottenere un vantaggio per la Società (es. concessione di fondo pubblico per attività di formazione in mancanza dei presupposti legittimi).

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il funzionario delle competenti Istituzioni Pubbliche potrebbe essere corrotto o sottoposto a tentativo di corruzione per effetto:

- della promessa o effettiva elargizione di denaro o altra utilità;
- della promessa o effettiva elargizione di regalie ed omaggi;
- dell'assunzione o promessa di assunzione di soggetti segnalati dal pubblico funzionario;

- [?] il reato di **malversazione a danno dello Stato** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di MVC, a seguito dell'ottenimento di contributi pubblici, utilizzino tali fondi per finalità diverse da quelle per le quali gli stessi sono stati erogati;
- [?] il reato di **indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi nel caso in cui mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Nell'ambito della gestione delle Risorse Umane, tale reato rileva astrattamente con riferimento alle dichiarazioni relative a dati sul personale (es. dipendenti invalidi, malattie, infortuni, etc.) che possano agevolare l'ottenimento di fondi pubblici da parte dello Stato da destinare a corsi di formazione;
- [?] il reato di **induzione indebita a dare o promettere utilità** potrebbe, a titolo esemplificativo e non esaustivo, configurarsi laddove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio facesse pressioni su un soggetto operante in nome e/o per conto di MVC, al fine di indurlo ad offrirgli denaro o altra utilità in cambio della non segnalazione di irregolarità poste in essere dalla Società e il referente aziendale cedesse alle pressioni per favorire la Società stessa;
- [?] il reato di **truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico** e il reato di **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** potrebbero, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi laddove nella predisposizione della documentazione o di dati da trasmettere alle pubbliche autorità, anche ai fini della percezione di erogazioni pubbliche, venissero fornite informazioni non veritiere o ponendo in essere artifici o raggiri nei confronti del soggetto pubblico;
- [?] il reato di **frode informatica** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di MVC, nell'accedere (anche in maniera illegittima) ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per la trasmissione delle dichiarazioni contributive, alterino il funzionamento di tali sistemi informatici o telematici, manipolando o duplicando i dati in essi contenuti, al fine di ottenere un ingiusto profitto per MVC e conseguente danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico (es. pagamento di minori oneri previdenziali/contributivi);
- [?] i reati di **corruzione tra privati** e di **istigazione alla corruzione tra privati** potrebbero configurarsi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, laddove i soggetti operanti in nome e/o per conto di MVC offrano o promettano o diano – anche per interposta persona – denaro o altra utilità non dovuti ad un soggetto facente parte della struttura della società, al fine di ottenere indebiti vantaggi.

7. Gestione dei processi IT

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Acquisto di beni e servizi informatici;
- Gestione *Information Technology & Security*;
- Sicurezza Logica;
- Sicurezza Fisica;
- Gestione operativa dell'IT;
- Gestione delle modifiche applicative;
- Gestione licenze;
- Trasmissione di informazioni e dati verso Enti Pubblici.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Responsabile IT;
2. Ufficio IT;
3. Tutte le funzioni aziendali.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-*bis* c.c.).

In particolare:

- [?]** il reato di **corruzione tra privati** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi nel caso di corresponsione di somme non dovute o di altra utilità, ad esponenti di una società privata (es. fornitore di beni IT), al fine di ottenere un vantaggio competitivo per la Società;
- [?]** il reato di **istigazione alla corruzione tra privati** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi nel caso di offerta di somme non dovute o di altra utilità ad esponenti di una società privata. L'inclusione di tale reato all'interno del catalogo dei reati presupposto, fa sì che il reato possa configurarsi, pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'offerta di somme non dovute o di altra utilità non venga accettata.

6. Le singole Aree a Rischio Reato “strumentali”

1. Gestione delle vendite

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Definizione della politica commerciale;
- Gestione dell'anagrafica clienti;
- Gestione dei rapporti con i distributori;
- Gestione dei rapporti con i clienti diretti (negozi e grossisti);
- Partecipazione a bandi pubblici;
- Gestione di prezzi e sconti;
- Gestione ordini di vendita;
- Gestione resi commerciali;
- Gestione omaggi ai clienti;
- Gestione fatturazione attiva (rimando);
- Gestione esportazioni (rimando);
- Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale dell'area vendite.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Responsabile Vendite;
2. *Country Manager*;
3. *Export Manager*;
4. *Brand Manager*;
5. Proprietà Aziendale;
6. Ufficio *Customer Care*;
7. Ufficio *Race Division*;
8. Ufficio *Club*;
9. Ufficio Amministrazione;
10. Ufficio Personale;
11. Laboratorio.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.).

In particolare, la gestione impropria delle attività relative alla vendita potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato di **corruzione** e del reato di **traffico di influenze illecite**, qualora la gestione delle vendite permetta di ricavare la provvista necessaria a corrompere funzionari pubblici, incaricati di un pubblico servizio, o una controparte privata, ovvero un soggetto che vanta o che asserisce di avere rapporti con un pubblico funzionario, al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione.

2. Gestione delle attività di *marketing* e comunicazione

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Sviluppo nuovi prodotti;
- Gestione della comunicazione tramite *internet* e *social media*;

- Gestione della comunicazione tramite i *media* tradizionali;
- Partecipazione o organizzazione di fiere o eventi;
- Gestione materiale pubblicitario;
- Gestione delle sponsorizzazioni;
- Gestione dei rapporti con associazioni ed istituti pubblici;
- Gestione contributi *marketing*.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio *Marketing*;
2. Responsabile *Marketing*;
3. *Brand Manager*;
4. *Country Manager*;
5. Ufficio Prodotto;
6. Ufficio acquisti;
7. Ufficio *Race Division*.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.).

In particolare, la gestione impropria delle attività menzionate potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato di **corruzione** e del reato di **traffico di influenze illecite**, qualora la gestione delle attività di *marketing* e comunicazione permetta di ricavare la provvista necessaria a corrompere funzionari pubblici, incaricati di un pubblico servizio, o una controparte privata, ovvero un soggetto che vanta o che asserisce di avere rapporti con un pubblico funzionario, al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione.

3. **Gestione degli acquisti di beni e servizi**

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Ricerca, qualifica e selezione dei fornitori;
- Gestione della trattativa e formalizzazione dei rapporti con i fornitori esterni;
- Gestione ordini di acquisto;
- Gestione delle consulenze;
- Monitoraggio delle merci e dei servizi ricevuti.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Prodotto;
2. Ufficio Acquisti;
3. Amministratore Delegato;
4. Chief Financial Officer & Chief Operations Officer;
5. Ufficio Logistica/Magazzino;
6. Funzioni richiedenti il bene/servizio.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.).

In particolare, la gestione impropria delle attività menzionate potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato di **corruzione** e del reato del **traffico di influenze illecite**, qualora la gestione degli Acquisti di Beni e Servizi permetta di ricavare la provvista necessaria a corrompere funzionari pubblici, incaricati di un pubblico servizio, o una controparte privata, ovvero un soggetto che vanta o che asserisce di avere rapporti con un pubblico funzionario, al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione.

4. Gestione logistica e magazzino

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Gestione entrata merci;
- Gestione uscita merci;
- Gestione del magazzino fiscale;
- Gestione logistica e trasporti.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Chief Financial Officer & Chief Operations Officer;
2. Ufficio Logistica&Magazzino;
3. Ufficio Acquisti;
4. Ufficio Grafici;
5. Ufficio Produzione.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.).

In particolare, la gestione impropria delle attività menzionate potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato di **corruzione** e del reato di **traffico di influenze illecite**, qualora la gestione della logistica e del magazzino permetta di ricavare la provvista necessaria a corrompere funzionari pubblici, incaricati di un pubblico servizio, o una controparte privata, ovvero un soggetto che vanta o che asserisce di avere rapporti con un pubblico funzionario, al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione.

5. Gestione della produzione e della qualità

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Sviluppo di nuovi prodotti;
- Gestione anagrafica articoli;
- Selezione e gestione dei rapporti con i laboratori esterni;
- Gestione del processo produttivo;
- Gestione controllo qualità;
- Gestione etichettatura.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Amministratore Delegato;
2. Chief Financial Officer & Chief Operations Officer;
3. Ufficio Prodotto;
4. Ufficio Modelli e Prototipia;
5. Ufficio Tecnico;
6. Ufficio Produzione;
7. Ufficio Controllo Qualità;
8. Laboratori;
9. Magazzino/Logistica.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.).

In particolare, la gestione impropria delle attività menzionate potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato di **corruzione** e del reato di **traffico di influenze illecite**, qualora la gestione della produzione e della qualità permetta di ricavare la provvista necessaria a corrompere funzionari pubblici, incaricati di un pubblico servizio, o una controparte privata, ovvero un soggetto che vanta o che asserisce di avere rapporti con un pubblico funzionario, al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione.

6. **Gestione amministrazione, contabilità e bilancio**

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Gestione della contabilità generale;
- Gestione della contabilità clienti / fornitori / personale;
- Gestione recupero crediti;
- Gestione delle provvigioni assegnate agli agenti;
- Gestione della tesoreria;
- Gestione rimborsi spese e carte di credito aziendali;
- Gestione adempimenti fiscali e societari;
- Gestione adempimenti doganali;
- Gestione visite ispettive;
- Formazione e approvazione del bilancio / gestione operazioni straordinarie.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Chief Financial Officer & Chief Operations Officer;
2. Responsabile Amministrazione e Finanza;
3. Ufficio Amministrazione;
4. Ufficio Crediti;
5. Ufficio Commerciale;
6. Tutte le funzioni aziendali che trasmettono dati finanziari.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** (artt. 318, 319,

319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.).

In particolare, la gestione impropria delle attività menzionate potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato di **corruzione** e del reato di **traffico di influenze illecite**, qualora la gestione amministrazione, contabilità e bilancio permetta di ricavare la provvista necessaria a corrompere funzionari pubblici, incaricati di un pubblico servizio, o una controparte privata, ovvero un soggetto che vanta o che asserisce di avere rapporti con un pubblico funzionario, al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione.

7. Gestione del personale

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Ricerca e selezione del personale;
- Gestione anagrafica dipendenti;
- Gestione presenze, ferie e straordinari;
- Elaborazione e pagamento degli stipendi;
- Gestione rimborsi spese;
- Gestione adempimenti connessi all'amministrazione del personale;
- Gestione formazione.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Responsabile Ufficio Risorse Umane;
2. Chief Financial Officer & Chief Operations Officer
3. Ufficio Risorse Umane;
4. Ufficio Amministrazione;
5. Responsabili di funzione.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.).

In particolare, la gestione impropria delle attività menzionate potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato di **corruzione** e del reato di **traffico di influenze illecite**, qualora la gestione del personale permetta di ricavare la provvista necessaria a corrompere funzionari pubblici, incaricati di un pubblico servizio, o una controparte privata, ovvero un soggetto che vanta o che asserisce di avere rapporti con un pubblico funzionario, al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione.

8. Gestione dei processi IT

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Acquisto di beni e servizi informatici;
- Gestione *Information Technology & Security*;
- Sicurezza Logica;
- Sicurezza Fisica;
- Gestione operativa dell'IT;
- Gestione delle modifiche applicative;

- Gestione licenze;
- Trasmissione di informazioni e dati verso Enti Pubblici.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Responsabile IT;
2. Ufficio IT;
3. Tutte le funzioni aziendali.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.).

In particolare, la gestione impropria delle attività menzionate potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato di **corruzione** e del reato di **traffico di influenze illecite**, qualora la gestione dei Processi IT permetta di ricavare la provvista necessaria a corrompere funzionari pubblici, incaricati di un pubblico servizio, o una controparte privata, ovvero un soggetto che vanta o che asserisce di avere rapporti con un pubblico funzionario, al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione

7. Norme di comportamento particolare

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate nel precedente paragrafo 3, con specifico riferimento ai Reati di corruzione e gli altri reati contro la Pubblica Amministrazione, MVC ha adottato e attuato specifiche Procedure archiviate in una *Repository* creata *ad hoc*, rinvenibile sul sito *intranet* della Società all'indirizzo  accessibile da parte di tutti i Destinatari.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutte le nuove Procedure, approvate successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza collegandosi all'indirizzo sopra indicato e di rispettarne i termini e le modalità.

SEZIONE 2

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

1. Le fattispecie di delitti informatici e trasferimento illecito di dati (articolo 24-*bis*, D.Lgs. n. 231 del 2001)

L'articolo 24-*bis*, D. Lgs. n. 231 del 2001, modificato ai sensi del D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, richiama le seguenti fattispecie di reato (d'ora innanzi, per brevità, i “**Delitti informatici e trasferimento illecito di dati**”):

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinqües* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqües* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqües* c.p.);
- falsità di un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinqües* c.p.).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, la Società ha ritenuto rilevante le seguenti fattispecie di reato, delle quali viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento.

(i) Falsità di un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.)

“Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti pubblici, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

(ii) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni.

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

Questa norma è definita come posta a tutela del "domicilio informatico".

Per comprendere realmente il significato che il legislatore ha voluto dare a questo articolo sono necessari alcuni chiarimenti terminologici, tra cui spiccano il concetto di "accesso" e quello di "abusivo". Con il termine "accesso" il legislatore si riferisce all'azione di chi si introduce in un sistema informatico superando le barriere erette a sicurezza dell'inviolabilità dello stesso. Quello che rileva ai fini dell'art. 615-ter è solo l'accesso che consente un dialogo con il sistema informatico o telematico tale da consentire al soggetto agente di copiare, eliminare, inserire o modificare dati ed informazioni contenute nel sistema violato.

A questo si collega il concetto di "abusività" dell'accesso: non tutti gli accessi sono rilevanti ai fini dell'art. 615-ter, ma solamente quelli che non sono autorizzati. Affinché l'accesso necessiti di un'autorizzazione è necessario che il "sistema informatico o telematico sia protetto da misure di sicurezza", precisazione doverosa da parte del legislatore in quanto limita la possibilità di realizzazione del reato. In conclusione, i requisiti che il legislatore ha ritenuto indispensabili per il realizzarsi della fattispecie di reato sono: l'esistenza di un sistema protetto da misure di sicurezza erette dal titolare dello stesso con lo scopo di escludere i terzi dall'accesso e la violazione volontaria delle misure di sicurezza da parte del soggetto agente con lo scopo di arrivare ad informazioni custodite.

L'articolo punisce non solo chi si introduce abusivamente, ma anche chi "vi si mantiene contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo". Ne consegue che, la violazione del sistema informatico o telematico protetto, non assume rilevanza di per sé, bensì solo come la manifestazione di una volontà contraria a quella del soggetto che ha eretto i sistemi di sicurezza con lo scopo di escludere i terzi. Si tratta di un illecito caratterizzato dalla contravvenzione alle disposizioni del titolare, come avviene nel delitto di violazione di domicilio.

(iii) **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri, un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a € 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater¹".

Tale reato si realizza quando un soggetto, "al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo".

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici.

Per mezzo dell'art. 615-quater c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (ad esempio, badge, carte di credito, bancomat e smart card).

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet).

(iv) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”

(v) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operare del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

La norma è posta a tutela della riservatezza e genuinità delle comunicazioni informatiche o telematiche.

Con il termine “comunicazioni informatiche o telematiche”, il legislatore intende le trasmissioni di dati, immagini, simboli programmi e ogni altra informazione che venga trasmessa attraverso sistemi informatici e telematici.

La norma richiede che la condotta sia realizzata “fraudolentemente”, deve cioè consistere in un'attività volta a rappresentare, al sistema stesso in via automatica o al gestore del sistema, una situazione non corrispondente al vero quanto, ad esempio, all'identità del soggetto autorizzato o alle caratteristiche del sistema intercomunicante o dell'impianto ricevente o comunque tale da rendere non percettibile o riconoscibile l'intromissione abusiva. La fraudolenza deve intendersi quale modalità occulta di attuazione dell'intercettazione all'insaputa del soggetto che invia o a cui è destinata la comunicazione. Ne discende che la fattispecie non trova applicazione se il soggetto, il cui messaggio è intercettato, è consapevole, in modo non casuale e indiretto, dell'intromissione del terzo.

Il secondo comma contempla l'ipotesi, sussidiaria e autonoma rispetto a quella prevista dal primo comma, relativa alla rivelazione delle comunicazioni relative ad un sistema informatico mediante mezzo di informazione al pubblico. In ordine a detta autonomia, si rileva che il legislatore non richiede come presupposto che l'agente si sia reso già colpevole del fatto di cui al primo comma, per cui il reato sussiste sia nel caso di presa di cognizione fraudolenta, sia nel caso di cognizione non illecita. Infine, per quanto riguarda il riferimento al “mezzo di informazione al pubblico”, la giurisprudenza intende un sistema dotato di specifica idoneità tecnica a divulgare la notizia nei confronti della generalità di terzi o di una parte di essi.

(vi) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione dal sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

L'articolo in esame è posto a disciplina delle ipotesi di reato di danneggiamento informatico all'interno delle quali il legislatore del 2008 ha disposto lo scorporo tra le fattispecie di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e quelle di danneggiamento di sistemi informatici o telematici. In linea generale tutti i reati di danneggiamento informatico sono posti a tutela dell'integrità dei beni informatici rappresentati da dati, informazioni e programmi, e del c.d. “domicilio informatico”.

La fattispecie presa in esame dall'art. 635-*bis* si configura nel caso in cui le condotte di distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici abbiano ad oggetto informazioni, dati e programmi altrui, appartenenti a soggetti pubblici o privati. L'elemento soggettivo richiesto nel soggetto agente è il dolo generico, ossia chi agisce deve essere intenzionato a porre in essere le condotte sopra richiamate e consapevole dell'altruità della cosa.

(vii) Danneggiamento dei sistemi informatici e telematici (art. 635-*quater* c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili i sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il reato si configura nel caso in cui, mediante le condotte di cui all'art.635-*bis*, ovvero attraverso la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia o rende inservibili i sistemi informatici o telematici altrui. La fattispecie si differenzia da quella disciplinata dall'art. 635-*bis* solamente per quanto concerne l'oggetto che viene danneggiato.

2. Le sanzioni previste dall'articolo 24-*bis*., D.Lgs. n. 231 del 2001

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 24-*bis* del D. Lgs. n. 231 del 2001, con riferimento ai reati ritenuti rilevanti per la Società, elencati al precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Documenti informatici (art. 491- <i>bis</i> c.p.)	Da 100 a 400 quote, salvo quanto previsto dall'art. 24 per i casi di frode in danno dello Stato o di altro ente pubblico.	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni: - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- <i>quater</i> c.p.)	Da 100 a 300 quote	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-<i>ter</i> c.p.) - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-<i>quinqies</i> c.p.) - Intercettazione o impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quater</i> c.p.) - Danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici (art. 635-<i>bis</i>) - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-<i>quater</i>)	Da 100 a 500 quote	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	---------------------------	---

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti informatici e trasferimento illecito di dati individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per MVC, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel Codice Etico e dalle specifiche Procedure:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 1;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- c) astenersi dal non corretto utilizzo delle risorse informatiche, che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento delle attività lavorative, nonché custodire e conservare in modo inappropriato le stesse che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto in particolare di:

- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto di accesso;
- accedere al sistema informatico o telematico o a parti di esso ovvero a banche dati di MVC o a parti di esse non possedendo le credenziali di accesso o mediante l'utilizzo di credenziali di altri colleghi abilitati;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico contenenti dati falsi e/o alterati;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio *virus*, *worm*, *trojan*, *spyware*, *dialer*, *keylogger*, *rootkit*) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- detenere, procurarsi, riprodurre e/o diffondere abusivamente codici di accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
- rimuovere il *software antivirus* installato sugli strumenti informatici in dotazione agli utenti.

4. Le Aree a Rischio Reato

Nel corso dell'attività di indagine condotta, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, MVC ha provveduto ad individuare la seguente Area a Rischio Reato, in relazione ai Delitti Informatici e al Trasferimento Illecito di dati:

- Gestione dei processi IT.

Nel successivo paragrafo 5 sono riepilogate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le principali modalità di commissione dei Delitti informatici e al Trasferimento Illecito di dati nell'ambito dell'Area a Rischio individuata, con identificazione delle relative Attività Sensibili, nonché dei soggetti coinvolti.

5. La singola Area a Rischio Reato

1. Gestione dei processi IT

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Acquisto di beni e servizi informatici;
- Gestione *Information Technology & Security*;
- Sicurezza logica;
- Sicurezza fisica;
- Gestione operativa dell'IT;
- Gestione delle modifiche applicative;
- Gestione licenze;
- Trasmissione di informazioni e dati verso Enti Pubblici.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Responsabile IT;
2. Ufficio IT;
3. Tutte le funzioni aziendali.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati rubricati: **Documenti informatici** (art. 491-*bis* c.p.); **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615-*ter* c.p.); **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici** (art. 615-*quater* c.p.); **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art. 615-*quinqüies* c.p.); **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-*quater* c.p.); **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635-*bis* c.p.); **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-*quater* c.p.).

In particolare:

- [?]** il reato di cui all'**art. 491-*bis* c.p.** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella falsificazione di documenti informatici inerenti la rendicontazione elettronica di attività o attraverso la cancellazione/alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato (es. l'ente ha ricevuto un avviso di garanzia per un reato e procede a eliminare le tracce elettroniche del reato stesso);
- [?]** il reato di **accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** si potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurare laddove un soggetto operante in nome e/o per conto di MVC si introduca abusivamente in un sistema informatico protetto da misure di sicurezza;
- [?]** il reato di **detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici** si potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurare qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di MVC, al fine di procurare un vantaggio per la Società, acquisisse abusivamente i mezzi (codici, parole chiave, etc.) necessari per accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza, ovvero procuri tali mezzi a terzi o, ancora, fornisca indicazioni o istruzioni indispensabili per l'accesso al sistema;

- [?] il reato di **diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** potrebbe configurarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di MVC, al fine di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico o le informazioni ivi presenti, si procuri o diffonda apparecchiature o dispositivi;
- [?] il reato di **intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** si potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurare qualora fossero intercettate fraudolentemente comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico, ovvero fossero impedito o interrotte. Esempio di condotta di intercettazione può essere la tecnica del “*man in the middle*” o altre tecniche di *hacking*;
- [?] il reato di **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** si potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurare qualora siano distrutte, deteriorate, cancellate, alterate o soppresse informazioni, dati o programmi informatici altrui. La condotta viene quindi realizzata con interventi di alterazione o modificazione del *software* e delle basi di dati, che non intaccano l'integrità dell'*hardware*;
- [?] il reato di **danneggiamento di sistemi informatici o telematici** si potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurare laddove siano distrutte, deteriorate, cancellate, alterate o soppresse informazioni, dati o programmi informatici altrui, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, che distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento. La fattispecie in esame oltre a ricomprendere tutte le condotte esemplificate sub articolo 635-*bis* estende la sua portata incriminatrice anche alle condotte di chi effettua danneggiamenti a distanza di sistemi informatici o telematici altrui mediante programmi malevoli introdotti nella rete per rendere in tutto o in parte inservibili quegli stessi sistemi informatici o telematici.

6. Norme di comportamento particolare

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate nel precedente paragrafo 3, con specifico riferimento ai Delitti informatici e trasferimento illecito di dati, MVC ha adottato e attuato specifiche Procedure archiviate in una *Repository* creata *ad hoc*, rinvenibile sul sito *intranet* della Società all'indirizzo  accessibile da parte di tutti i Destinatari.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutte le nuove Procedure, approvate successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza collegandosi all'indirizzo sopra indicato e di rispettarne i termini e le modalità.

SEZIONE 3

DELITTI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1. I delitti di criminalità fattispecie organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. n. 231 del 2001)

L'articolo 24-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'articolo 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, avente ad oggetto le "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i "**Delitti di Criminalità Organizzata**"):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90);
- termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, la Società ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato, di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento.

(i) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 3 fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."

Si è chiarito che l'associazione per delinquere non è necessariamente un organismo formale, sostanziandosi nell'accettazione, da parte di almeno tre persone, di una disponibilità ed un impegno permanenti a svolgere certi compiti, al fine di realizzare fatti delittuosi. È quindi sufficiente che tale adesione costituisca un organismo plurisoggettivo che, indipendentemente da eventuali forme esterne, sia in grado di avere una volontà autonoma rispetto a quella dei singoli e di svolgere una condotta collettiva, sintesi delle condotte individuali, al fine di realizzare il programma criminoso. Da ciò infatti derivano sia il danno immediato per l'ordine pubblico che il pericolo per i beni che costituiscono l'oggetto giuridico dei delitti programmati, in quanto l'impegno collettivo, consentendo di utilizzare immediatamente gli uomini disponibili e le strutture appositamente predisposte, agevola la realizzazione dei delitti-scopo.

Nel definire i caratteri della condotta tipica di partecipazione, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che *«il nucleo strutturale indispensabile per integrare la condotta punibile di tutti i reati di associazione, non si riduce ad un semplice accordo delle volontà, ma richiede un "quid pluris", che con esso deve saldarsi e che consiste, nel momento della costituzione dell'associazione, nella predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti e, successivamente, in quel minimo di contributo effettivo richiesto dalla norma incriminatrice ed apportato dal singolo per la realizzazione degli scopi dell'associazione. Quello, cioè, che ha rilevanza non è che l'accordo venga consacrato in atti di costituzione, statuto, regolamento, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma che in conseguenza delle manifestazioni di volontà dei singoli si realizzi, di fatto, l'esistenza della struttura prevista dalla legge e, una volta costituita l'associazione, il contributo apportato dal singolo si innesti nella struttura associativa ed in vista del perseguimento dei suoi scopi»*.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la materialità della condotta tipica del delitto di partecipazione ad associazione criminosa si concreta nel compito o nel ruolo, anche generico, che il soggetto svolge o si è impegnato a svolgere, nell'ambito dell'organizzazione, per portare il suo contributo all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio criminoso (Cass. Pen. Sez. I sent. n. 709/1993, Cass. Pen. Sez. I sent. n. 7462/1985, Cass. Pen. Sez. I sent. n. 3492/1988).

[?] Le ipotesi di cui al comma 6, dell'articolo 416, c.p.

Il sesto comma dell'articolo in esame prevede un regime sanzionatorio più severo per l'ipotesi in cui l'associazione sia finalizzata al compimento dei reati di "riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" (articolo 600, c.p.), "tratta di persone" (articolo 601, c.p.), "acquisto e alienazione di schiavi" (articolo 602, c.p.), nonché alla violazione delle "disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e nuove norme sulla condizione dello straniero" (articolo 12, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 286/1998).

A tale proposito, si rileva che nell'articolo 24-ter, D.Lgs. n. 231 del 2001, in coerenza con il comma in esame, sono state previste sanzioni pecuniarie di maggiore importo per l'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto dell'ente, nell'interesse o vantaggio di questo, commetta uno dei reati presupposto espressamente richiamati dall'articolo 416, comma 6, c.p..

[?] Le ipotesi di cui al comma 7, dell'articolo 416, c.p.

La Legge 1 ottobre 2012, n. 172 ha modificato l'articolo 416, c.p., richiamato dall'articolo 24-ter, D. Lgs. n. 231 del 2001, inserendo un nuovo settimo comma, il quale prevede un regime sanzionatorio più severo in capo alle persone fisiche per l'ipotesi in cui l'associazione sia finalizzata al compimento dei reati di cui agli artt. 600-bis, c.p. (delitti di prostituzione minorile), 600-ter, c.p. (pornografia minorile), 600-quater, c.p. (detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1, c.p. (pornografia virtuale), 600-quinquies, c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis, c.p. (violenza sessuale – quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto), 609-quater, c.p. (atti sessuali con minorenni), 609-quinquies, c.p. (corruzione di minorenni), 609-octies, c.p. (violenza sessuale di gruppo – quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto) e 609-undecies, c.p. (adescamento di minorenni). Tuttavia, si rileva che l'assenza di modifiche all'articolo 24-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001 non comporta – a differenza di quanto sancito per il comma sesto – l'irrogazione in capo all'ente di sanzioni pecuniarie di maggiore importo, a seguito della commissione di uno dei reati presupposto espressamente richiamati dall'articolo 416, comma 7, c.p..

2. Le sanzioni previste dall'articolo 24-ter D.Lgs. n. 231 del 2001

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 24-ter del D. Lgs. n. 231 del 2001 con riferimento ai reati ritenuti rilevanti per la Società, elencati al precedente paragrafo.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Associazione per delinquere (art. 416, comma 6, c.p.)	Da 400 a 1000 quote	Per una durata non inferiore ad un anno: - l'interdizione dall'esercizio delle attività; - la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs. n. 231 del 2001.

- Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione del comma 6, c.p.); - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-<i>bis</i> c.p.)	Da 300 a 800 quote	Per una durata non inferiore ad un anno: - l'interdizione dall'esercizio delle attività; - la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs. n. 231 del 2001.
--	---------------------------	--

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Norme di comportamento generale in tutte le Aree a Rischio

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti di Criminalità Organizzata individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per MVC, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel Codice Etico e dalle specifiche Procedure:

- a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato considerate dall'articolo 24-ter del D. Lgs. n. 231 del 2001;
- b. utilizzare, anche occasionalmente, MVC o una sua direzione aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più dei Delitti di Criminalità Organizzata;
- c. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- d. effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- e. riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- f. ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa;
- g. istituire rapporti contrattuali (connessi all'erogazione di servizi professionali o all'acquisto di beni e servizi, etc.) ovvero effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia direttamente che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o giuridiche – i cui nominativi siano contenuti nelle Liste, disponibili presso la Banca d'Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto. A tale proposito, è necessario che vengano svolte tutte le attività necessarie alla identificazione della clientela e alla verifica dell'assenza dei conflitti di interesse, nonché di sospetti in ambito terroristico;
- h. erogare liberalità a favore di enti e soggetti inseriti nelle Liste;
- i. assumere personale risultante dalle Liste.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti all'articolo 24-ter del D. Lgs. n. 231 del 2001 ritenuti rilevanti per MVC, quest'ultima adotta norme di comportamento improntate a:

- (i) verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- (ii) verificare che gli incarichi di rilevante valore siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: consultazione delle Liste, controllo dell'eventuale presenza nelle stesse, referenze personali, etc.);
- (iii) verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partners* commerciali/finanziari;
- (iv) verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- (v) verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- (vi) espletare i controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- (vii) identificare una funzione responsabile della definizione e valutazione delle offerte nei contratti *standard*;
- (viii) identificare un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- (ix) adottare adeguati programmi di formazione del personale.

4. Le Aree a Rischio Reato

In considerazione della peculiare natura dei Delitti di Criminalità Organizzata, descritti al precedente paragrafo 1, risulta particolarmente complesso individuare specifiche Aree a Rischio Reato e specifiche modalità di commissione delle fattispecie delittuose oggetto della presente Parte Speciale, considerate applicabili e rilevanti per MVC. I Delitti di Criminalità Organizzata possono, infatti, essere commessi in genere in qualsiasi tipo di Area a Rischio Reato, indipendentemente dall'attività svolta, avvalendosi semplicemente del vincolo associativo.

5. Norme di comportamento particolare

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate nel precedente paragrafo 3, con specifico riferimento ai Delitti di Criminalità Organizzata, MVC ha adottato e attuato specifiche Procedure archiviate in una *Repository* creata *ad hoc*, rinvenibile sul sito *intranet* della Società all'indirizzo  accessibile da parte di tutti i Destinatari.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutte le nuove Procedure, approvate successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza collegandosi all'indirizzo sopra indicato e di rispettarne i termini e le modalità.

SEZIONE 4

DELITTI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI IN BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-*bis* D.Lgs. n. 231 del 2001

L'articolo 25-*bis* del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350, e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i “**Reati di falsità**”):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta e della propria struttura organizzativa e di *governance*, MVC ha ritenuto rilevanti i seguenti reati di cui viene riportato il testo integrale e una breve descrizione della fattispecie.

(i) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032”.

La condotta punita dalla fattispecie in esame è la spendita o la semplice immissione in circolazione di monete contraffatte o alterate, purché la previa ricezione delle stesse sia avvenuta in buona fede. Rileva, pertanto, il momento in cui insorge la consapevolezza della falsità della moneta. La semplice detenzione della moneta contraffatta o alterata, acquisita in buona fede, non integra il reato, salvo che non venga dimostrato il fine della spendita o dell'immissione in circolazione.

Ai fini della sussistenza del reato, la norma richiede la consapevolezza della falsità posteriore all'acquisizione in buona fede delle monete e il successivo dolo generico (i.e. volontà e consapevolezza del soggetto agente) di spendere o, comunque, di mettere in circolazione le monete contraffatte o alterate. Per “buona fede” deve intendersi la mancanza di consapevolezza della falsità delle monete al momento della ricezione.

(ii) Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Il reato in esame è un reato comune, realizzabile ad opera di chiunque possa conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale in titolarità di terzi.

La tutela dell'art. 473 c.p. è estesa ai marchi e ai segni distintivi destinati a contrassegnare prodotti industriali; tale formulazione ricomprende anche i marchi che contraddistinguono servizi, giacché con l'espressione “prodotti industriali” tradizionalmente si intende ogni risultato dell'attività imprenditoriale messo a disposizione del pubblico: sono, dunque, sanzionate anche le utilizzazioni del marchio nella corrispondenza commerciale o nei messaggi pubblicitari.

Secondo l'ormai consolidato orientamento dottrinale, si ha contraffazione quando il marchio altrui venga riprodotto abusivamente, in modo più o meno efficace, oppure venga imitato. Integra, invece, l'alterazione la manomissione del contrassegno genuino posto dall'avente diritto, tale da indurre i consumatori a confondere la provenienza del prodotto.

La norma sanziona anche la condotta di colui che, pur senza essere concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti od alterati. Per uso si intende l'utilizzo indebito, senza le necessarie autorizzazioni da parte dei legittimi titolari, di marchi o segni distintivi contraffatti, ingenerando nel pubblico la convinzione che la qualità del prodotto o del servizio sia identica a quella originale. Integrano la condotta in esame la materiale applicazione dei marchi contraffatti sui prodotti o sulle confezioni, il loro uso nella pubblicità, la loro riproduzione sulle carte tipiche del commercio (fatture, certificati di garanzia, etc.).

In giurisprudenza si precisa che la fede pubblica tutelata dall'art. 473 c.p. può essere pregiudicata solo da condotte che realizzino segni difficilmente distinguibili dall'originale a causa della presenza di “caratteri simili di assai notevole rilievo”.

Il rischio di confusione richiede che il marchio contraffatto sia utilizzato per contrassegnare prodotti o servizi identici o affini a quelli del marchio registrato, cosicché il pubblico possa essere tratto in inganno non distinguendo beni provenienti da fonti diverse.

L'oggetto materiale del reato previsto nel 2° comma dell'articolo in esame è invece individuato: (i) nei brevetti per invenzione industriale, che riguardano le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale; (ii) nei brevetti per modelli di utilità, cioè le forme nuove del prodotto industriale, che gli conferiscono una particolare efficacia o comodità d'applicazione o d'impiego; (iii) nelle registrazioni per modelli e disegni ornamentali, vale a dire i nuovi aspetti dell'intero prodotto o di una sua parte nelle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma della struttura superficiale, dei materiali o degli ornamenti. Analogamente a quanto sopra menzionato per 1° comma, la norma sanziona anche la condotta di colui che, pur senza essere concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli industriali contraffatti od alterati.

Il rinvio alle norme dell'ordinamento interno e di quello internazionale comporta che la fattispecie in esame tutela solo i marchi, i segni distintivi, i brevetti, i disegni e i modelli industriali formalmente validi, vale a dire rilasciati dalle competenti autorità conformemente a leggi interne, regolamenti comunitari, convenzioni internazionali poste a tutela della proprietà intellettuale o industriale.

(iii) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

La norma in esame ha il suo presupposto logico nella fattispecie prevista dall'art. 473 c.p. e ne rappresenta il naturale sviluppo.

La falsificazione dei segni distintivi è caratterizzata, infatti, da un *iter* esecutivo bifasico: il momento dell'apposizione sul prodotto del marchio contraffatto (ipotesi più grave prevista dall'art. 473 c.p.) e il momento della messa in vendita della merce falsamente contrassegnata (ipotesi meno grave disciplinata dall'art. 474 c.p.).

Solo chi non sia concorso nella realizzazione delle ipotesi delittuose previste dall'art. 473 c.p., può vedersi punito, ai sensi dell'art. 474 c.p., per aver introdotto nel territorio dello Stato al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Analogamente, fuori dai casi di contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, il 2° comma della norma in esame sanziona la condotta di chi detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, merce falsamente contrassegnata da altri.

Per la configurabilità del reato in commento non è necessaria un'identica imitazione di tutti gli elementi del marchio, essendo sufficiente la riproduzione di quelli fondamentali e caratteristici, così da trarre in inganno i terzi e da provocare confusione circa l'origine e la provenienza del prodotto.

2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati di falsità

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-*bis* del D.Lgs. n. 231 del 2001 con particolare riferimento ai soli reati rilevanti per MVC, indicati al precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.) - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	Fino a 500 quote	Per una durata non superiore a un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)	Fino a 200 quote	Nessuna

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di falsità individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per MVC, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo, dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 1;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari della presente Parte Speciale, è fatto divieto in particolare di:

- 1) introdurre nel territorio dello Stato monete contraffatte o alterate;
- 2) spendere, acquistare, cambiare, depositare (ad esempio, presso un istituto di credito), dare/prendere in comodato, ricevere in pegno monete contraffatte o alterate, nonché agire quale intermediario in taluno di questi o altri negozi;
- 3) spendere o mettere in qualunque altro modo in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede;
- 4) riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli in titolarità di terzi;
- 5) fare uso, in ambito industriale e/o commerciale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi;
- 6) introdurre nel territorio dello Stato per commercializzare, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi.

Con riferimento all'acquisto o all'utilizzo da parte della Società di qualsivoglia bene suscettibile di tutela ai sensi del Codice di Proprietà Industriale, è fatto altresì obbligo ai Destinatari della presente Parte Speciale:

- a. di svolgere con la massima diligenza e accuratezza tutte le necessarie ricerche di anteriorità relative al marchio, brevetto, segno distintivo, disegno o modello che intendono utilizzare e/o mettere in commercio, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di diritti di privativa di terzi;
- b. di ottenere dai rispettivi titolari e/o licenzianti dei relativi diritti di utilizzo sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli in questione, specifiche dichiarazioni volte ad attestare le seguenti principali circostanze:
 - i. di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
 - ii. di garantire che i marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi;
 - iii. di impegnarsi a manlevare e tenere indenne MVC da qualsivoglia danno o pregiudizio di natura patrimoniale e non, le possa derivare, per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

4. Le Aree a Rischio Reato

Nel corso dell'attività di indagine condotta, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, MVC ha provveduto ad individuare le seguenti Aree a Rischio Reato, in relazione ai Reati di falsità:

- Gestione delle vendite;
- Gestione delle attività di *marketing* e comunicazione
- Gestione degli acquisti di beni e servizi;
- Gestione della produzione e della qualità;
- Gestione dei processi IT.

Nel successivo paragrafo 5 sono riepilogate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le principali modalità di commissione dei Reati di falsità nell'ambito delle Aree a Rischio individuate, con identificazione delle relative Attività Sensibili, nonché dei soggetti coinvolti.

5. Le singole Aree a Rischio Reato

1. Gestione delle vendite

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Definizione della politica commerciale;
- Gestione dell'anagrafica clienti;
- Gestione dei rapporti con i distributori;
- Gestione dei rapporti con i clienti diretti (negozi e grossisti);
- Partecipazione a bandi pubblici;
- Gestione di prezzi e sconti;
- Gestione ordini di vendita;
- Gestione resi commerciali;
- Gestione omaggi ai clienti;
- Gestione fatturazione attiva (rimando);
- Gestione esportazioni;
- Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale dell'area vendite.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Responsabile Vendite;
2. *Country Manager*;
3. *Export Manager*;
4. *Brand Manager*;
5. Proprietà Aziendale;
6. Ufficio *Customer Care*;
7. Ufficio *Race Division*;
8. Ufficio *Club*;
9. Ufficio Amministrazione;
10. Ufficio Personale;
11. Laboratorio.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** (art. 457 c.p.); **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni** (art. 473 c.p.) e di **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** (art. 474 c.p.).

In particolare:

- [?]** il reato di **spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** potrebbe astrattamente rilevare nell'ambito della gestione delle vendite, nell'ipotesi in cui fossero spese o messe altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da un soggetto sottoposto o apicale della Società che le ha ricevute in buona fede;
- [?]** il reato di **contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni** potrebbe astrattamente configurarsi, nell'ipotesi in cui la Società, nell'ambito della gestione delle vendite, contraffà o altera marchi o segni distintivi nazionali o esteri di prodotti industriali o fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati;
- [?]** il reato di **introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** si potrebbe astrattamente configurare nel caso in cui il soggetto agente in nome e/o per conto di MVC detenesse

per vendere / ponesse in vendita o mettesse in circolazione prodotti industriali riportanti marchi o altri segni distintivi (nazionali o esteri) contraffatti o alterati.

2. Gestione delle attività di *marketing* e comunicazione

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Sviluppo nuovi prodotti;
- Gestione della comunicazione tramite *internet* e *social media*;
- Gestione della comunicazione tramite i *media* tradizionali;
- Partecipazione o organizzazione di fiere o eventi;
- Gestione materiale pubblicitario;
- Gestione delle sponsorizzazioni;
- Gestione dei rapporti con associazioni ed istituti pubblici;
- Gestione contributi *marketing*.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio *Marketing*;
2. Responsabile *Marketing*;
3. *Brand Manager*;
4. *Country Manager*
5. Ufficio Prodotto;
6. Ufficio Acquisti;
7. Ufficio *Race Division*.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

La fattispecie che potrebbe potenzialmente essere realizzata nello svolgimento delle attività sopra menzionate è il reato di **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni** (art. 473 c.p.).

In particolare, il reato di **contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni** potrebbe astrattamente configurarsi, nell'ipotesi in cui la Società, nell'ambito dell'attribuzione del nome commerciale di nuovi prodotti, contraffà o altera marchi o segni distintivi nazionali o esteri di prodotti industriali o fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

3. Gestione degli acquisti di beni e servizi

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Ricerca, qualifica e selezione dei fornitori;
- Gestione della trattativa e formalizzazione dei rapporti con i fornitori esterni;
- Gestione ordini di acquisto;
- Gestione delle consulenze;
- Monitoraggio delle merci e dei servizi ricevuti.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Prodotto;
2. Ufficio Acquisti;
3. Amministratore Delegato;
4. Chief Financial Officer & Chief Operations Officer;
5. Ufficio Logistica/Magazzino;

6. Funzioni richiedenti il bene/servizio.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** (art. 457 c.p.); **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni** (art. 473 c.p.) e di **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** (art. 474 c.p.).

In particolare:

- [?]** il reato di **spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** potrebbe astrattamente rilevare nell'ambito della gestione degli acquisti di beni e servizi, nell'ipotesi in cui fossero spese o messe altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da un soggetto sottoposto o apicale della Società che le ha ricevute in buona fede;
- [?]** il reato di **contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni** potrebbe astrattamente configurarsi, nell'ipotesi in cui la Società, nell'ambito della gestione degli acquisti di beni e servizi, contraffà o altera marchi o segni distintivi nazionali o esteri di prodotti industriali o fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati
- [?]** il reato di **introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** si potrebbe astrattamente configurare nel caso in cui il soggetto agente in nome e/o per conto di MVC acquistasse per vendere o mettere in circolazione prodotti industriali riportanti marchi o altri segni distintivi (nazionali o esteri) contraffatti o alterati.

4. **Gestione della produzione e della qualità**

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Sviluppo di nuovi prodotti;
- Gestione anagrafica articoli;
- Selezione e gestione dei rapporti con i laboratori esterni;
- Gestione del processo produttivo;
- Gestione controllo qualità;
- Gestione etichettatura.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Amministratore Delegato;
2. Chief Financial Officer & Chief Operations Officer;
3. Ufficio Prodotto;
4. Ufficio Modelli e Prototipia;
5. Ufficio Tecnico;
6. Ufficio Produzione;
7. Ufficio Controllo Qualità;
8. Laboratori;
9. Magazzino/Logistica.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

La fattispecie che potrebbe potenzialmente essere realizzata nello svolgimento delle attività sopra menzionate è il reato di **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e**

disegni (art. 473 c.p.) e di **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** (art. 474 c.p.).

In particolare:

- [?]** il reato di **contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni** potrebbe astrattamente configurarsi nell'area in esame qualora il dipendente della Società o il laboratorio esterno alterasse materialmente marchi o segni distintivi appartenenti a terzi;
- [?]** il reato di **introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** si potrebbe configurare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nel caso in cui il soggetto agente acquistasse e detenesse per vendere / ponesse in vendita (anche all'ingrosso) o mettesse in circolazione prodotti industriali riportanti marchi o altri segni distintivi (nazionali o esteri) contraffatti o alterati. Il reato potrebbe configurarsi ad esempio nel caso di selezione di laboratori esterni che dovessero avvalersi di fornitori non adeguatamente qualificati.

5. Gestione dei processi IT

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Acquisto di beni e servizi informatici;
- Gestione *Information Technology & Security*;
- Sicurezza logica;
- Sicurezza fisica;
- Gestione operativa dell'IT;
- Gestione delle modifiche applicative;
- Gestione licenze;
- Trasmissione di informazioni e dati verso Enti Pubblici

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Responsabile IT;
2. Ufficio IT;
3. Tutte le funzioni aziendali.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** (art. 457 c.p.) e di **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** (art. 474 c.p.).

In particolare:

- [?]** il reato di **spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** potrebbe astrattamente rilevare nell'ambito della gestione dei processi IT, nell'ipotesi in cui fossero spese o messe altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da un soggetto sottoposto o apicale della Società che le ha ricevute in buona fede;
- [?]** il reato di **introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** si potrebbe astrattamente configurare nel caso in cui il soggetto agente in nome e/o per conto di MVC detenesse per vendere / ponesse in vendita o mettesse in circolazione prodotti industriali riportanti marchi o altri segni distintivi (nazionali o esteri) contraffatti o alterati.

6. Norme di comportamento particolare

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate nei precedenti paragrafi, con specifico riferimento ai Reati di falsità, MVC ha adottato e attuato specifiche Procedure archiviate in una *Repository* creata *ad hoc*, rinvenibile sul sito *intranet* della Società all'indirizzo  accessibile da parte di tutti i Destinatari.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutte le nuove Procedure, approvate successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza collegandosi all'indirizzo sopra indicato e di rispettarne i termini e le modalità.

SEZIONE 5

VIOLAZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA E COMMERCIO

1. Le fattispecie di delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-bis.1, D.Lgs. n. 231 del 2001)

L'articolo 25-bis.1, D. Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'articolo 15, comma 7, lett. b), Legge 23 luglio 2009, n. 99, richiama le seguenti fattispecie di reato (d'ora innanzi, per brevità, i **"Delitti contro l'industria e il commercio"**):

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, la Società ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato, di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento.

(i) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".

La condotta tipica sanzionata dalla disposizione in esame consiste nel compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività imprenditoriale nei confronti di altre aziende operanti nello stesso settore o zona, e cioè in situazione di potenziale conflitto.

Soggetto attivo è colui che esercita un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Ai fini della configurabilità del reato è necessario il dolo specifico e, trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente che si ponga in essere una violenza o minaccia diretta a scoraggiare l'attività concorrenziale, senza la necessaria realizzazione del risultato.

È previsto un aggravamento di pena se gli atti di concorrenza riguardano attività finanziate con denaro pubblico.

(ii) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474."

La condotta tipica sanzionata dalla disposizione in esame consiste nel porre in vendita o in circolazione – sui mercati nazionali o esteri – prodotti industriali che presentino nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati cagionando un danno all'industria nazionale.

Il reato in esame si consuma con il verificarsi del “nocumento all'industria nazionale”; non è ammissibile il tentativo altrimenti si configurerebbe il delitto previsto e punito dall'art. 474 c.p.. Si precisa che l'elemento soggettivo del reato è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere la condotta sopra descritta con la consapevolezza della contraffazione dei nomi, marchi e segni arrecando nocumento all'industria nazionale.

(iii) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103”.

Il bene giuridico tutelato dall'articolo 515, c.p. è la fiducia degli operatori nel sistema degli scambi commerciali e, dunque, la certezza stessa degli stessi scambi commerciali⁷.

La condotta incriminata si identifica nella consegna di una cosa mobile diversa da quella pattuita, ovvero una cosa per origine, provenienza, qualità e quantità diversa da quella pattuita. Il profilo oggettivo dell'illecito si sostanzia in una violazione contrattuale e presuppone, quindi, che tra le parti esista un vincolo negoziale che non necessariamente deve essere di vendita⁸, ma può qualificarsi in ogni tipo di negozio che importi l'obbligo di consegnare una cosa mobile all'acquirente⁹. L'elemento della consegna può consistere in qualsiasi bene mobile ad eccezione del denaro poiché non può essere definito acquirente chi riceve il denaro, ma sempre chi lo consegna in cambio di una controprestazione¹⁰.

Inoltre, nel presupposto della consegna, ovvero nella sottostante avvenuta pattuizione tra acquirente e venditore, si sostanzia la principale differenza tra la norma in esame e le disposizioni di cui agli articoli 516 c.p., e 517 c.p., che si riferiscono, invece, all'attività di porre in vendita, quindi, alla fase prodromica alla vendita medesima¹¹.

Con riferimento al soggetto attivo, si rileva che l'agente - come precisa l'*incipit* stesso - può essere “chiunque”. La previsione incriminatrice non si limita, pertanto, ai soli imprenditori¹².

⁷ G. Fiandaca - E. Musco, *Dir. Pen.*, cit., 491.

⁸ Il vincolo contrattuale esistente tra le parti può, infatti, consistere in qualsiasi negozio che importi l'obbligo di consegnare una cosa mobile all'acquirente (ad. es. contratto estimatorio, di somministrazione o di permuta).

⁹ M. Ronco - S. Ardizzone - B. Romano, *Cod. Pen. Comm.*, cit., 2191.

¹⁰ F. Antolisei, *Manuale di diritto penale, Parte Speciale II*, Milano, Giuffrè, 2008, 168.

¹¹ M. Ronco - S. Ardizzone - B. Romano, *Cod. Pen. Comm.*, cit., 2191.

¹² In tal senso, la Suprema Corte (tra le altre, Cassazione Penale, V sez., sentenza del 24 marzo 1988) ha precisato che possono essere soggetti attivi del reato anche i commessi, i dipendenti, i rappresentanti e i familiari del titolare dell'esercizio commerciale.

Con riferimento, invece, alla definizione di “*attività commerciale*” si deve intendere l’esercizio abituale di un’attività diretta allo scambio di beni, mentre per “*spaccio aperto al pubblico*” si deve intendere qualsiasi luogo destinato abitualmente e funzionalmente al commercio delle merci¹³.

In considerazione del bene giuridico tutelato dalla norma (i.e. la certezza degli scambi commerciali), la fattispecie criminosa viene integrata anche nel caso in cui l’acquirente abbia in concreto ricevuto vantaggi economici dalla ricezione del bene diverso rispetto a quello dichiarato o pattuito. La consumazione del reato è, infatti, avulsa dal danno subito dal singolo, proprio perché la finalità della norma ha una portata diversa da quella di tutela del patrimonio dell’acquirente¹⁴.

Come chiaramente indicato nell’articolo in commento, la frode in commercio può anche consistere in una differenza quantitativa tra quanto pattuito e quanto conseguito.

È ammessa la rilevanza del tentativo di frode in commercio, ogni qualvolta vengano posti in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a consegnare all’acquirente cosa diversa da quella pattuita.

Il delitto esaminato è punibile a titolo di dolo generico, essendo sufficiente che l’agente abbia consapevolezza e coscienza di consegnare cosa diversa da quella pattuita.

(iv) **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000”.

L’articolo 517 c.p., prima dell’introduzione dei nuovi articoli 517-ter, 517-quater e 517-quinquies c.p., avvenuta ad opera della Legge n. 99/2009, era l’ultima fattispecie criminosa del Capo dedicato ai delitti contro l’industria e il commercio e completava il quadro normativo del diritto penale sui marchi, anche se l’oggetto giuridico tutelato - come si illustrerà di seguito - non si identificava (così come continua a non identificarsi) con la tutela del marchio.

Il carattere di chiusura della norma si rinviene dal tenore letterale della stessa, laddove, precisa che la disposizione si applica “*se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge*”. Invero, il confine all’applicazione dell’articolo in esame può essere ricavato solo facendo riferimento all’interesse protetto. Infatti, a differenza dalle disposizioni appena menzionate in cui l’oggetto tutelato è il marchio, nell’articolo 517 c.p., l’interesse protetto consiste nella tutela della generalità dei consumatori.

La condotta incriminata si identifica nel porre in vendita o altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali in modo da creare una potenziale insidia nel meccanismo di scelta del consumatore, causata da un’artificiosa equivocità dei segni distintivi circa l’origine, la provenienza e la qualità del prodotto.

I segni distintivi non devono essere né contraffatti, né alterati altrimenti si integrerebbe l’ipotesi di cui all’articolo 474 c.p..

Ai fini dell’integrazione della condotta criminosa di cui all’articolo 517 c.p. (che si ricorda è sussidiaria rispetto alle ipotesi di cui agli articoli 473 c.p. “*Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*” e 474 c.p. “*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*” sopra esaminati), occorre,

¹³ F. Antolisei, *Manuale di diritto penale, parte speciale II*, Giuffrè, Milano, 1982, 660.

¹⁴ Nel caso in cui l’acquirente dovesse subire un danno il rimedio che potrà esperire è l’azione civilistica di dell’*aliud pro alio*.

pertanto, che i marchi (anche non registrati¹⁵) ed i segni distintivi (precedentemente adottati da altri imprenditori) siano imitati in modo da creare confusione nel consumatore di media diligenza¹⁶. La condotta criminosa in esame qualifica il reato di cui all'articolo 517 c.p., come un reato di pericolo concreto. Ciò che, infatti, rileva per la sua integrazione non è la causazione di un danno al consumatore, ma l'idoneità ingannatoria del prodotto imitato.

Per quanto riguarda le definizioni di “*porre in vendita*” o “*mettere in circolazione*”, si precisa che la prima si riferisce a qualsiasi condotta di offerta al pubblico, mentre la seconda si riferisce all'effettiva potenziale disponibilità dei prodotti da parte degli acquirenti, non rileva quindi la mera detenzione da parte del venditore¹⁷.

Quanto invece alla definizione di “*opere dell'ingegno*” e di “*prodotti industriali*”, si rileva che per le prime si intendono le manifestazioni creative dell'intelletto umano che si concretano in opere capaci di essere poste in vendita o in circolazione, mentre per “*prodotti industriali*” si intendono i beni fabbricati su larga scala e quelli di produzione artigianale¹⁸.

Le più recenti pronunce della Suprema Corte¹⁹ sembrano ammettere la configurabilità del tentativo.

Il reato è punibile a titolo di dolo generico: è pertanto sufficiente la consapevolezza e la volontà dell'esposizione in vendita o della messa in circolazione di prodotti con segni mendaci.

(v) **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

L'art. 517-ter, comma 1, c.p. punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando il titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

¹⁵ La dottrina ha rilevato che in questo caso, al contrario di quanto previsto per gli articoli 473 e 474, c.p., la tutela opererebbe anche nell'ipotesi in cui i marchi o i segni distintivi mendaci non siano registrati (M. Ronco - S. Ardizzone - B. Romano, *Cod. Pen. Comm.*, cit., 2301)

¹⁶ M. Ronco - S. Ardizzone - B. Romano, *Cod. Pen. Comm.*, cit., 2302

¹⁷ M. Ronco - S. Ardizzone - B. Romano, *Cod. Pen. Comm.*, cit., 2302

¹⁸ Cassazione Penale, sentenza del 9 giugno 1978.

¹⁹ Cassazione Penale, sez. III, sentenza del 13 novembre 2007, n. 2003 che ha ritenuto configurabile il tentativo di commissione del reato in esame nel rinvenimento di un punzone metallico, per la produzione di prodotti con marchio ingannevole. La detenzione del punzone è stato, infatti, qualificata come fatto inequivocabilmente prodromico alla messa in circolazione di merce con marchio contraffatto.

Il comma 2 della norma in esame sanziona chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al comma precedente.

Il reato, introdotto nel codice penale dalla Legge n. 99/2009, sostituisce quello previsto dall'art. 127, D.Lgs. n. 30/2005, che è stato contestualmente abrogato. La disposizione abrogata aveva come oggetto giuridico la tutela dell'interesse economico del titolare del diritto di privativa industriale; con la riforma esso trasmigra, almeno formalmente, nell'ambito dei delitti contro l'economia pubblica.

Le condotte di fabbricazione, utilizzazione industriale ed introduzione nello Stato erano già punite dall'art. 127 citato; la vendita viene sostituita dalla detenzione per la vendita (con conseguente anticipazione della tutela penale), la condotta di esposizione non è più punita, ma è sostituita dal porre in vendita con offerta diretta ai consumatori; viene poi aggiunta, con una clausola generale, la messa in circolazione dei beni.

Infine, diventa rilevante non solo la violazione di un titolo di proprietà industriale (non necessariamente il marchio) ma, in un'ottica di ampliamento della fattispecie, anche la sua usurpazione ovvero l'utilizzazione di beni originali da parte di chi non ne abbia titolo, come avviene, ad esempio, nel caso di abusi del licenziatario.

La fattispecie è sussidiaria rispetto a quella contemplata dagli articoli 473 e 474 c.p.

2. Le sanzioni previste dall'articolo 25-*bis*.1, D.Lgs. n. 231 del 2001

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-*bis*.1 del D. Lgs. n. 231 del 2001, con riferimento ai reati ritenuti rilevanti per la Società, elencati al precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517- <i>ter</i> c.p.)	Fino a 500 quote	- Interdizione dall'esercizio delle attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513- <i>bis</i> c.p.) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	Fino a 800 quote	

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti contro l'industria ed il commercio individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuto rilevante per MVC, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel Codice Etico e dalle specifiche Procedure:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nella presente Parte Speciale;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari della presente Parte Speciale è fatto divieto, in particolare, di:

- 1) compiere atti di violenza sulle cose o usare mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio dell'industria e del commercio di società concorrenti di MVC;
- 2) compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia nei confronti di società concorrenti di MVC;
- 3) consegnare all'acquirente un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quello concordato.

È fatto altresì obbligo ai Destinatari di:

- (i) verificare la conformità della merce consegnata al cliente rispetto a quanto concordato con lo stesso;
- (ii) verificare il rispetto, l'applicazione e la conformità dei prodotti ai requisiti richiesti dalla legge relativi alla particolare tipologia di merce prodotta e commercializzata;
- (iii) esimersi dal compiere atti di violenza sulle cose o usare mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio dell'industria e del commercio di società concorrenti di MVC;
- (iv) esimersi dal compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia nei confronti di società concorrenti di MVC;
- (v) non applicare prezzi (inclusi eventuali sconti) inferiori ai costi incrementali medi di lungo periodo;
- (vi) non subordinare la vendita di taluni prodotti all'acquisto da parte del cliente anche di altri prodotti vendibili separatamente;
- (vii) evitare discriminazioni non obiettivamente giustificabili tra clienti (è quindi opportuno verificare sempre che la concessione a determinati clienti di sconti o condizioni commerciali più favorevoli rispetto ad altri clienti sia giustificata da risparmi di costo o guadagni di efficienza e fondata su criteri oggettivi e trasparenti);
- (viii) non rifiutarsi di fornire prodotti ai clienti (attuali o potenziali) che ne facciano richiesta salvo il caso in cui il rifiuto sia giustificato da obiettivi interessi commerciali (es: quando l'ordinativo è effettuato da un cliente che non paga o non offre adeguate garanzie di pagamento o di rispettare i propri obblighi contrattuali).

4. Le Aree a Rischio Reato

Nel corso dell'attività di indagine condotta, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, MVC ha provveduto ad individuare le seguenti Aree a Rischio Reato, in relazione ai Delitti contro l'industria e il commercio:

- Gestione vendite;
- Gestione delle attività di *marketing* e comunicazione
- Gestione della produzione e della qualità.

Nel successivo paragrafo 5 sono riepilogate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le principali modalità di commissione dei Delitti contro l'industria e il commercio nell'ambito delle Aree a Rischio individuate, con identificazione delle relative Attività Sensibili, nonché dei soggetti coinvolti.

5. Le singole Aree a Rischio Reato

1. Gestione delle vendite

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Definizione della politica commerciale;
- Gestione dell'anagrafica clienti;
- Gestione dei rapporti con i distributori;
- Gestione dei rapporti con i clienti diretti (negozi e grossisti);
- Partecipazione a bandi pubblici;
- Gestione di prezzi e sconti;
- Gestione ordini di vendita;
- Gestione resi commerciali;
- Gestione omaggi ai clienti;
- Gestione fatturazione attiva (rimando);
- Gestione esportazioni;
- Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale dell'area vendite.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Responsabile Vendite;
2. *Country Manager*;
3. *Export Manager*;
4. *Brand Manager*;
5. Proprietà Aziendale;
6. Ufficio *Customer Care*;
7. Ufficio *Race Division*;
8. Ufficio *Club*;
9. Ufficio Amministrazione;
10. Ufficio Personale;
11. Laboratorio.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Illecita concorrenza con minaccia o violenza** (art. 513-*bis* c.p.); **Frodi contro le industrie nazionali** (art. 514 c.p.); **Frode nell'esercizio del commercio** (art. 515 c.p.); **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** (art. 517 c.p.) e di **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** (art. 517-*ter* c.p.).

In particolare:

- [?]** il reato di **illecita concorrenza con minaccia o violenza** si potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurare, ad esempio nello svolgimento delle attività degli agenti di vendita, qualora venissero compiute azioni di violenza o minaccia nei confronti dei concorrenti (o di soggetti terzi loro riconducibili), ottenendo un vantaggio competitivo per la Società;
- [?]** il reato di **frodi contro le industrie nazionali** si potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurare ponendo in vendita o in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all'industria nazionale;

- [?] la fattispecie di **frode nell'esercizio del commercio** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi concretizzarsi con la consegna all'acquirente di una cosa mobile per un'altra, ovvero nel consegnare una cosa mobile per origine (luogo geografico nel quale la cosa viene prodotta), provenienza, qualità (valore inferiore) o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita. In particolare, la fattispecie potrebbe configurarsi con la consegna di prodotti di qualità, origine e provenienza diversi da quanto dichiarato nei documenti di vendita, con un vantaggio competitivo per la Società;
- [?] il reato di **vendita di prodotti industriali con segni mendaci** si potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurare nel caso di messa in vendita o in circolazione di opere dell'ingegno o di prodotti industriali contraddistinti da nomi, marchi o altri segni distintivi che possano ingannare il consumatore di media diligenza in relazione all'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- [?] il reato di **fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** si potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurare qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di MVC, potendo conoscere l'esistenza di un titolo industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o viola lo stesso.

2. Gestione delle attività di *marketing* e comunicazione

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Sviluppo nuovi prodotti;
- Gestione della comunicazione tramite *internet* e *social media*;
- Gestione della comunicazione tramite i *media* tradizionali;
- Partecipazione o organizzazione di fiere o eventi;
- Gestione materiale pubblicitario;
- Gestione delle sponsorizzazioni;
- Gestione dei rapporti con associazioni ed istituti pubblici;
- Gestione contributi *marketing*.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio *Marketing*;
2. Responsabile *Marketing*;
3. *Brand Manager*;
4. *Country Manager*
5. Ufficio Prodotto;
6. Ufficio acquisti;
7. Ufficio *Race Division*.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

La fattispecie che potrebbe potenzialmente essere realizzata nello svolgimento delle attività sopra menzionate è il reato di **Illecita concorrenza con minaccia o violenza** (art. 513-*bis* c.p.).

In particolare, il reato di **illecita concorrenza con minaccia o violenza** si potrebbe configurare, ad esempio nello svolgimento delle attività degli agenti di vendita, qualora venissero compiute azioni di violenza o minaccia nei confronti dei concorrenti (o di soggetti terzi loro riconducibili), ottenendo un vantaggio competitivo per la Società.

3. Gestione della produzione e della qualità

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Sviluppo di nuovi prodotti;
- Gestione anagrafica articoli;
- Selezione e gestione dei rapporti con i laboratori esterni;
- Gestione del processo produttivo;
- Gestione controllo qualità;
- Gestione etichettatura.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Amministratore Delegato;
2. Chief Financial Officer & Chief Operations Officer;
3. Ufficio Prodotto;
4. Ufficio Modelli e Prototipia;
5. Ufficio Tecnico;
6. Ufficio Produzione;
7. Ufficio Controllo Qualità;
8. Laboratori;
9. Magazzino/Logistica.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

La fattispecie che potrebbe potenzialmente essere realizzata nello svolgimento delle attività sopra menzionate è il reato di **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** (art. 517-ter c.p.).

In particolare, il reato di **fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** si potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurare nel caso di fabbricazione, utilizzo industriale di oggetti o beni realizzati in violazione dei diritti conferiti al titolare o usurpando marchi, segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni o modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti riservate (che attraverso la registrazione o la brevettazione assumono la qualifica di titoli di proprietà industriale).

4. **Gestione dei processi IT**

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Acquisto di beni e servizi informatici;
- Gestione *Information Technology & Security*;
- Sicurezza Logica;
- Sicurezza Fisica;
- Gestione operativa dell'IT;
- Gestione delle modifiche applicative;
- Gestione licenze;
- Trasmissione di informazioni e dati verso Enti Pubblici

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Responsabile IT;
2. Ufficio IT;
3. Tutte le funzioni aziendali.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

La fattispecie che potrebbe potenzialmente essere realizzata nello svolgimento delle attività sopra menzionate è il reato di **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** (art. 517-ter c.p.).

In particolare, il reato di **fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** potrebbe configurarsi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, laddove siano acquistati oggetti o beni realizzati in violazione dei diritti di proprietà industriale. Il rischio, per la Società, potrebbe pertanto astrattamente configurarsi nel caso di scarsi controlli sui beni, ad esempio *hardware* o licenze, acquistati dai fornitori.

6. Norme di comportamento particolare

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate nei precedenti paragrafi, con specifico riferimento ai Delitti contro l'industria e il commercio, MVC ha adottato e attuato specifiche Procedure archiviate in una *Repository* creata *ad hoc*, rinvenibile sul sito *intranet* della Società all'indirizzo  accessibile da parte di tutti i Destinatari.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutte le nuove Procedure, approvate successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza collegandosi all'indirizzo sopra indicato e di rispettarne i termini e le modalità.

SEZIONE 6

REATI SOCIETARI

1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-ter, D.Lgs. n. 231 del 2001

L'articolo 25-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, dal D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38 e da ultimo dalla Legge n. 3 del 2019, richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i “**Reati Societari**”):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.). Tali fattispecie sono trattate nella Sezione 1 della presente Parte Speciale;
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta e della propria struttura organizzativa e di *governance*, MVC ha ritenuto rilevanti i seguenti reati di cui viene riportato il testo integrale e una breve descrizione della fattispecie.

(i) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

Il reato si realizza ad opera di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Quanto al soggetto attivo del reato, si noti che i commentatori sottolineano che questa qualifica “è collegata allo svolgimento delle attività tipiche”, a prescindere dall’investitura formale. Pertanto, “sarà responsabile anche l’amministratore di fatto, il direttore generale di fatto, il sindaco di fatto, il liquidatore di fatto”²⁰.

Si precisa che le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

(ii) Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

La fattispecie di reato sopra richiamata fa riferimento all’art. 2621 c.c. sulle false comunicazioni sociali (di cui al precedente punto (i)) e stabilisce che tale illecito sarà considerato di lieve entità in relazione alla natura e alle dimensioni della società, nonché alle modalità o agli effetti della condotta. Conseguentemente, se il fatto sarà ritenuto di lieve entità, sarà comminata una pena più tenue.

(iii) Impedito controllo (art. 2625 c.c., modificato dall’art. 37, D. Lgs. 39/2010)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 10.329. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58”.

Il comma 1 della norma in esame punisce a titolo di illecito amministrativo l’ostacolo o l’impedimento, realizzati attraverso l’occultamento di documenti o con altri idonei artifici, delle funzioni di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali (ad esempio, collegio sindacale).

Le stesse funzioni ottengono una protezione (mediata) sul piano penale solo qualora dal fatto derivi un danno ai soci, il cui patrimonio è il bene oggetto di tutela della disposizione contenuta nel comma 2.

(iv) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno”.

²⁰ Ciccia, *I nuovi reati societari e finanziari*, Napoli, 2006, p. 27.

La norma disciplina un reato di natura dolosa proprio degli amministratori e tutela l'interesse alla integrità ed effettività del capitale sociale, con garanzia dei creditori e dei terzi.

La fattispecie si realizza nel momento in cui gli amministratori, nonostante non ricorra alcuna delle legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale legislativamente tipizzate, restituiscono ai soci gli apporti destinati a far parte del capitale sociale ovvero liberano gli stessi soci dall'obbligo di eseguire il singolo conferimento.

Il reato può essere realizzato attraverso due modalità di condotta:

- (i) la restituzione dei conferimenti ai soci, che comporta uno svuotamento del capitale sociale precedentemente costituito e può avvenire in modo palese, con trasferimento dell'oggetto del conferimento senza adeguato corrispettivo, oppure, in forma simulata (sia totale che parziale), qualora avvenga un pagamento a fronte di prestazioni inesistenti o di valore inferiore a quanto versato oppure, ancora, con qualsiasi comportamento che possa integrare gli estremi di altre figure di reato (ad esempio, una distribuzione di utili fittizia o di acconti dividendo effettuata con somme prelevate dal capitale sociale);
- (ii) la liberazione dell'obbligo di eseguire i conferimenti, che impedisce la regolare costituzione del capitale. Oggetto di restituzione sono i conferimenti, cioè gli apporti patrimoniali (prestazioni in denaro, crediti e beni in natura) cui i soci si sono obbligati per costituire la dotazione necessaria per lo svolgimento dell'attività sociale.

(v) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge esser distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

La disposizione, che disciplina un reato proprio degli amministratori, mira a tutelare i creditori sociali dalla “menomazione delle loro garanzie, costituite dal capitale e dalle riserve obbligatorie”.

Oggetto materiale del reato sono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Il reato è punibile a titolo sia di dolo che di colpa.

Il comma 2 prevede una speciale causa di non punibilità, consistente nella restituzione degli utili o nella ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

(iv) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.”

La disposizione, che tratta di un reato “proprio”, ossia che può essere commesso esclusivamente da amministratori, mira a tutelare l'integrità del capitale sociale e delle riserve disponibili.

Per integrare la condotta del reato *de quo*, è sufficiente il dolo generico, comprendendo lo stesso la volontà dell'acquisto o della sottoscrizione delle azioni o delle quote proprie ovvero delle azioni e quote della controllante.

(vi) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

La norma mira a tutelare il capitale sociale, in funzione di garanzia delle ragioni dei creditori. Il duplice riferimento normativo alla “violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori” e al “danno cagionato ai creditori” fa propendere la dottrina nel ritenere che per una tutela solo in via mediata del capitale sociale rispetto al primario e diretto interesse patrimoniale dei creditori

Le condotte incriminate consistono nell'effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni da precedenti organismi societari

(vii) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

Il reato contestato alla persona fisica deve corrispondere a quello chiamato a fungere da presupposto per la responsabilità della persona giuridica.

(viii) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati Societari

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001 con particolare riferimento ai soli reati rilevanti per MVC, indicati al precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzione Pecuniaria	S a n z i o n e Interdittiva
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da 200 a 400 quote	Nessuna
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	Da 100 a 200 quote	Nessuna
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.) - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da 200 a 260	Nessuna
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); - Illecita influenza dell'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da 300 a 660	Nessuna

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Societari individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per MVC, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo, dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 1;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- c) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge, nonché dei regolamenti vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, gestione delle scritture contabili e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di MVC.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari della presente sezione della Parte Speciale, sono tenuti, in particolare, a:

- 1) fornire, redigere o trasmettere dati o documenti esatti, corretti, completi e rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione corretta della realtà medesima con riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di MVC;
- 2) comunicare dati ed informazioni, espressamente richiesti dalla normativa vigente, aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di MVC;
- 3) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di MVC.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:

- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti societari di natura patrimoniale, economica e finanziaria;
 - illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di MVC e sull'evoluzione del suo *business*;
- 4) effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate. A questo proposito, è fatto divieto in particolare di:
 - omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificatamente richiesti dalle predette Autorità.

4. L'Area a Rischio Reato

Nel corso dell'attività di indagine condotta, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, MVC ha provveduto ad individuare la seguente Area a Rischio Reato, in relazione ai Reati Societari:

- Gestione amministrazione, contabilità e bilancio.

Nel successivo paragrafo 5 sono riepilogate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le principali modalità di commissione dei Reati Societari nell'ambito dell'Area a Rischio Reato individuata, con identificazione delle relative Attività Sensibili, nonché dei soggetti coinvolti.

5. La singola Aree a Rischio Reato

1. Gestione amministrazione, contabilità e bilancio

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Gestione della contabilità generale;
- Gestione della contabilità clienti / fornitori / personale;
- Gestione recupero crediti;
- Gestione delle provvigioni assegnate agli agenti;
- Gestione della tesoreria;
- Gestione rimborsi spese e carte di credito aziendali;
- Gestione adempimenti fiscali e societari;
- Gestione adempimenti doganali;
- Gestione visite ispettive;
- Formazione e approvazione del bilancio / gestione operazioni straordinarie.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Chief Financial Officer & Chief Operations Officer
2. Responsabile Amministrazione e Finanza;
3. Ufficio Amministrazione;
4. Ufficio Crediti;
5. Ufficio Commerciale;
6. Tutte le funzioni aziendali che trasmettono dati finanziari.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.); **Fatti di lieve entità** (art. 2621-bis c.c.); **Impedito controllo** (art. 2625 c.c.); **Indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.); **Illegale ripartizione di utili e riserve** (art. 2627 c.c.); **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.); **Operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.); **Formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.); **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.).

In particolare:

- [?]** il reato di **false comunicazioni sociali** potrebbe astrattamente configurarsi per la Società nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale falsifichi i dati contenuti nelle voci di bilancio di esercizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso l'imputazione a sistema contabile di dati non corretti), alterando la valutazione di uno o più elementi di bilancio, con l'intento di ingannare i soci o i creditori al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- [?]** il reato di **impedito controllo** potrebbe astrattamente configurarsi per la Società nell'ipotesi in cui gli amministratori e/o i loro diretti collaboratori occultino documenti ponendo in essere una condotta non corretta e trasparente in relazione alla richiesta di determinate informazioni da parte del Collegio Sindacale e/o dei soci;
- [?]** il reato di **indebita restituzione dei conferimenti** potrebbe astrattamente configurarsi nell'ipotesi in cui gli amministratori della Società restituiscano ai soci conferimenti o anticipazioni, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, al fine di ridurre il patrimonio imponibile nelle dichiarazioni dei redditi della società;

- [?] il reato di **illegale ripartizione degli utili e delle riserve** si potrebbe astrattamente configurare per la Società, a mero titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
- ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, attuata anche mediante la falsificazione, l'alterazione o la distruzione dei documenti di rendicontazione;
 - ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere per legge distribuite, attuata anche mediante la falsificazione, l'alterazione o la distruzione dei documenti di rendicontazione;
- [?] il reato di **illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante** potrebbe realizzarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di MVC acquista o sottoscrive azioni o quote, fuori dai casi previsti dalla legge, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale di MVC e delle riserve non distribuibili per legge;
- [?] il reato di **operazioni in pregiudizio dei creditori** potrebbe astrattamente configurarsi nell'ipotesi di operazioni fittizie sul capitale sociale al fine di distrarre risorse che sarebbero legittimamente spettanti ai creditori;
- [?] il reato di **formazione fittizia del capitale** si potrebbe astrattamente configurare laddove gli amministratori e i soci conferenti ponessero in essere almeno una delle seguenti quattro condotte:
- attribuire (o far attribuire) azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
 - sottoscrivere (o far sottoscrivere) reciprocamente azioni o quote;
 - sopravvalutare (o far sopravvalutare) in modo rilevante i conferimenti di beni in natura o di crediti;
 - sopravvalutare (o far sopravvalutare) in modo rilevante, nel caso di trasformazione sociale, il patrimonio della società;
- [?] il reato di **illecita influenza sull'assemblea** si potrebbe astrattamente configurare nell'ipotesi di simulazione o fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, anche in concorso con altri soggetti.

6. Norme di comportamento particolare

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate nei precedenti paragrafi, con specifico riferimento ai Reati Societari, MVC ha adottato e attuato specifiche Procedure archiviate in una *Repository* creata *ad hoc*, rinvenibile sul sito *intranet* della Società all'indirizzo  accessibile da parte di tutti i Destinatari.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutte le nuove Procedure, approvate successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza collegandosi all'indirizzo sopra indicato e di rispettarne i termini e le modalità.

SEZIONE 7

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1. Le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*quiquies*, D.Lgs. n. 231 del 2001

L'articolo 25-*quiquies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228, successivamente integrato dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 172, successivamente integrato dall'articolo 6, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199 richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i “**Delitti contro la personalità individuale**”):

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quiquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.c.);
- adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta e della propria struttura organizzativa e di *governance*, MVC ha ritenuto rilevante il seguente reato di cui viene riportato il testo integrale e una breve descrizione della fattispecie.

(i) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500,00 a 1.000,00 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000,00 a 2.000,00 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.”

Tale articolo è stato introdotto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito poi dalla l. 14 settembre 2011, n. 148.

L'intermediazione richiama la condotta di chi che si rivolge ad un soggetto terzo, l'intermediario, per ottenere mere prestazioni di lavoro da parte di altri soggetti posti a disposizione dallo stesso intermediario.

Lo stato di bisogno ricorre quando il soggetto passivo, pur non versando in assoluta indigenza, si trovi in condizioni anche temporanee di estrema criticità, tali da rendergli impossibile il provvedere alle proprie esigenze elementari.

2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti contro la personalità individuale

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-*quiquies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 con particolare riferimento al solo reato rilevante per MVC, indicato al precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603- <i>bis</i> c.p.)	Da 400 a 1000 quote	Per un periodo non inferiore a un anno: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti contro la personalità individuale individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per MVC, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo, dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 1;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- c) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge, nonché dei regolamenti vigenti;
- d) assicurarsi che le attività concesse in subappalto non possano integrare la fattispecie di reato indicata nel precedente paragrafo 1.

A tutti coloro che, a qualsiasi titolo, sono coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato della presente Parte Speciale è inoltre fatto espresso obbligo di regolare i rapporti con le agenzie interinali / somministrazione di lavoro ed utilizzo dei lavoratori somministrati tramite specifici contratti che prevedano clausole contrattuali standard riguardanti:

- l'obbligo di corrispondere retribuzioni in linea rispetto alla quantità e qualità di lavoro prestato e conformi rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il divieto di fare ricorso al lavoro forzato e a minori in età non lavorativa;
- il rispetto delle normative di legge relative allo svolgimento delle prestazioni lavorative in linea con il normale orario di lavoro e al godimento di ferie, riposi, permessi e congedi (es. matrimoniale, maternità, ecc.) e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;
- l'utilizzo di metodi di sorveglianza e assegnazione di situazioni alloggiative dignitose e non degradanti.

4. Le Aree a Rischio Reato

Nel corso dell'attività di indagine condotta, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, MVC ha provveduto ad individuare le seguenti Aree a Rischio Reato, in relazione ai Delitti contro la personalità individuale:

- Gestione delle vendite;
- Gestione del personale.

Nel successivo paragrafo 5 sono riepilogate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le principali modalità di commissione dei Delitti contro la personalità individuale nell'ambito delle Aree a Rischio individuate, con identificazione delle relative Attività Sensibili, nonché dei soggetti coinvolti.

5. Le singole Aree A Rischio Reato

1. Gestione delle vendite

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Definizione della politica commerciale;
- Gestione dell'anagrafica clienti;
- Gestione dei rapporti con i distributori;
- Gestione dei rapporti con i clienti diretti (negozi e grossisti);
- Partecipazione a bandi pubblici;
- Gestione di prezzi e sconti;
- Gestione ordini di vendita;
- Gestione resi commerciali;
- Gestione omaggi ai clienti;
- Gestione fatturazione attiva (rimando);
- Gestione esportazioni;
- Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale dell'area vendite.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Responsabile Vendite;
2. *Country Manager*;
3. *Export Manager*;
4. *Brand Manager*;
5. Proprietà Aziendale;
6. Ufficio *Customer Care*;
7. Ufficio *Race Division*;
8. Ufficio *Club*;
9. Ufficio Amministrazione;
10. Ufficio Personale;
11. Laboratorio.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

La fattispecie che potrebbe potenzialmente essere realizzata nello svolgimento delle attività sopra menzionate è il reato di **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (art. 603-*bis* c.p.).

In particolare, il **reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di MVC reclutassero, utilizzassero, assumessero o impiegassero manodopera al fine di destinarla al lavoro in condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del reato di cui sopra, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali;
2. reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, periodi di riposo, aspettativa obbligatoria, ferie;
3. sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4. sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

2. Gestione del personale

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Ricerca e selezione del personale;
- Gestione anagrafica dipendenti;
- Gestione presenze, ferie e straordinari;
- Elaborazione e pagamento degli stipendi;
- Gestione rimborsi spese;
- Gestione adempimenti connessi all'amministrazione del personale;
- Gestione formazione.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Responsabile Ufficio Risorse Umane;
2. Ufficio Risorse Umane;
3. Ufficio Amministrazione;
4. Responsabili di funzione.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

La fattispecie che potrebbe potenzialmente essere realizzata nello svolgimento delle attività sopra menzionate è il reato di **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (art. 603-*bis* c.p.).

In particolare, il **reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di MVC reclutassero, utilizzassero, assumessero o impiegassero manodopera al fine di destinarla al lavoro in condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del reato di cui sopra, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali;
2. reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, periodi di riposo, aspettativa obbligatoria, ferie;
3. sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4. sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

6. Norme di comportamento particolare

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate nei precedenti paragrafi, con specifico riferimento ai Delitti contro la personalità individuale, MVC ha adottato e attuato specifiche Procedure archiviate in una *Repository* creata *ad hoc*, rinvenibile sul sito *intranet* della Società all'indirizzo  accessibile da parte di tutti i Destinatari.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutte le nuove Procedure, approvate successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza collegandosi all'indirizzo sopra indicato e di rispettarne i termini e le modalità.

SEZIONE 8

OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

1. Le finalità della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, nonché dai soggetti che a vario titolo intervengono nelle aree a rischio reato, così come individuate nel successivo paragrafo 4.

Obiettivo della presente Parte Speciale consiste nel fare in modo che, i Destinatari agiscano in modo professionale e corretto e nel pieno rispetto della legge, adottando regole di condotta conformi a quanto prescritto nel presente Modello e nei suoi Protocolli Organizzativi²¹, contenenti l'insieme dei doveri e delle responsabilità a loro carico, al fine di impedire il verificarsi dei reati contemplati nell'art. 25-*septies* del D. Lgs. n. 231 del 2001.

In particolare, nel prosieguo della presente Parte Speciale, si procederà a:

- a) individuare ed illustrare le fattispecie di reato in violazione della normativa relativa alla tutela dell'igiene e della salute e sicurezza sul lavoro per la quale, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per la Società, è prevista la responsabilità amministrativa in capo a MVC;
- b) individuare i principi generali, le principali regole di comportamento e le Procedure che i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione della presente Parte Speciale;
- c) indicare, in particolare, gli obblighi che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione della presente Parte Speciale per quanto inerente ai reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro, anche in ragione di specifiche previsioni del D. Lgs. n. 81 del 2008 (Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei luoghi di lavoro, di seguito, per brevità, anche “TUS”);
- d) fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

²¹ Sono Protocolli Organizzativi il Modello di Organizzazione e Gestione ex art. 30, TUS in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le Procedure in esso richiamate.

2. Le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies, D. Lgs. n. 231 del 2001

La presente Sezione della Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito, per brevità, i “**Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro**”) introdotti dall'art. 9 della L. n. 123 del 2007, in forza del quale la responsabilità amministrativa per gli Enti deriva a seguito della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da violazione delle norme antinfortunistiche e di quelle relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In questa sede, è opportuno ricordare che l'art. 30 del TUS ha stabilito il contenuto minimo essenziale del modello organizzativo, disponendo che:

“Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS

18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'art. 6.

La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'art. 11”.

La summenzionata norma, pertanto, postula la necessità che, per espressa volontà del Legislatore, debbano essere considerate “a rischio” e debbano essere quindi presidiate, a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati, le aree e le attività indicate ed interessate dall’articolo stesso.

In tema di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’art. 25-septies del Decreto, prevede e regola i casi di “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.

Ai sensi dell’art. 25-septies del Decreto:

“In relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.

Ai sensi dell’art. 55, comma 1 e 2, TUS:

“1. È punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

- a) per la violazione dell'art. 29, comma 1;*
- b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b, o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.*

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

- a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);*
- b) in aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'art. 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;*

- c) *per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200, uomini giorno.”*

Le sanzioni a carico dell'Ente, che operi alle condizioni previste dall'art. 55, comma 2, TUS, sono perciò più severe laddove siano mancate:

- la valutazione dei rischi;
- l'adozione del Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito, anche il “DVR”).

Il reato di omicidio colposo (*art. 589 c.p.*) e quello di lesioni personali colpose gravi e gravissime (*art. 590 c.p.*) si configurano per il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure di aver cagionato, per colpa, una lesione personale dalla quale è derivata una malattia grave²² o gravissima²³.

Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In genere, i reati considerati dal Decreto sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto agente e i cui effetti sono da quest'ultimo previsti e voluti come conseguenza diretta della propria azione od omissione.

I reati considerati in questa Sezione della Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti da parte dell'autore del reato, e pertanto la funzione di esimente del modello organizzativo, è svolta tramite l'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del TUS, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal modello organizzativo.

Il fatto che il presupposto per la responsabilità dell'ente sia ancorato ad un fatto colposo e non doloso comporta la necessità di valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa.

In particolare, l'ottenimento di un vantaggio o il soddisfacimento di un interesse dell'Ente non scaturiscono quali diretta conseguenza della morte o delle lesioni, ma dall'utilità conseguita (ad esempio in termini di risparmio di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all'evento.

I reati considerati nell'art. 25-*septies* del Decreto sono riportati di seguito:

²² In forza del disposto di cui all'art. 583, comma 1, c.p.: *“la lesione personale è grave, e si applica la pena da tre a sette anni:*

- 1) *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (...).”*

²³ In forza del disposto di cui all'art. 583, comma 2, c.p.: *“la lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:*

- 1) *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 2) *la perdita di un senso;*
- 3) *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- 4) *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.”*

(i) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”.

(ii) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

3. **Le sanzioni previste in relazione ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'art. 25-*septies* del Decreto a carico della Società qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo 2, derivi alla Società un interesse o un vantaggio, sia pur non direttamente correlato alla commissione delle fattispecie di reato individuate dal Decreto, per le ragioni illustrate nel precedente paragrafo 2.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
– Omicidio colposo (art. 589 del codice penale) con violazione dell'art. 55, comma 2, del TUS	1000 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi <u>Da tre mesi a un anno</u>
– Omicidio colposo (art. 589 del codice penale) con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Da 250 a 500 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi <u>Da tre mesi a un anno</u>
– Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, 3° comma del codice penale)	Fino a 250 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi <u>Fino sei mesi</u>

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

4. Le Aree a Rischio Reato

Al fine di garantire il più elevato grado di sicurezza tecnicamente possibile, le Aree a Rischio Reato che MVC ha individuato in relazione alle fattispecie di cui all'art. 25-*septies* del Decreto si riferiscono alla totalità delle funzioni e delle aree operative della Società.

Nonostante le sostanziali difficoltà di circoscrivere soltanto ad alcune specifiche funzioni o aree operative il rischio di commissione di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, quindi, di collegare in via generale a singole funzioni/attività aziendali il rischio di commissione degli illeciti considerati dal Decreto, l'analisi dell'operatività aziendale ha messo in luce che tra le attività rilevanti possono individuarsi le seguenti Aree a Rischio Reato prioritarie:

- A. **pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, della sicurezza e igiene sul lavoro;**
- B. **individuazione della struttura interna in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;**
- C. **individuazione e valutazione dei rischi in tema di salute²⁴, sicurezza e igiene sul lavoro;**
- D. **attività di informazione e formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;**
- E. **gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;**
- F. **gestione dell'emergenza e del Primo Soccorso;**
- G. **rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.**

Le Aree a Rischio Reato di cui si discute, in considerazione del fatto che possono coinvolgere anche determinate attività per cui sono richiesti specifici adempimenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, potrebbero assumere rilevanza ai fini della possibile configurazione dei reati in esame, se e nella misura in cui gli adempimenti in questione non vengano correttamente assolti.

In particolare, nell'ambito delle suddette Aree a Rischio Reato, possono individuarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti adempimenti in materia di sicurezza previsti dal TUS e, in generale, dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale che debbono provvedere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- gestione della struttura organizzativa preposta allo svolgimento delle attività correlate alla salute e sicurezza sul lavoro;
- individuazione dei rischi per la sicurezza, redazione ed aggiornamento, ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 TUS, del DVR con riferimento, in particolare a:
 - analisi dei rischi specifici connessi alle attività svolte presso i luoghi di lavoro;
 - analisi dei rischi presenti negli ambienti di lavoro in cui si svolgono le attività di MVC e la specificazione dei criteri adottati per la valutazione stessa;

²⁴ Nel *genus* della sicurezza è ricompreso l'ambito della security.

- individuazione e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi idonei ad eliminare i rischi connessi alle attività svolte e quelli presenti sui luoghi di lavoro;
- definizione e monitoraggio dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di aggiornamento, formazione e informazione in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro;
- gestione delle azioni correttive poste in essere a seguito dei rilievi emersi;
- attività di informazione di tutti i soggetti che possano trovarsi presso le sedi di MVC;
- gestione o coinvolgimento in attività da svolgersi in regime di appalto con riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 26 TUS ed, in particolare: (i) all'individuazione e prevenzione dei rischi derivanti da interferenze delle lavorazioni e alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (“**DUVRI**”) nonché (ii) alla corretta individuazione degli appaltatori e all'attività di promozione del coordinamento e della cooperazione cui sono comunque onerati tutti i subappaltatori;
- rapporti con i soggetti terzi coinvolti nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro e gestione degli acquisti di dispositivi di protezione, collettivi ed individuali, e di tutti i beni che possano influire sulla sicurezza;
- gestione di tutti i rischi in materia di sicurezza e salute sul lavoro nonché di ogni eventuale rischio trasversale, cui possano essere sottoposti i Dipendenti e/o i Consulenti e/o i Collaboratori nonché i soggetti che prestano l'attività in nome e per conto di terzi di volta in volta presenti nei locali aziendali;
- individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
- individuazione del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- definizione e funzionamento del sistema di gestione della sicurezza in conformità alla normativa vigente;
- gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali in caso di visita ispettiva e predisposizione/invio della documentazione richiesta;
- analisi e studio delle normative in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro;
- rilevazione ed analisi di dati e informazioni con riferimento ai principali eventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- coinvolgimento/gestione dei rapporti con i soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio per gli aspetti e gli adempimenti che riguardano la salute e sicurezza sul lavoro;
- rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni nonché degli aspetti connessi con la normativa ambientale;
- gestione degli approvvigionamenti correlati all'adeguamento dei luoghi di lavoro rispetto a quanto previsto dalla legge;

- svolgimento di incarichi che comportano l'introduzione di personale di MVC presso strutture operative di Clienti e di terzi.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio Reato in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché delle relative specificazioni correlate a singoli adempimenti, potranno essere disposte dal Datore di Lavoro per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente ad eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole sedi operative aziendali.

Assumono una particolare rilevanza, ai fini della salvaguardia della salute e sicurezza nel luogo di lavoro, tutte le decisioni di politica aziendale che definiscono gli impegni di MVC in questo settore con riferimento, in particolare, agli obiettivi prefissati in sede di riunione periodica di cui all'art. 35 TUS, i cui verbali devono, pertanto, considerarsi parte del Modello.

Le scelte organizzative interne devono essere tali da assicurare la miglior competenza e professionalità dei soggetti incaricati a vario titolo di cooperare per garantire la sicurezza e salubrità del luogo di lavoro, nonché piena certezza circa i compiti e le deleghe loro conferite.

Tali processi sono formalizzati da MVC e sono periodicamente da sottoporre a monitoraggio da parte dell'OdV.

5. Possibili modalità di realizzazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'illecito penale, di cui alla presente sezione della Parte Speciale, può essere commesso mediante qualsiasi tipologia di condotta, purché la stessa si traduca in una violazione delle norme esistenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché venga ritenuto sussistente il nesso causale tra la condotta medesima e l'evento di omicidio o lesioni personali colpose.

Pertanto, di seguito un elenco delle possibili modalità di realizzazione degli illeciti in materia di sicurezza sul lavoro, nell'ambito delle Aree a Rischio Reato identificate, da intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo, essendo pressoché impossibile riuscire ad individuare tutte le possibili condotte dei Destinatari, che possono contribuire alla realizzazione dell'illecito penale di cui alla presente Parte Speciale:

A. sistema di nomine in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro

- assegnazione di responsabilità, poteri decisionali e di spesa a soggetti non in possesso dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza;
- mancato riconoscimento di un'adeguata autonomia di spesa a soggetti che rivestono ruoli di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- mancato conferimento di adeguati poteri organizzativi, di gestione e controllo a soggetti che rivestono ruoli di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- erronea individuazione di soggetti tecnicamente competenti e chiamati a svolgere incarichi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

B. individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro

- omessa o carente valutazione dei rischi per la sicurezza presenti sul luogo di lavoro, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
- omessa o carente individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione adottati;
- valutazione dei rischi eseguita da persone tecnicamente non competenti;
- omessa o carente individuazione delle procedure per l'attuazione delle programmate misure di sicurezza;

C. attività di informazione/formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro

- mancata e/o inadeguata formazione e informazione dei Dipendenti e/o dei Consulenti e/o dei Medici;
- mancata formazione dei soggetti che rivestono ruoli di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- mancata e/o inadeguata formazione e informazione in merito ai rischi specifici dei dipendenti di appaltatori, tenuti a svolgere la propria attività presso la sede centrale o le sedi secondarie;

D. valutazione dei rischi e periodici aggiornamenti

- mancata e/o inadeguata valutazione dei rischi;

- valutazione dei rischi eseguita da persone tecnicamente non competenti;
- mancata e/o inadeguata gestione e valutazione del piano emergenze e primo soccorso;
- mancato presidio di un possibile rischio individuato.

6. Norme di comportamento generale nelle Aree a Rischio Reato

Nell'ambito della presente Sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutti i Destinatari del Modello nello svolgimento di tutte le attività rilevanti alla luce della normativa sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

Le norme di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, all'osservanza delle norme antinfortunistiche. La normativa vigente individua i seguenti soggetti quali garanti *ex lege*, per quanto di rispettiva competenza, dell'obbligo di sicurezza: Datore di Lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori.

Per quanto concerne, nello specifico, il Datore di Lavoro, l'art. 17, TUS prevede in capo al medesimo i seguenti obblighi quali indelegabili ad altri soggetti:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 29, TUS;
- b) la designazione del responsabile di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito, anche, l'“**RSPP**”).

Fatta eccezione per quanto stabilito dall'art. 17, TUS, l'art. 16²⁵, TUS prevede che, tramite lo strumento della delega di funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo, il Datore di Lavoro possa delegare, l'esecuzione degli obblighi di sicurezza a soggetti che presentino i requisiti stabiliti dalla normativa. I soggetti delegati dal Datore di Lavoro possono a loro volta sub-delegare l'esecuzione degli obblighi di sicurezza nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 16 TUS e nei limiti previsti dal comma 3-*bis* del medesimo articolo.

²⁵ Art. 16, TUS, *Delega di funzioni*

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
 - a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. La delega di funzioni di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al precedente periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica di cui all'art. 30, comma 4.
- 3-*bis* Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al periodo precedente non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Datore di Lavoro e dirigenti sono tenuti all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 18²⁶, TUS, nel quadro della più ampia previsione dell'art. 2087 cc, qualificata quale norma di chiusura del sistema con riferimento alla portata degli obblighi di sicurezza posto *ex lege* in capo al Datore di Lavoro.

²⁶ Art. 18, TUS *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
 - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
 - e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
 - g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
 - h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
 - m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 - o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda.
 - p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
 - q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 - r) comunicare in via telematica all'INAIL, o all'IPSEMA, nonché per il loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Per quanto concerne gli obblighi di sicurezza posti dalla normativa vigente in capo a preposti e lavoratori

sono compiutamente disciplinati rispettivamente dagli articoli 19²⁷ e 20

²⁷ Art. 19, TUS *Obblighi del preposto*

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

²⁸ TUS.

Infine, ai sensi dell'art. 31, TUS, il Datore di Lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione, procedendo alla nomina del RSPP, individuando un soggetto interno all'azienda o al sito produttivo ovvero esterno, in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero del sito produttivo, siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32, TUS.

Principi generali

La presente Sezione della Parte Speciale prevede l'espresso divieto, per tutti i Destinatari del Modello adottato da MVC, di:

²⁸ Art. 20, TUS *Obblighi dei lavoratori*

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché' qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi.

- a) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies* del Decreto);
- b) porre in essere comportamenti imprudenti, neglienti od imperiti che possano costituire un pericolo per la salute e la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- c) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente evolversi come tali;
- d) rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- e) svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari e strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- f) omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
- g) rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti i soggetti preposti all'attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - sono tenuti ad assicurare:

- a) il rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;
- b) l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
- d) il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- e) le attività di sorveglianza sanitaria;
- f) le attività di formazione e informazione del personale;
- g) le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del personale;
- h) l'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- i) le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Al fine di realizzare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro coerente, che integri al suo interno la tecnica, l'organizzazione e le condizioni del lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro, MVC provvede a predisporre:

- 1) idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui ai precedenti punti da a) ad i);

- 2) un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;
- 3) un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati in materia di sicurezza e del medesimo Modello;
- 4) un idoneo sistema che garantisca che le misure adottate siano di volta in volta idonee a garantire il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.

Il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La presente Sezione della Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro ai fini sicurezza;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini sicurezza, dai dirigenti e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro ai fini sicurezza, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed agli altri soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

Regole di comportamento

É fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, presi individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies* del Decreto).

In particolare, è fatto divieto di:

- alterare, modificare e/o manomettere i sistemi di protezione individuale e/o sistemi di protezione installati sui macchinari/strumenti di lavoro;
- utilizzare e/o far utilizzare macchinari e/o strumenti che non siano in buono stato manutentivo o che non abbiano subito le validazioni richieste per legge, ove necessarie.

É fatto, altresì, divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle Procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale, ovvero ad altre disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

In particolare, con riferimento ai Terzi:

- gli **appaltatori** devono: (i) garantire la propria idoneità tecnico-professionale con riferimento ai lavori da eseguire; (ii) recepire le informazioni fornite da MVC in merito ai rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da MVC; (iii) cooperare e coordinare con MVC nell'individuazione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli interventi necessari al fine di prevenire i rischi sul lavoro a cui sono esposti i soggetti coinvolti, anche indirettamente, nell'esecuzione dei lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- i **fornitori** devono vendere, noleggiare e concedere in uso esclusivamente strumenti ed attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti che siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- gli **installatori**, infine, devono attenersi alle istruzioni fornite dai fabbricanti dei prodotti da installare, con particolare riferimento alle misure e agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda i Lavoratori, ai sensi di quanto previsto dal TUS, ogni individuo deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

I Lavoratori devono in particolare:

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, ai dirigenti o ai preposti le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,

adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

In conformità alle previsioni dell'art. 30 TUS, MVC adotta Procedure specifiche e un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (di seguito “**SGSL**”). Detto SGSL costituisce parte integrante del presente Modello e, pertanto, viene qui espressamente richiamato.

Al fine di garantire il costante presidio dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, le Procedure Specifiche e il SGSL adottati da MVC potranno nel tempo essere soggetti a modifiche integrative e/o migliorative, laddove necessario.

Con l'adozione del SGSL la Società provvede a:

- definire la politica della sicurezza;
- definire gli obiettivi di sicurezza per tutte le funzioni aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza;
- definire i parametri oggettivi in base ai quali valutare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza (quali a titolo esemplificativo: il numero dei quasi incidenti riscontrati, il numero degli infortuni occorsi);
- diffondere la cultura della sicurezza mediante il coinvolgimento periodico di tutti i lavoratori.

Le funzioni operative e le attività aziendali finalizzate a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro sono formalizzate mediante apposite Procedure.

7. Procedure previste dalla legge

Tra le procedure previste dalla Legge, si fa riferimento, in primo luogo, alla valutazione dei rischi e alla relativa documentazione quale:

- DVR, ai sensi degli articoli 17, 28 e 29 TUS, con riferimento alle sedi della Società;
- documentazione di aggiornamento dell'analisi dei rischi individuata nella parte generale del DVR;
- ulteriore documentazione prevista e richiamata nel DVR;
- documentazione relativa ai corsi di formazione ed all'aggiornamento del personale;
- piano sanitario e documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria del personale;
- piano di emergenza e di gestione delle emergenze;
- verifica periodica degli impianti;
- procedure relative alla gestione degli appalti;
- procedure relative alla gestione degli acquisti di apparecchiature, attrezzature e impianti da installare nei luoghi di lavoro;
- procedure di gestione dei rischi alla salute e sicurezza dei dipendenti distaccati presso luoghi di lavoro estranei alla disponibilità giuridica della Società;
- DUVRI per l'esecuzione di lavori in regime di appalto in presenza di rischi interferenziali.

Al fine di consentire l'agevole lettura della presente Sezione della Parte Speciale non si ritiene opportuno riportare, se non per sommi capi nel successivo paragrafo 8, il contenuto della documentazione citata, che si intende tuttavia integralmente richiamata e facente parte del Modello.

Le attività di natura organizzativa sono formalizzate nei documenti previsti per ciascuna funzione aziendale e che devono intendersi, altresì, come facenti parte del Modello.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento a:

- organigramma e funzionigramma della sicurezza;
- verbali delle riunioni periodiche di analisi delle criticità emerse durante le attività di monitoraggio o in base alle segnalazioni di varia fonte;
- verbali delle riunioni con i rappresentanti sindacali.

Le attività di sorveglianza sanitaria e di primo soccorso medico sono formalizzate secondo quanto previsto dal DVR a cura del Medico Competente, il quale esegue l'aggiornamento periodico delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori ed esegue le visite mediche sulla base dello scadenziario fornito dalla Società Sma Service S.r.l..

L'attività di formazione ed informazione dei lavoratori così come quelle di vigilanza sono state predisposte ed attuate secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

MVC procede regolarmente alla formalizzazione delle acquisizioni di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge nel rispetto delle normative vigenti per ciascuna di esse e secondo le singole procedure previste.

Ogni cartella sanitaria viene custodita dal Medico Competente tramite un sistema di archiviazione digitale all'interno del sistema gestionale "Cartsan".

MVC procede periodicamente alla verifica di tutte le Procedure adottate mediante le modalità previste nel DVR.

In materia di organizzazione ai fini della sicurezza, MVC si è strutturata in modo tale da garantire un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

In particolare, tale struttura è analiticamente indicata nei DVR di MVC con riferimento ai rischi propri delle attività svolte dai dipendenti.

L'organigramma sicurezza di MVC è riassunto, nelle sue funzioni fondamentali, nel paragrafo che segue.

8. Procedure specifiche predisposte da parte di MVC per il presidio delle Aree a Rischio Reato

A) Pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, della sicurezza e igiene sul lavoro.

La Società ha la propria sede in Fonzaso (BL), Via Guglielmo Marconi n. 81/83 (di seguito la “Sede”) ha, inoltre, n. 2 unità locali, delle quali: (i) n. 1 sita in Feltre (BL), Via Camp Lonc, n. 4; (ii) n. 1 sita in Fonzaso (BL), Zona Industriale Snc.

MVC ha identificato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b), il Datore di Lavoro ai fini sicurezza nella persona del Dott. Alessio Cremonese, Consigliere Delegato della Società, e nella persona del Dott. Luca Savio, Procuratore Speciale della Società Manifattura MVC S.p.A..

La gestione della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro dei dipendenti di MVC, viene attuata secondo le seguenti modalità:

- i. le funzioni aziendali preposte (i) all’esecuzione degli obblighi in tema di salute e sicurezza sul lavoro, (ii) alle attività di verifica sull’esecuzione dei sopradetti obblighi e (iii) al funzionamento delle Procedure in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro richiamate nel presente Modello e nel MOG, adottato dalla Società, sono, per quanto di rispettiva competenza: la Funzione preposta, il RSPP, il Medico Competente, il RLS, la Squadra di Primo Soccorso ed Antincendio;
- ii. le responsabilità, le competenze e i poteri attribuiti alle funzioni aziendali di cui al precedente punto sono stati definiti mediante appositi documenti di nomina.

L’attività di vigilanza: (i) sul rispetto di quanto previsto dal Modello e dalle Procedure che ne costituiscono parte integrante, (ii) sul rispetto delle istruzioni di MVC in materia di salute e sicurezza sul lavoro è affidata alla funzione preposta, la quale è destinataria di periodiche formali informazioni da parte del Datore di Lavoro in merito all’adempimento degli obblighi di sicurezza in relazione alle unità aziendali.

L’attività di verifica sul rispetto: (i) di quanto previsto dall’art. 26, TUS, (ii) di quanto previsto dal Modello e dalle Procedure che ne costituiscono parte integrante, (iii) delle istruzioni di MVC in tema di salute e sicurezza sul lavoro da parte del personale non dipendente, ovvero di soggetti terzi coinvolti, anche indirettamente, nell’esecuzione di lavori presso ogni sede aziendale da eseguire in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione, è in capo al Datore di Lavoro.

Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Datore di Lavoro ha provveduto alla valutazione dei rischi ed alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (“RSPP”) nella persona del Dott. Gabriele Fent.

Medico Competente e sorveglianza sanitaria

Al fine di assolvere gli adempimenti previsti dagli artt. 38 ss. TUS in materia di sorveglianza sanitaria presso la Sede e presso il Centro Federale sono stati nominati: (i) n. 1 Coordinatore, nella persona del Dott. Gianluigi Lazzarini; (ii) n. 2 Medici Competenti (di seguito anche il “MC”), nelle persone della Dott.ssa Francesca Benedetti e Dott.ssa Daniela Cerrati.

I MC sono coinvolti con le altre funzioni aziendali competenti nell'attuazione degli obblighi di sicurezza e nella valutazione dei rischi.

Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza

Nel rispetto dei requisiti prescritti dall'art. 47 TUS, è stato eletto n. 1 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ("RLS"), nella persona della Dott.ssa Giulia Zannin, laureata in tecniche della prevenzione, cui è stata regolarmente impartita la formazione prevista dall'art. 37 TUS.

B) Individuazione della struttura interna in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

Con verbale del CdA del 10/12/18, MVC ha identificato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b)²⁹, il Datore di Lavoro ai fini sicurezza nella persona del Dott. Alessio Cremonese, Consigliere Delegato della Società Manifattura MVC S.p.A. MVC ha inoltre identificato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b)³⁰, il Datore di Lavoro ai fini sicurezza nella persona del Dott. Luca Savio, Procuratore Speciale della Società Manifattura MVC S.p.A.

Nel Modello sono stati identificati i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, le rispettive responsabilità e competenze e il coordinamento funzionale finalizzato all'attuazione degli obblighi relativi alla salute e sicurezza del lavoro.

C) Individuazione e valutazione dei rischi in tema di salute, sicurezza³¹ e igiene sul lavoro

Valutazione dei rischi

Il Datore di Lavoro ha provveduto alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28, TUS.

Il Modello adottato dalla Società prevede:

- (i) i criteri e i metodi utilizzati per identificare i rischi e i pericoli nei luoghi di lavoro;

²⁹ Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per «Datore di Lavoro»: "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il Datore di Lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo".

³⁰ Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per «Datore di Lavoro»: "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il Datore di Lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo".

³¹ Nel *genus* della sicurezza è ricompreso l'ambito della security.

(ii) i criteri per provvedere all'aggiornamento e alla revisione periodica della valutazione dei rischi.

D) **Attività di informazione e formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro.**

Informazione

MVC ha provveduto a informare preposti e lavoratori dei rispettivi obblighi e delle rispettive responsabilità in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, TUS.

Formazione

Conformemente alle disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro, infine, tutti i dipendenti, nell'ambito delle mansioni e delle attività assegnate, nonché delle relative competenze, svolgono un ruolo nell'ambito della attuazione degli obblighi di sicurezza ed hanno, a riguardo, ricevuto apposita formazione da parte di MVC, in conformità alle previsioni dell'art. 37 TUS.

Nel dettaglio, la Società prevede a definire i contenuti e le modalità della formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro in relazione al ruolo assunto dagli individui all'interno della struttura societaria.

E) **Gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro.**

MVC attraverso i soggetti individuati nel MOG, dà compiuta esecuzione agli obblighi di sicurezza, mediante: (i) l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate nei DVR, (ii) il rispetto dei programmi delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, contenuti nei DVR, (iii) la predisposizione di dispositivi di protezione collettiva e individuale, (iv) l'attuazione delle misure indicate nel Modello e nelle Procedure richiamate nel presente Modello, (v) l'attuazione di quanto in ogni caso necessario a prevenire e proteggere i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro.

F) **Gestione dell'emergenza e del Primo Soccorso.**

Piano di Emergenza e primo soccorso presso la sede della Società.

Presso la sede della Società sono presenti:

(i) un Piano di Emergenza Interno ("PEI"), che definisce al suo interno le modalità di intervento da seguire in caso di emergenza per ciascuno stabilimento;

(ii) un piano di sorveglianza sanitaria.

G) **Rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.**

MVC ha in essere contratti d'appalto che comportano in via stabile e continuativa l'introduzione di personale dell'appaltatore presso la sede societaria e provvede, per ognuno, all'elaborazione – qualora necessario - del Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito anche il "DUVRI").

9. **Compiti dell'ODV**

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lo stesso è tenuto a:

- (i) verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- (ii) monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Federazione ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

SEZIONE 9

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

1. Le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*octies*, D.Lgs. n. 231 del 2001

L'articolo 25-*octies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successivamente modificato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186, ha ampliato le fattispecie di reato da cui può sorgere la responsabilità dell'ente, introducendo gli illeciti relativi alla ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (di seguito, per brevità, i “**Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio**”). L'articolo 25-*octies*, D.Lgs. n. 231 del 2001, disciplina le fattispecie di reato di seguito elencate:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, MVC ha ritenuto rilevanti i seguenti reati tra quelli sopra citati e ne riporta il testo integrale, con una breve descrizione della fattispecie.

(i) Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

L'articolo in esame punisce colui che acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Pertanto, la fattispecie di reato di ricettazione si realizza attraverso tre condotte alternative:

- (i) l'acquisto, inteso come l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante il quale l'agente consegue il possesso del bene;
- (ii) la ricezione, il cui termine è comprensivo di qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto, anche se solo temporaneo o per mera compiacenza;
- (iii) l'occultamento, ossia il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente da delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale attività consiste in ogni attività di mediazione, o comunque di messa in contatto, tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Lo scopo di tale incriminazione consiste, dunque, nell'esigenza di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato presupposto ed evitare la dispersione degli oggetti (denaro, beni mobili o immobili) provenienti dallo stesso.

La fattispecie di reato della ricettazione richiede, pertanto, l'esistenza di un delitto presupposto, ossia, non si ha ricettazione se in precedenza non sia stato commesso un altro delitto dal quale provengono il denaro o le cose ricettate. Requisito essenziale è che si tratti di un delitto, anche non necessariamente contro il patrimonio, ben potendo il denaro o le altre cose provenire da qualsiasi fattispecie di delitto.

Occorre precisare che il concetto di provenienza, ivi utilizzato, possiede un contenuto molto ampio, tale da ricomprendere tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso.

Infine, l'articolo 648 c.p. stabilisce una circostanza attenuante nell'ipotesi in cui il fatto sia di particolare tenuità.

(ii) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.”.

La norma incriminatrice in commento ha lo scopo di reprimere quei comportamenti, o per meglio dire, quei processi, attraverso cui si nasconde l'origine illegale di un profitto, mascherandolo in modo tale da farlo apparire legittimo. In altri termini, la *ratio* dell'articolo 648-bis c.p. consiste nel punire quel complesso di operazioni necessarie per attribuire un'origine simulatamente legittima a valori patrimoniali di provenienza illecita.

In tal modo la norma finisce col perseguire anche l'ulteriore obiettivo di impedire agli autori dei fatti di reato di poter far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali oramai depurati e perciò investibili anche in attività economico-produttive lecite.

La norma in esame punisce colui che sostituisce o trasferisce beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. Ne discende che la fattispecie di reato di riciclaggio si realizza mediante le seguenti condotte:

- (i) la sostituzione, intendendosi per tale il rimpiazzo del denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita con valori diversi;
- (ii) il trasferimento, comprensivo di tutti quei comportamenti che implicano lo spostamento del denaro o degli altri beni di provenienza illecita, in modo da far perdere le tracce della loro origine.

Il reato di riciclaggio può realizzarsi anche mediante il compimento di operazioni che ostacolino l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. In tal caso, si fa riferimento a quelle operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile, l'accertamento della provenienza illecita dei suddetti beni, attraverso un qualsiasi espediente.

Infine, l'articolo 648-bis c.p. prevede una circostanza aggravante e una circostanza attenuante. La prima è riferita all'ipotesi che il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale. In tal caso la *ratio* di un siffatto aggravamento di pena è dettata dallo scoraggiare il ricorso ad esperti per attuare la sostituzione del denaro di provenienza illecita. La circostanza attenuante fa invece riferimento all'ipotesi in cui i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si tratta di una circostanza attenuante fondata sulla presunzione di minore gravità del riciclaggio che proviene da un delitto punito con una pena non particolarmente elevata.

In relazione a tale reato, l'art. 2 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, specifica che:

“Ai soli fini del presente Decreto (il D.Lgs. 231/2007, n.d.r.) le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive”.

(iii) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.”.

La fattispecie di reato in esame risponde ad una duplice finalità:

- (i) innanzitutto, impedire che il denaro di provenienza illecita venga trasformato in denaro pulito;
- (ii) la necessità che il capitale, pur trasformato in denaro pulito, non possa trovare un legittimo impiego.

Il comma 1 dell'articolo 648-ter c.p. contiene una clausola di riserva che stabilisce la punibilità solamente di chi non abbia già partecipato nel reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio (articoli 648 e 648-bis c.p.). Pertanto, ne deriva che per la realizzazione della fattispecie di reato in esame occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre fattispecie di reato menzionate, di una condotta consistente nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie³².

Infine, l'articolo 648-ter c.p. prevede una circostanza aggravante, consistente nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale e una circostanza attenuante, riferita al fatto che il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale si applica la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

(iv) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

³² Occorre precisare che il termine “impiegare” deve essere inteso quale sinonimo di “usare comunque”, ossia di utilizzo a qualsiasi scopo. Tuttavia, considerando che il fine ultimo perseguito dalla norma in esame consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico, l'utilizzo di denaro, beni o utilità di provenienza illecita rileva, principalmente, come utilizzo a fini di profitto. Pertanto, l'espressione “attività economiche o finanziarie” va intesa come qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.”.

La fattispecie di reato appena richiamata è stata introdotta dall'art. 3 della L. 15 dicembre 2014, n. 186, recante *“Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”*.

In base all'articolo citato, è punito chi commette (o concorre con altri nel commettere) un delitto non colposo, provvedendo successivamente alla sostituzione, trasferimento, impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, così da ostacolarne l'identificazione della relativa provenienza delittuosa.

Sono, quindi, condotte tipiche del reato di autoriciclaggio: (i) la sostituzione, la quale deve intendersi come la consegna del bene al riciclatore in cambio di uno diverso; (ii) il trasferimento, che consiste nella mutazione della titolarità giuridica del bene provento del reato; (iii) l'impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, inteso come qualsiasi forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza delittuosa nel circuito economico legale.

Le suddette condotte dovranno essere qualificate alla luce della loro concreta idoneità ad ostacolare la tracciabilità del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita. Verranno quindi in rilievo le fattispecie soggettive di mutamento della formale titolarità (fermo il beneficiario effettivo) ovvero di oggettiva sostituzione del bene con un altro non tracciabile, che abbiano in ogni caso finalità dissimulativa della relativa provenienza illecita.

L'oggetto materiale delle condotte sopra analizzate è da ravvisarsi nel denaro, nei beni o nelle altre utilità, dovendosi ricomprendere in queste ultime anche i meri risparmi di spesa che possano conseguire alla commissione di un delitto, non essendo necessario che vi sia un accrescimento nel patrimonio dell'autore del reato. Peraltro, il denaro, i beni o le altre utilità devono provenire (direttamente od indirettamente) dalla commissione di un delitto non colposo, con la conseguenza che sono quindi escluse tutte le ipotesi contravvenzionali ed i delitti colposi.

Il reato di autoriciclaggio è, pertanto, un reato “proprio”, in quanto è punibile ai sensi del nuovo articolo 648-ter.1 c.p., colui che occulta direttamente i proventi del delitto che egli stesso ha commesso o concorso a commettere (c.d. autoriciclaggio).

Non si deve trattare di mera utilizzazione o godimento personale. Infatti, il comma quarto dell'articolo 648-ter.1, c.p., contiene una causa di non punibilità, nei casi in cui il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Per quanto attiene all'elemento soggettivo, al fine della configurabilità del delitto di autoriciclaggio, è sufficiente il dolo generico, ovvero la volontà di compiere le attività volte ad ostacolare l'identificazione dei beni e delle altre utilità di provenienza delittuosa, nella consapevolezza di tale origine.

Fermo restando quanto sopra, con particolare riferimento ai reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, è necessario precisare che MVC si riporta al principio di legalità, peraltro statuito anche dall'articolo 2 dello stesso Decreto, con la conseguenza che, a giudizio della stessa MVC, vi può essere punibilità per un reato commesso da un soggetto Apicale o Sottoposto, in quanto tale reato è previsto nel novero di quelli elencati dal D.Lgs. n. 231 del 2001. Conseguentemente, tale principio di legalità deve ritenersi applicabile – a giudizio di MVC – anche ai reati che costituiscono il presupposto dell'eventuale reato di autoriciclaggio.

Ne consegue, pertanto, che, se quale “reato fonte” del reato di autoriciclaggio viene commesso un reato che non è incluso nel novero di quelli presupposto *ex* D.Lgs. n. 231 del 2001, l’eventuale condotta di autoriciclaggio fonte di tale delitto non dovrebbe sortire alcuna responsabilità amministrativa dell’ente.

Alla luce di ciò, e stante il fatto che MVC ha implementato il Modello in relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 ritenuti rilevanti per la stessa, i relativi presidi e punti di controllo adottati al fine di prevenire la commissione di tali reati sono da ritenersi funzionali anche alla prevenzione della commissione del reato di autoriciclaggio.

2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'Articolo 25-*octies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 in riferimento ai reati ritenuti rilevanti per la Società elencati nel precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
- Ricettazione (art. 648 c.p.) - Riciclaggio (art. 648-<i>bis</i> c.p.) - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-<i>ter</i> c.p.) - Autoriciclaggio (art. 648-<i>ter</i>.1 c.p.)	Da 200 a 800 quote (da 400 a 1000 quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)	Per un periodo non superiore ai due anni: - l'interdizione dall'esercizio delle attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per MVC, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel Codice Etico e nelle specifiche Procedure:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 1;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto obbligo in particolare di:

- 1) rispettare tutti i regolamenti, i protocolli e le procedure che regolano l'attività aziendale, con riferimento all'approvvigionamento e/o la cessione di beni, servizi e lavori, nonché con riferimento alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- 2) tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività inerenti all'operatività aziendale, ed in particolare nell'ambito delle Aree a Rischio Reato, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione della normativa in materia;
- 3) ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali MVC ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio;
- 4) assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- 5) conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- 6) svolgere nell'instaurazione di rapporti commerciali, attivi o passivi, tutti i controlli richiesti da regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l'attività aziendale, o che appaiano comunque opportuni in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la Società venga in contatto, o delle caratteristiche oggettive della prestazione oggetto del rapporto negoziale.

Nei rapporti con i clienti, dovrà porsi, in particolare, attenzione alla:

- (i) tipologia del rapporto (rapporto continuativo o singola prestazione professionale);
- (ii) ragionevolezza dell'operazione (non aderenza o sproporzione con l'attività usualmente svolta);
- (iii) coerenza dei mezzi di pagamento (in relazione alla natura ed all'ammontare dell'operazione).

Dovranno, inoltre, essere rispettati i seguenti principi:

- 1) ai dipendenti, ai membri degli organi sociali, ai collaboratori esterni e ai consulenti che intrattengono rapporti negoziali per conto di MVC con soggetti terzi deve essere formalmente conferita delega in tal senso (con apposita procura scritta qualora debbano essere compiuti atti idonei ad impegnare la Società);
- 2) i fornitori devono essere scelti attenendosi ai criteri di trasparenza e secondo la specifica procedura;
- 3) clienti e fornitori, all'atto della stipulazione dei contratti, devono dichiarare:
 - (i) di essere a conoscenza della normativa dettata dal Decreto;
 - (ii) di impegnarsi al rispetto del Modello e del Codice Etico;

- (iii) di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, né sentenze di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., né, comunque, di essere sottoposti a procedimento penale per i reati di cui alla presente Parte Speciale del Modello.

È fatto espresso divieto di ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita. In particolare, è consentito pagare o ricevere denaro solo a fronte di prestazioni effettivamente ricevute o effettuate.

4. Le Aree a Rischio Reato

Nel corso dell'attività di indagine condotta, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, MVC ha provveduto ad individuare le seguenti Aree a Rischio Reato, in relazione ai Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio:

- Gestione delle vendite;
- Gestione delle attività di *marketing* e comunicazione;
- Gestione degli acquisti di beni e servizi;
- Gestione logistica e magazzino;
- Gestione della produzione e della qualità;
- Gestione amministrazione, contabilità e bilancio;
- Gestione del personale;
- Gestione dei processi IT.

Nel successivo paragrafo 5 sono riepilogate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le principali modalità di commissione dei Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio nell'ambito delle Aree a Rischio individuate, con identificazione delle relative Attività Sensibili, nonché dei soggetti coinvolti.

5. Le singole Aree a Rischio Reato

1. Gestione delle vendite

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Definizione della politica commerciale;
- Gestione dell'anagrafica clienti;
- Gestione dei rapporti con i distributori;
- Gestione dei rapporti con i clienti diretti (negozi e grossisti);
- Partecipazione a bandi pubblici;
- Gestione di prezzi e sconti;
- Gestione ordini di vendita;
- Gestione resi commerciali;
- Gestione omaggi ai clienti;
- Gestione fatturazione attiva (rimando);
- Gestione esportazioni;
- Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale dell'area vendite.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Responsabile Vendite;
2. *Country Manager*;
3. *Export Manager*;
4. *Brand Manager*;
5. Proprietà Aziendale;
6. Ufficio *Customer Care*;
7. Ufficio *Race Division*;
8. Ufficio *Club*;
9. Ufficio Amministrazione;
10. Ufficio Personale;
11. Laboratorio.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Ricettazione** (art. 648 c.p.); **Riciclaggio** (art. 648-*bis* c.p.); **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-*ter* c.p.) e **Autoriciclaggio** (art. 648-*ter*.1 c.p.).

In particolare:

[?] posto che l'elemento caratterizzante i **reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni od altre utilità** è costituito dalla provenienza illecita dell'oggetto materiale degli stessi (ovvero qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i beni materiali ed immateriali in genere, ecc.), risulta particolarmente complesso individuare specifiche modalità di commissione delle fattispecie delittuose *de quo*. Tuttavia, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tali reati potrebbero astrattamente configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di MVC ponga in essere una delle seguenti condotte:

1. inserimento di clienti fittizi nel sistema gestionale e contabile e trasferimento di denaro proveniente da attività illecita da parte della controparte fittizia, al fine di favorire la sua re-immissione nel circuito economico;

2. emissione di note di credito regolate attraverso il riaccredito delle somme a persone giuridiche diverse dall'effettivo richiedente o su conti correnti non direttamente riconducibili all'effettivo richiedente, al fine di favorire la re-immissione nel circuito economico di denaro proveniente da un illecito;
- ❓ la fattispecie di **autorinciclaggio** punisce invece la condotta del soggetto agente che ha commesso un reato non colposo e si adopera affinché non venga scoperta la provenienza illecita del prodotto/profitto generato dal reato. Si pensi al caso in cui, il denaro eventualmente ricevuto da un accordo collusivo che ha coinvolto un soggetto apicale o sottoposto della Società, venga reimpiegato per altre attività aziendali nell'ambito del reparto commerciale.

2. Gestione delle attività di *marketing* e comunicazione

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Sviluppo nuovi prodotti;
- Gestione della comunicazione tramite *internet* e *social media*;
- Gestione della comunicazione tramite i *media* tradizionali;
- Partecipazione o organizzazione di fiere o eventi;
- Gestione materiale pubblicitario;
- Gestione delle sponsorizzazioni;
- Gestione dei rapporti con associazioni ed istituti pubblici;
- Gestione contributi *marketing*.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio *Marketing*;
2. Responsabile *Marketing*;
3. *Brand Manager*;
4. *Country Manager*
5. Ufficio Prodotto;
6. Ufficio acquisti;
7. Ufficio *Race Division*.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Ricettazione** (art. 648 c.p.); **Riciclaggio** (art. 648-*bis* c.p.); **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-*ter* c.p.) e **Autoriciclaggio** (art. 648-*ter*.1 c.p.).

In particolare:

- ❓ posto che l'elemento caratterizzante i **reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni od altre utilità** è costituito dalla provenienza illecita dell'oggetto materiale degli stessi (ovvero qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i beni materiali ed immateriali in genere, ecc.), risulta particolarmente complesso individuare specifiche modalità di commissione delle fattispecie delittuose *de quo*. Tuttavia, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tali reati potrebbero astrattamente configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di MVC ponga in essere la seguente condotta:
- inserimento di società fittizie a cui destinare i contributi *marketing* nel sistema gestionale e contabile e trasferimento di denaro proveniente da attività illecita da parte della controparte fittizia, al fine di favorire la sua re-immissione nel circuito economico;

- emissione di note di credito regolate attraverso il riaccredito delle somme a persone giuridiche diverse dall'effettivo richiedente o su conti correnti non direttamente riconducibili all'effettivo richiedente, al fine di favorire la re-immissione nel circuito economico di denaro proveniente da un illecito;
- ❓ la fattispecie di **autoriciclaggio** punisce invece la condotta del soggetto agente che ha commesso un reato non colposo e si adopera affinché non venga scoperta la provenienza illecita del prodotto/profitto generato dal reato. Si pensi al caso in cui, il denaro eventualmente ricevuto da un accordo collusivo che ha coinvolto un soggetto apicale o sottoposto della Società, venga reimpiegato nell'ambito dei contributi *marketing*.

3. Gestione degli acquisti di beni e servizi

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Ricerca, qualifica e selezione dei fornitori;
- Gestione della trattativa e formalizzazione dei rapporti con i fornitori esterni;
- Gestione ordini di acquisto;
- Gestione delle consulenze;
- Monitoraggio delle merci e dei servizi ricevuti.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Prodotto;
2. Ufficio Acquisti;
3. Amministratore Delegato;
4. Chief Financial Officer & Chief Operations Officer;
5. Ufficio Logistica/Magazzino;
6. Funzioni richiedenti il bene/servizio.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Ricettazione** (art. 648 c.p.); **Riciclaggio** (art. 648-*bis* c.p.); **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-*ter* c.p.) e **Autoriciclaggio** (art. 648-*ter.1* c.p.).

In particolare:

- ❓ posto che l'elemento caratterizzante i reati di **ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni od altre utilità** è costituito dalla provenienza illecita dell'oggetto materiale degli stessi (ovvero qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i beni materiali ed immateriali in genere, ecc.), risulta particolarmente complesso individuare specifiche modalità di commissione delle fattispecie delittuose *de quo*. Tuttavia, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tali reati potrebbero astrattamente configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di MVC ponga in essere una delle seguenti condotte:
- inserimento di un fornitore fittizio nel sistema gestione e di contabilità e trasferimento di denaro proveniente da attività illecita da parte della controparte fittizia, al fine di favorire la sua re-immissione nel circuito economico;
 - inserimento di un ordine di acquisto fittizio nel sistema gestionale e contabile e trasferimento di denaro proveniente da attività illecita da parte della controparte fittizia, al fine di favorire la sua re-immissione nel circuito economico;

- ❓ la fattispecie di **autorinciclaggio** punisce invece la condotta del soggetto agente che ha commesso un reato non colposo e si adopera affinché non venga scoperta la provenienza illecita del prodotto/profitto generato dal reato. Si pensi al caso in cui, il denaro eventualmente ricevuto da un accordo collusivo che ha coinvolto un soggetto apicale o sottoposto della Società, venga reimpiegato nell'ambito dell'acquisto di beni e servizi.

4. Gestione logistica e magazzino

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Gestione entrata merci;
- Gestione uscita merci;
- Gestione del magazzino fiscale;
- Gestione logistica e trasporti.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Chief Financial Officer & Chief Operations Officer;
2. Ufficio Logistica&Magazzino;
3. Ufficio Acquisti;
4. Ufficio Grafici;
5. Ufficio Produzione.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Ricettazione** (art. 648 c.p.); **Riciclaggio** (art. 648-*bis* c.p.); **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-*ter* c.p.) e **Autoriciclaggio** (art. 648-*ter.1* c.p.).

In particolare:

- ❓ posto che l'elemento caratterizzante i **reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni od altre utilità** è costituito dalla provenienza illecita dell'oggetto materiale degli stessi (ovvero qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i beni materiali ed immateriali in genere, ecc.), risulta particolarmente complesso individuare specifiche modalità di commissione delle fattispecie delittuose *de quo*. Tuttavia, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tali reati potrebbero astrattamente configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di MVC inserisca un ordine di acquisto fittizio nel sistema gestionale avente ad oggetto merce proveniente da attività illecita al fine di favorire la sua re-immissione nel circuito economico;

- ❓ il reato di **autoriciclaggio** potrebbe configurarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ipotesi in cui un soggetto operante in nome e/o per conto di MVC abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghi, trasferisca o sostituisca i beni provenienti da tale delitto con altri presenti in magazzino, al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa.

5. Gestione della produzione e della qualità

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Sviluppo di nuovi prodotti;
- Gestione anagrafica articoli;
- Selezione e gestione dei rapporti con i laboratori esterni;

- Gestione del processo produttivo;
- Gestione controllo qualità;
- Gestione etichettatura.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Amministratore Delegato;
2. Chief Financial Officer & Chief Operations Officer;
3. Ufficio Prodotto;
4. Ufficio Modelli e Prototipia;
5. Ufficio Tecnico;
6. Ufficio Produzione;
7. Ufficio Controllo Qualità;
8. Laboratori;
9. Magazzino/Logistica.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Ricettazione** (art. 648 c.p.); **Riciclaggio** (art. 648-*bis* c.p.); **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-*ter* c.p.) e **Autoriciclaggio** (art. 648-*ter*.1 c.p.).

In particolare:

[?] posto che l'elemento caratterizzante i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni od altre utilità è costituito dalla provenienza illecita dell'oggetto materiale degli stessi (ovvero qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i beni materiali ed immateriali in genere, ecc.), risulta particolarmente complesso individuare specifiche modalità di commissione delle fattispecie delittuose *de quo*. Tuttavia, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tali reati potrebbero astrattamente configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di MVC ponga in essere una delle seguenti condotte:

- inserimento di un laboratorio fittizio nel sistema gestione di e di contabilità e trasferimento di denaro proveniente da attività illecita da parte della controparte fittizia, al fine di favorire la sua re-immissione nel circuito economico;
- inserimento di un ordine di acquisto fittizio nel sistema gestionale e contabile e trasferimento di denaro proveniente da attività illecita da parte della controparte fittizia, al fine di favorire la sua re-immissione nel circuito economico;

[?] la fattispecie di autoriciclaggio punisce invece, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la condotta del soggetto agente che ha commesso un reato non colposo e si adopera affinché non venga scoperta la provenienza illecita del prodotto/profitto generato dal reato. Si pensi al caso in cui, il denaro eventualmente ricevuto da un accordo collusivo che ha coinvolto un soggetto apicale o sottoposto della Società, venga reimpiegato per altre attività aziendali, ad esempio per remunerare un laboratorio esterno.

6. **Gestione amministrazione, contabilità e bilancio**

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Gestione della contabilità generale;
- Gestione della contabilità clienti / fornitori / personale;
- Gestione recupero crediti;

- Gestione delle provvigioni assegnate agli agenti;
- Gestione della tesoreria;
- Gestione rimborsi spese e carte di credito aziendali;
- Gestione adempimenti fiscali e societari;
- Gestione adempimenti doganali;
- Gestione visite ispettive;
- Formazione e approvazione del bilancio / gestione operazioni straordinarie.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Chief Financial Officer & Chief Operations Officer;
2. Responsabile Amministrazione e Finanza;
3. Ufficio Amministrazione;
4. Ufficio Crediti;
5. Ufficio Commerciale;
6. Tutte le funzioni aziendali che trasmettono dati finanziari.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Ricettazione** (art. 648 c.p.); **Riciclaggio** (art. 648-*bis* c.p.); **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-*ter* c.p.) e **Autoriciclaggio** (art. 648-*ter.1* c.p.).

In particolare:

- posto che l'elemento caratterizzante i **reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altre utilità** è costituito dalla provenienza illecita dell'oggetto materiale degli stessi (ovvero qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i beni materiali ed immateriali in genere, ecc.), risulta particolarmente complesso individuare specifiche modalità di commissione delle fattispecie delittuose de quo. Tuttavia, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tali reati potrebbero astrattamente configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di MVC ponga in essere una delle seguenti condotte:
 - accredito di somme su conti correnti di fornitori/consulenti, giustificandole formalmente come pagamenti di servizi di fornitura o consulenza, in realtà mai ricevuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito;
 - riaccredito di somme sui conti correnti aziendali da parte di fornitori o consulenti, giustificati come rimborso per precedenti pagamenti nei loro confronti, in realtà non dovuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito;
 - investimenti a diretto vantaggio della Società, effettuati senza ricorrere alle disponibilità sui conti correnti aziendali e con denaro proveniente da reato, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito;
- il **reato di autoriciclaggio** potrebbe, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, configurarsi nell'ipotesi in cui un Soggetto Apicale o Sottoposto di MVC abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, nell'ambito della gestione Amministrazione, Contabilità e Bilancio, impiegando, trasferendo o sostituendo il denaro proveniente da tale delitto, al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa.

7. **Gestione del personale**

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Ricerca e selezione del personale;
- Gestione anagrafica dipendenti;
- Gestione presenze, ferie e straordinari;
- Elaborazione e pagamento degli stipendi;
- Gestione rimborsi spese;
- Gestione adempimenti connessi all'amministrazione del personale;
- Gestione formazione.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Responsabile Ufficio Risorse Umane;
2. Ufficio Risorse Umane;
3. Ufficio Amministrazione;
4. Responsabili di funzione.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Ricettazione** (art. 648 c.p.); **Riciclaggio** (art. 648-*bis* c.p.); **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-*ter* c.p.) e **Autoriciclaggio** (art. 648-*ter*.1 c.p.).

In particolare:

- posto che l'elemento caratterizzante i **reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altre utilità** è costituito dalla provenienza illecita dell'oggetto materiale degli stessi (ovvero qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i beni materiali ed immateriali in genere, ecc.), risulta particolarmente complesso individuare specifiche modalità di commissione delle fattispecie delittuose de quo. Tuttavia, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tali reati potrebbero astrattamente configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di MVC ponga in essere una delle seguenti condotte:
 - inserimento di personale fittizio nel sistema gestionale e contabile e trasferimento di denaro proveniente da attività illecita da parte della controparte fittizia, al fine di favorire la sua re-immissione nel circuito economico;
 - accredito di somme su conti correnti del personale, giustificandole formalmente come rimborsi spese, in realtà mai sostenute, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito;
 - riaccredito di somme sui conti correnti di MVC da parte del personale, giustificati come rimborso per precedenti pagamenti nei loro confronti, in realtà non dovuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito;
- il **reato di autoriciclaggio** potrebbe, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, configurarsi nell'ipotesi in cui un Soggetto Apicale o Sottoposto di MVC abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, nell'ambito della gestione del personale, impiegando, trasferendo o sostituendo il denaro proveniente da tale delitto, al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa.

8. **Gestione processi IT**

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Acquisto di beni e servizi informatici;
- Gestione *Information Technology & Security*;

- Sicurezza Logica;
- Sicurezza Fisica;
- Gestione operativa dell'IT;
- Gestione delle modifiche applicative;
- Gestione licenze;
- Trasmissione di informazioni e dati verso Enti Pubblici.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Responsabile IT;
2. Ufficio IT;
3. Tutte le funzioni aziendali.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Ricettazione** (art. 648 c.p.); **Riciclaggio** (art. 648-*bis* c.p.); **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-*ter* c.p.) e **Autoriciclaggio** (art. 648-*ter.1* c.p.).

In particolare:

- ❓ posto che l'elemento caratterizzante i **reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni od altre utilità** è costituito dalla provenienza illecita dell'oggetto materiale degli stessi (ovvero qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i beni materiali ed immateriali in genere, ecc.), risulta particolarmente complesso individuare specifiche modalità di commissione delle fattispecie delittuose *de quo*.

Tuttavia, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tali reati potrebbero astrattamente configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di MVC ometta dei controlli relativi all'attendibilità dei fornitori esterni di beni IT, o non tenendone in considerazione i risultati, consapevolmente acquista, nell'interesse di MVC, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri;

- ❓ la fattispecie di **autoriciclaggio** punisce invece, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la condotta del soggetto agente che ha commesso un reato non colposo e si adopera affinché non venga scoperta la provenienza illecita del prodotto/profitto generato dal reato. Si pensi al caso in cui, il denaro eventualmente ricevuto da un accordo collusivo che ha coinvolto un soggetto apicale o sottoposto della Società, venisse in seguito impiegato per altre attività aziendali relative all'acquisto di beni IT.

6. Norme di comportamento particolare

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate nei precedenti paragrafi, con specifico riferimento ai Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio, MVC ha adottato e attuato specifiche Procedure archiviate in una *Repository* creata *ad hoc*, rinvenibile sul sito *intranet* della Società all'indirizzo  accessibile da parte di tutti i Destinatari.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutte le nuove Procedure, approvate successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza collegandosi all'indirizzo sopra indicato e di rispettarne i termini e le modalità.

SEZIONE 10

VIOLAZIONI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

1. Le fattispecie di delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*, D.Lgs. n. 231 del 2001)

L'articolo 25-*novies*, D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'articolo 15, comma 7, lett. c), Legge 23 luglio 2009, n. 99, richiama le disposizioni di seguito elencate (d'ora innanzi, per brevità, i “**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**”) della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (d'ora innanzi, per brevità, la “**Legge sul diritto d'autore**” o “**LdA**”):

- articolo 171, primo comma, lettera a-*bis*) e terzo comma, LdA;
- articolo 171-*bis*, LdA;
- 171-*ter*, LdA;
- 171-*septies*, LdA;
- 171-*octies*, LdA.

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, MVC ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato, di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento.

(i) Articolo 171, primo comma, lettera a-*bis*) e terzo comma, LdA

“Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da € 51 a € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: (...) a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa; (...)”.

Il delitto previsto dal comma 1 dell'articolo in commento punisce la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi tipo, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa. La condotta tipica sanzionata è l'immissione in *internet* dell'opera di ingegno o di parte di essa.

La condotta tipica si riferisce, pertanto, al c.d. *peer-to-peer*, indicando però la sola condotta di immissione in *internet*, non le condotte successive di condivisione e diffusione, che consentono a chiunque di accedere alle opere immesse nella rete³³. Non quindi, ad esempio, la condotta di chi fornisce solo le informazioni o il *link* necessario per accedere alla visione dell'opera, ovvero la condotta di chi agevola la diffusione di un'opera attraverso il proprio computer, intervenendo dopo la messa in rete dell'opera effettuata da altri³⁴.

³³ Per una prima applicazione vedere: Tribunale di Milano, Giudice del riesame, Ordinanza del 9 marzo 2006, r.g. T.R.S. n.46/2006.

³⁴ L.C. Ubertazzi, *Commentario*, cit., 1937.

Si precisa che, per quanto concerne la definizione di “opera dell’ingegno protetta”, alla quale, per l’appunto, poter attribuire tutela penale, occorre riferirsi all’individuazione di cui agli articoli da 1 a 5 della Legge n. 633/1941³⁵.

Sempre con riferimento alla fattispecie in esame, vale la pena rilevare che l’articolo 171, comma 2³⁶, LdA, prevede che qualora sia commessa la violazione di cui all’articolo 171, primo comma, lettera a-bis), LdA, la persona fisica (soggetto apicale o dipendente) che, nel porre in essere la fattispecie criminosa, ha agito nell’interesse o a vantaggio dell’ente, investendo così quest’ultimo di una potenziale responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231 del 2001, sia ammessa a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. In tal modo il reato verrebbe ad estinguersi.

³⁵ I menzionati articoli dispongono:

- articolo 1, LdA: “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore”;
- articolo 2, LdA, dispone: “In particolare sono comprese nella protezione:
 - 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
 - 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
 - 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
 - 4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
 - 5) i disegni e le opere dell’architettura;
 - 6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
 - 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
 - 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
 - 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
 - 10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”;
- articolo 3, LdA: “Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte”;
- articolo 4, LdA: “Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale”;
- articolo 5, LdA: “Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere”.

³⁶ L’articolo 171, comma 2, LdA, dispone: “Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato”.

La norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete. L'inciso "a qualsiasi scopo" indica che l'elemento soggettivo dei delitti previsti all'articolo 171 della Legge n. 633/1941 è integrato dal dolo generico. Non sussiste cioè la necessità che la condotta dell'agente sia orientata al perseguimento di uno scopo particolare o ulteriore quale, ad esempio il fine di lucro³⁷.

(ii) **Articolo 171-bis, LdA**

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SLAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SLAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità”.

La disposizione in commento è stata introdotta nella Legge n. 633/1941 dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 518/1992³⁸, che ha dato attuazione alla Direttiva n. 91/250/CE³⁹, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, con conseguente ingresso nell'ordinamento giuridico italiano della tutela penale del software.

L'articolo in esame persegue, infatti, la finalità di garantire al titolare del programma i vantaggi economici che derivano dalla sua commercializzazione, per contrastare il diffuso fenomeno del commercio di programmi duplicati e contraffatti⁴⁰.

La struttura della norma in commento individua due fattispecie penalmente rilevanti che vengono, rispettivamente, descritte nel primo e nel secondo comma. In particolare, il primo comma ha ad oggetto la tutela dei software in generale; il secondo comma, inserito dal D. Lgs. n. 169/1999, tutela le banche dati.

In particolare, oggetto materiale di tutela penale approntata dal primo comma dell'articolo in esame è il “programma per elaboratore” la cui definizione deve essere ricercata in parte nel linguaggio tecnico-scientifico e, in parte, facendo ricorso alle indicazioni contenute nella stessa LdA. In termini tecnici il “programma per elaboratore” viene definito come “un insieme compiuto, organico e finalisticamente definito di istruzioni al computer”. Mentre, ai sensi dell'articolo 2, n. 8, della Legge n. 633/1941, viene precisato che sono ricompresi nella tutela prevista dalla stessa Legge “i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”.

³⁷ L.C. Ubertazzi, *Commentario*, cit., 1932.

³⁸ Decreto Legislativo 29 dicembre 1992 n. 518, “Attuazione della direttiva 91/250/CE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore” (pubblicato su G.U. n. 306 serie generale parte prima del 31 dicembre 1992).

³⁹ Direttiva 91/250/CE del Consiglio del 14 maggio 1991, relativa alla “Tutela giuridica dei programmi per elaboratore” (pubblicata nella G.U. del 17 maggio 1991).

⁴⁰ A. Sirotti Gaudenzi, *Il nuovo diritto d'autore – la tutela della proprietà intellettuale nella società dell'informazione*, Maggioli Editore, III edizione, 2005, 175.

Quanto alle condotte sanzionate nel primo comma, si precisa che le stesse consistono, da un lato, nell'abusiva duplicazione, nella distribuzione ("importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale") e nel noleggio ("concessione in locazione") compiuti al medesimo fine.

La seconda parte del primo comma condanna quelle condotte criminose volte alla "rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori".

Il secondo comma dell'articolo 171-bis, LdA, tutela le "banche dati". Anche per la definizione di "banche dati" bisogna ricorrere alla definizione offerta dall'articolo 2, n. 9, LdA, laddove viene precisato che le "banche dati" devono essere intese come "raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo".

Quanto alle condotte sanzionate nei due capoversi di cui si compone il secondo comma della norma in esame, le stesse comprendono la "riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati ovvero l'estrazione, il reimpiego, nonché la distribuzione, la vendita o la concessione in locazione di una banca di dati".

(iii) Articolo 171-ter, LdA

"È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici?.

La norma in esame - introdotta nella LdA dal D.Lgs. n. 685/1994 - è il frutto di una serie di interventi legislativi finalizzati a contrastare la pirateria fonografica e videografica (tra gli altri, Legge n. 248/2000, D.Lgs. n. 68/2003, D.L. n. 72/2004 convertita in Legge n.128/2004 e, da ultimo, D.L. n. 7/2005 convertito in Legge n. 43/2005).

L'articolata disposizione tutela una serie numerosa di opere dell'ingegno incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi, videogrammi di opere musicali, opere letterarie, scientifiche o didattiche.

La norma in esame trova applicazione solo laddove sussistano due specifici requisiti, ovvero, che le condotte siano poste in essere al fine di fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno e che sussista il dolo specifico di lucro, quale elemento soggettivo necessario per integrare il fatto tipico.

La fattispecie di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 171-ter, LdA, descrive le condotte di "abusiva duplicazione" o "riproduzione" e di "trasmissione e diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento" anche di solo una parte dell'opera.

Le condotte previste nella lettera b) del primo comma sono la "riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico" abusiva di una gamma di opere assai ampia (letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali, multimediali, etc.).

La lettera c) del primo comma descrive, invece, una serie di condotte riconducibili alla "distribuzione" dei beni indicati alle precedenti lettere a) e b).

La previsione della lettera d) del primo comma contempla una numerosa serie di condotte con lo scopo di coprire tutte le possibili forme di circolazione di "qualsiasi supporto" contenente opere audiovisive se privo di contrassegno SIAE, nei casi in cui questo sia prescritto.

L'ipotesi di cui alla lettera e) del primo comma riguarda le trasmissioni ad accesso condizionato, quindi con segnale criptato, che deve essere decodificato dall'utente mediante adeguati apparecchi e dispositivi, forniti, sulla base di un rapporto contrattuale, da parte di chi gestisce il servizio di trasmissione.

La lettera f) del primo comma prevede una serie di condotte - tutte caratterizzate dalla natura commerciale - di importazione, detenzione per la vendita, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione, installazione di "dispositivi o elementi di decodificazione speciale" che consentono l'accesso al "servizio in chiaro" senza pagamento del canone dovuto.

Nella lettera f-bis), del primo comma sono previste le medesime condotte di cui alla lettera precedente, con l'aggiunta dell'ipotesi di "fabbricazione".

Infine, la lettera h) del primo comma punisce le condotte di chi rimuove o altera le “informazioni elettroniche” sul regime dei diritti, oppure distribuisce, importa, diffonde o mette a disposizione le opere o altri materiali dai quali siano state rimosse le “informazioni elettroniche”.

Quanto alle ipotesi contenute nel secondo comma della norma in esame, le stesse vengono qualificate come circostanze aggravanti di quelle previste al primo comma.

(iv) Articolo 171-septies, LdA

“La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SLAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.”

2. Le sanzioni previste dall'articolo 25-*novies*, D.Lgs. n. 231 del 2001

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-*novies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, con riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per la Società, elencati al precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Tutti i reati previsti dall'art. 25- <i>novies</i> , D.Lgs. n. 231 del 2001	Fino a 500 quote	Per una durata non superiore ad un anno: - l'interdizione dall'esercizio delle attività; - la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Norme di Comportamento Generale

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di fattispecie che potrebbero far insorgere la responsabilità di MVC per la violazione di norme in materia di diritto d'autore individuate al precedente paragrafo 1, i Destinatari sono tenuti al rispetto delle seguenti norme di comportamento generale, al fine di prevenire la commissione dei Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nella presente Parte Speciale;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- c) assicurarsi che le attività concesse in subappalto non possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 1.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto ai Destinatari in particolare di:

- diffondere, senza autorizzazione, mediante immissione in un sistema di reti telematiche con connessioni di qualsiasi genere opere dell'ingegno – o parti di esse – protette dal diritto d'autore;
- duplicare, riprodurre, trasmettere e diffondere in pubblico in maniera abusiva, ossia senza avere ottenuto il necessario consenso o cessione del diritto da parte del titolare dell'opera o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, di opere dell'ingegno (ad esempio, uso di musiche di terzi per *jingle* pubblicitari, etc.);
- caricare, senza autorizzazione, *software* sulle *workstation* fornite dalla Società;
- duplicare, senza autorizzazione, programmi per elaboratore;
- riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati senza aver preventivamente ottenuto la necessaria autorizzazione dal legittimo titolare del diritto d'autore e/o del diritto di sfruttamento economico della banca dati medesima;
- procurarsi illegalmente, conservare, riprodurre, diffondere, distribuire e/o utilizzare nelle attività della Società (es. erogazione di servizi professionali, attività di formazione, gestione dell'infrastruttura informatica) materiale ottenuto in violazione delle norme in materia di protezione del diritto d'autore;
- ostacolare od omettere, anche con artifici o raggiri, l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione del diritto d'autore;
- mettere in atto pratiche illecite di *file sharing*, attraverso lo scambio e/o la condivisione di file attraverso piattaforme di tipo "*peer to peer*".

Con riferimento all'acquisto o all'utilizzo da parte della Società di qualsivoglia bene suscettibile di tutela ai sensi della LdA, è fatto altresì obbligo ai Destinatari di ottenere dai rispettivi titolari e/o licenzianti dei relativi diritti di utilizzo sui beni in questione, specifiche dichiarazioni volte ad attestare le seguenti principali circostanze: (i) di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui beni oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi; (ii) di garantire che i beni oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà intellettuale in capo a terzi; (iii) di impegnarsi a manlevare e tenere indenne MVC da qualsivoglia danno o pregiudizio di natura patrimoniale e non, le potesse derivare, per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

4. Le Aree a Rischio Reato

Nel corso dell'attività di indagine condotta, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, MVC ha provveduto ad individuare le seguenti Aree a Rischio Reato, in relazione ai Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- Gestione delle attività di *marketing* e comunicazione;
- Gestione processi IT.

Nel successivo paragrafo 5 sono riepilogate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le principali modalità di commissione dei Delitti in materia di violazione del diritto d'autore nell'ambito delle Aree a Rischio individuate, con identificazione delle relative Attività Sensibili, nonché dei soggetti coinvolti.

5. Le singole Aree a Rischio Reato

1. Gestione delle attività di *marketing* e comunicazione

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Sviluppo nuovi prodotti;
- Gestione della comunicazione tramite *internet* e *social media*;
- Gestione della comunicazione tramite i *media* tradizionali;
- Partecipazione o organizzazione di fiere o eventi;
- Gestione materiale pubblicitario;
- Gestione delle sponsorizzazioni;
- Gestione dei rapporti con associazioni ed istituti pubblici;
- Gestione contributi *marketing*.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio *Marketing*;
2. Responsabile *Marketing*;
3. *Brand Manager*;
4. *Country Manager*
5. Ufficio Prodotto;
6. Ufficio acquisti;
7. Ufficio *Race Division*.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono quelle relative alla violazione delle norme in materia di: **Protezione dei diritti di utilizzazione economica e morale** (art. 171, comma 1, lett. a-bis, L. 633/1941); **Tutela penale delle opere audiovisive** (art. 171-ter L. 633/1941) e **Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione** (art. 171-septies L. n. 633/1941).

In particolare:

- [?] il reato relativo alla violazione delle norme in materia di **protezione dei diritti di utilizzazione economica e morale** potrebbe, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, configurarsi nel caso di diffusione al pubblico di opere dell'ingegno o parti di esse coperte da diritto d'autore (ad esempio: software, musiche, filmati, testi di carattere letterario o scientifico inerenti studi sui cambiamenti climatici o su fonti rinnovabili o su scoperte nel campo della ricerca estrattiva, etc.) da parte della funzione *marketing*, senza aver avuto la preventiva autorizzazione del titolare dei diritti di sfruttamento sull'opera protetta;**
- [?] il reato relativo alla violazione delle norme in materia di **tutela penale delle opere audiovisive** potrebbe, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, configurarsi nel caso in cui la Società, abusivamente, trasmetta, duplichi, riproduca o diffonda in pubblico con qualsiasi procedimento, anche soltanto in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive;**
- [?] il reato relativo alla violazione delle norme in materia di **mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione** potrebbe**

configurarsi nel caso di falsa dichiarazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 171-bis, comma 2, della l. 633/41.

2. Gestione dei processi IT

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Acquisto di beni e servizi informatici;
- Gestione *Information Technology & Security*;
- Sicurezza Logica;
- Sicurezza Fisica;
- Gestione operativa dell'IT;
- Gestione delle modifiche applicative;
- Gestione licenze;
- Trasmissione di informazioni e dati verso Enti Pubblici.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Responsabile IT;
2. Ufficio IT;
3. Tutte le funzioni aziendali.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

La fattispecie che potrebbe potenzialmente essere realizzata nello svolgimento delle attività sopra menzionate è quella relativa alla violazione delle norme in materia di **Protezione penale del software e delle banche dati** (art. 171-bis L. 633/1941).

In particolare, i reati relativi alla violazione delle norme in materia di **protezione penale del software e delle banche dati** potrebbe astrattamente rilevare per la Società nell'ipotesi in cui un soggetto che agisce in nome e/o per conto di MVC duplicasse, utilizzasse o diffondesse un *software* o un programma, aggirando quindi il pagamento delle licenze.

6. Norme di comportamento particolare

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate nei precedenti paragrafi, con specifico riferimento ai Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, MVC ha adottato e attuato specifiche Procedure archiviate in una *Repository* creata *ad hoc*, rinvenibile sul sito *intranet* della Società all'indirizzo  accessibile da parte di tutti i Destinatari.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutte le nuove Procedure, approvate successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza collegandosi all'indirizzo sopra indicato e di rispettarne i termini e le modalità.

SEZIONE 11

INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. La fattispecie di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 25-*decies*, D.Lgs. n. 231 del 2001)

L'articolo 25-*decies*, D. Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*decies*, richiama la seguente fattispecie di reato (d'ora innanzi, per brevità, il “**Delitto di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**”):

- induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, la Società ha ritenuto rilevante la seguente fattispecie di reato, di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento.

(i) **Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

L'articolo è stato introdotto dalla legge 1 marzo 2011, n. 63.

La fattispecie penale di cui all'art. 377-*bis* c.p. costituisce una figura di reato di evento/danno per il quale è configurabile il tentativo.

La disposizione in commento si riferisce sia all'imputato in un procedimento connesso nonché al testimone assistito, ovvero il soggetto, indagato o imputato nello stesso processo o in un procedimento connesso, la cui posizione sia stata definita con sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o patteggiamento.

2. Le sanzioni previste dall'articolo 25-*decies*, D.Lgs. n. 231 del 2001

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-*decies* del D. Lgs. n. 231 del 2001, con riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per la Società, elencati al precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377- <i>bis</i> c.p.)	Fino a 500 quote	Nessuna

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi del Delitto di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria individuato al precedente paragrafo 1 e ritenuto rilevante per MVC, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel Codice Etico e nelle specifiche Procedure:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nella presente Parte Speciale;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- c) assicurarsi che le attività concesse in subappalto non possano integrare la fattispecie di reato indicata nel precedente paragrafo 1.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari della presente Parte Speciale è fatto divieto in particolare di:

- 1) usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- 2) offrire o promettere di offrire denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci.

4. **Le Aree a Rischio Reato**

Nel corso dell'attività di indagine condotta, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, MVC ha provveduto ad individuare le seguenti Aree a Rischio Reato, in relazione ai Delitti di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:

- Gestione amministrazione, contabilità e bilancio;
- Gestione del personale.

Nel successivo paragrafo 5 sono riepilogate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le principali modalità di commissione del Delitto di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nell'ambito delle Aree a Rischio individuate, con identificazione delle relative Attività Sensibili, nonché dei soggetti coinvolti.

5. Le singole Aree a Rischio Reato

1. Gestione amministrazione, contabilità e bilancio

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Gestione della contabilità generale;
- Gestione della contabilità clienti / fornitori / personale;
- Gestione recupero crediti;
- Gestione delle provvigioni assegnate agli agenti;
- Gestione della tesoreria;
- Gestione rimborsi spese e carte di credito aziendali;
- Gestione adempimenti fiscali e societari;
- Gestione adempimenti doganali;
- Gestione visite ispettive;
- Formazione e approvazione del bilancio / gestione operazioni straordinarie.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Chief Financial Officer & Chief Operations Officer;
2. Responsabile Amministrazione e Finanza;
3. Ufficio Amministrazione;
4. Ufficio Crediti;
5. Ufficio Commerciale;
6. Tutte le funzioni aziendali che trasmettono dati finanziari.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

La fattispecie che potrebbe potenzialmente essere realizzata nello svolgimento delle attività sopra menzionate è il reato di **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.).

In particolare, la condotta del reato di **induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** presuppone la presenza di soggetti (apicali, dipendenti o terzi rispetto alla società) chiamati a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni che possano essere utilizzate in un procedimento penale (anche in relazione a reati non previsti dal D.lgs. n. 231/2001), i quali abbiano - per legge - la facoltà di non rispondere. La condotta si realizza esercitando violenza, con minaccia o promettendo o offrendo denaro o altra utilità a tali soggetti, così da indurli a rendere dichiarazioni non veritiere ovvero ad avvalersi della facoltà di non rispondere. A titolo esemplificativo, gli atti di violenza, minaccia o promessa di denaro o altra utilità potrebbero astrattamente realizzarsi attraverso:

- azioni volte a promettere e/o elargire denaro o altre utilità, derivanti, ad esempio, da registrazioni e liquidazioni di fatture per importi superiori a quelli che normalmente sarebbero previsti;
- azioni volte a promettere e/o concedere favoritismi, denaro o altre utilità, derivanti, ad esempio, da registrazioni e incassi di fatture per importi inferiori a quelli che normalmente sarebbero previsti, note di credito, stralcio del credito.

2. Gestione del personale

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Ricerca e selezione del personale;
- Gestione anagrafica dipendenti;
- Gestione presenze, ferie e straordinari;
- Elaborazione e pagamento degli stipendi;

- Gestione rimborsi spese;
- Gestione adempimenti connessi all'amministrazione del personale;
- Gestione formazione.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Responsabile Ufficio Risorse Umane;
2. Ufficio Risorse Umane;
3. Ufficio Amministrazione;
4. Responsabili di funzione.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

La fattispecie che potrebbe potenzialmente essere realizzata nello svolgimento delle attività sopra menzionate è il reato di **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-*bis* c.p.)

In particolare, la condotta del reato di **induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** presuppone la presenza di soggetti (apicali, dipendenti o terzi rispetto alla società) chiamati a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni che possano essere utilizzate in un procedimento penale (anche in relazione a reati non previsti dal D.lgs. n. 231/2001), i quali abbiano - per legge - la facoltà di non rispondere. La condotta si realizza esercitando violenza, con minaccia o promettendo o offrendo denaro o altra utilità a tali soggetti, così da indurli a rendere dichiarazioni non veritiere ovvero ad avvalersi della facoltà di non rispondere. A titolo esemplificativo, gli atti di violenza, minaccia o promessa di denaro o altra utilità potrebbero astrattamente realizzarsi attraverso:

- azioni volte a promettere e/o elargire denaro o altre utilità, derivanti, ad esempio, da registrazioni e liquidazioni di fatture per importi superiori a quelli che normalmente sarebbero previsti;
- azioni volte a promettere e/o concedere favoritismi, denaro o altre utilità, derivanti, ad esempio, da registrazioni e incassi di fatture per importi inferiori a quelli che normalmente sarebbero previsti, note di credito, stralcio del credito.

6. Norme di comportamento particolare

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate nei precedenti paragrafi, con specifico riferimento al Delitto di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, MVC ha adottato e attuato specifiche Procedure archiviate in una *Repository* creata *ad hoc*, rinvenibile sul sito *intranet* della Società all'indirizzo  accessibile da parte di tutti i Destinatari.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutte le nuove Procedure, approvate successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza collegandosi all'indirizzo sopra indicato e di rispettarne i termini e le modalità.

SEZIONE 12

REATI AMBIENTALI

1. Le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*undecies*, D.Lgs. n. 231 del 2001

La presente Sezione riguarda le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231/01, introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 121/2011 ed integrato dalla L. 68/2015 che ha inserito nel novero dei reati ambientali anche i reati previsti al Titolo VI-*bis* del codice penale, riguardante “*dei delitti contro l'ambiente*”. In particolare, il D.Lgs. n. 121/2011 ha recepito la Direttiva 2008/99/CE “*sulla tutela penale dell'ambiente*”, nonché la Direttiva 2009/123/CE, che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa “*all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*”, e ha pertanto esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ad alcuni illeciti commessi in violazione delle norme a tutela dell'ambiente.

L'articolo 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 richiama le fattispecie di reati ambientali (di seguito, per brevità, i “**Reati Ambientali**”) di seguito elencate:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 1, commi 1,2; art. 2, commi 1,2; art. 3-*bis*, comma 1; art. 6, comma 4; Legge n. 150, del 7 febbraio 1992);
- violazioni connesse all'impiego di sostanze lesive (art. 3, comma 6, Legge n. 549, del 28 dicembre 1993);
- violazioni connesse alle autorizzazioni in materia di acque reflue industriali (art. 137, commi 2, 3, 5 primo e secondo periodo, 11 e 13 del D.Lgs. 152/2006);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3 primo e secondo periodo, 5 e 6 primo periodo del D.Lgs. 152/2006);
- violazioni in materia di bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 del D.Lgs. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006);
- violazioni inerenti la tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8 del D.Lgs. 152/2006);
- violazioni in materia di emissioni (art. 279, comma 5 del D.Lgs. 152/2006);
- inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8 commi 1 e 2, Legge n. 202 del 6 novembre 2007);
- inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9 commi 1 e 2, Legge n. 202 del 6 novembre 2007);
- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqies* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- circostanze aggravanti (Delitti associativi aggravati, ovvero associazione a delinquere e associazione a delinquere di stampo mafioso aggravati in materia di delitti contro l'ambiente ex art. 452-*octies* c.p.)

Di seguito, il testo delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 (cd. Testo Unico Ambientale, di seguito, per brevità, “**T.U.A.**”) e in altre Leggi Speciali a tutela dell’ambiente, richiamate dall’art. 25-*undecies* D.Lgs. n. 231/01 e ritenute astrattamente applicabili e rilevanti per la Società, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie:

a) Reati previsti dal Codice Penale

(i) Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

L'inquinamento nella sua materialità può consistere non solo “*in condotte che attengono al nucleo duro – acque, aria e rifiuti – della materia, ma anche mediante altre forme di inquinamento o di immissione di elementi come ad esempio sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi e, più in generale, in qualsiasi comportamento che provochi un’immutazione in senso peggiorativo dell’equilibrio ambientale. Pertanto, ai fini della configurabilità del delitto dato dalla compromissione o deterioramento dei beni e delle altre componenti ambientali tutelate, saranno i caratteri della misurabilità e della significatività, sia qualora l’inquinamento sia stato posto in essere in forma diretta che indiretta sia con comportamenti commissivi che omissivi. Più precisamente, il delitto di inquinamento ambientale commesso con modalità omissive segue lo schema del reato omissivo improprio in quanto l’abusività della condotta si concretizza nella mancata osservazione degli obblighi di gestione imposti dalla disciplina ambientale*”⁴¹.

Trattasi di reato istantaneo ad effetti permanenti. Tuttavia, qualora le condotte che lo integrano siano frutto non di un unico atto bensì della ripetizione di condotte lesive, il termine di prescrizione decorre dalla commissione dell’ultima condotta configurandosi, in questo caso, un reato a consumazione prolungata o a condotta frazionata. In ogni caso, l’evento che segna la consumazione del reato e, pertanto, l’inizio del decorso dei termini di prescrizione coincide con il momento in cui la compromissione o il deterioramento si manifestano.

(ii) Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

⁴¹ Relazione Ufficio Massimario della Corte di Cassazione n. III/04/2015, Novità legislative: L. 68/2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, p. 3.

L'articolo 452-*quater* c.p. sanziona, con la reclusione da cinque a quindici anni, chiunque cagioni abusivamente un disastro ambientale, ossia un evento lesivo di significativa portata che può investire anche beni diversi dal bene ambiente. Esso, infatti:

- a) può riguardare l'ambiente, alterando in modo irreversibile od ineliminabile un ecosistema; o
- b) può offendere la pubblica incolumità.

In giurisprudenza, il disastro ambientale viene, generalmente, definito come “accadimento di dimensioni straordinarie atto a produrre effetti dannosi, gravi, complessi ed estesi, idoneo a causare pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone”⁴². O, alternativamente, viene individuato in un evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità straordinariamente grave e complesso o, ancora, “in un evento fortemente connotato sul piano naturalistico e contrassegnato da forza distruttiva di dimensioni assai rilevanti”⁴³, ma non “eccezionalmente immane”⁴⁴. Coerentemente con tale impostazione è stato ribadito che, ai fini della configurabilità del disastro ambientale, è necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione tale da esporre al pericolo un numero indeterminato di persone⁴⁵.

Destinatari di una più stringente tutela sono, poi, quei beni appartenenti ad un'area protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico o a specie animali o vegetali protette. A tutela di tali beni l'articolo 452-*quater* prevede, al comma 3, un aggravamento della pena.

Tuttavia, sembrerebbe potersi configurare in astratto l'elemento soggettivo del dolo eventuale, dal momento che la fattispecie di reato in commento è un delitto di evento e che non si ravvedono indicazioni testuali ostative. Alle ipotesi di dolo si affianca, poi, quella della colpa generica, per lo più ipotizzabile nella forma dell'imperizia nella gestione delle attività aventi incidenza sull'ambiente e della colpa specifica, riferibile ad esempio a comportamenti tenuti in mancanza delle necessarie autorizzazioni o in spregio alle medesime ovvero alla mancata individuazione di situazioni che potrebbero impattare sull'ambiente senza essere ricondotte in prescrizioni autorizzative (si pensi, ad esempio, alla gestione di attività produttive non presidiate da autorizzazioni quali un deposito temporaneo, ovvero alla gestione degli impianti con le correlate attività di manutenzione ordinaria e straordinaria).

(iii) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqües* c.p.)

*“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”

⁴²Corte Cost. n. 327/2008, in Giur. Cost., 2008, 3259 ss., con nota di F. GIUNTA. Sul punto C. RUGA RIVA, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla commissione giustizia della Camera*, in Penale contemporaneo, 22 gennaio 2014, p. 5.

⁴³ Cass. Pen., sez. IV, 30 novembre 2012, n. 46475.

⁴⁴ Cass. Pen., sez. V, 11 ottobre 2006, n. 40330.

⁴⁵ Cass. Pen., sez. IV, 15 maggio 2012, n. 18678.

In tema di modulazione della pena, si rileva che l'articolo 452-*quinqes* c.p. prevede un'ulteriore diminuzione della pena di un terzo nei casi in cui il delitto sia stato commesso a titolo di colpa ovvero quando dalle condotte in questione derivi il pericolo di inquinamento o disastro ambientale. Tuttavia, data la sovrapponibilità delle fattispecie contemplate con quelle previste dal T.U.A., si ritiene che l'attenuante di cui all'articolo 452-*quinqes* debba intendersi come norma di chiusura diretta a colpire solo quei fatti colposi che, pur oggettivamente idonei a cagionare un inquinamento o un disastro ambientale, non integrino, già di per se stessi, una contravvenzione.

(iv) Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

(v) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (452-*quaterdecies* c.p.)

- (a) *“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*
- (b) *2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. (omissis)”.*

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti introdotta dall'articolo 25-*undecies* del Decreto, rilevano le condotte di cui ai commi n. 1 e 2. Tuttavia, ai fini della responsabilità amministrativa di MVC, sulla base dell'operatività della stessa, rileva esclusivamente il comma 1.

[?] La condotta

- a. La condotta di cui al comma 1, dell'articolo 452-*quaterdecies* c.p.

Il comma 1 dell'articolo 452-*quaterdecies* c.p., presenta una struttura articolata ed estremamente complessa.

Per integrare la fattispecie di reato in commento occorre, infatti, la commissione di una pluralità di attività illecite, ripetute nel tempo, assieme alla presenza di altri elementi costitutivi.

Con riferimento alla pluralità di attività illecite, il comma 1 dell'articolo 452-*quaterdecies* c.p., elenca: (i) la cessione, (ii) la ricezione, (iii) il trasporto, (iv) l'esportazione, (v) l'importazione e (vi) comunque la gestione di rifiuti⁴⁶. Quest'ultima attività, cui l'inciso «comunque» attribuisce particolare rilievo, è definita dall'articolo 183, comma 1, lettera n), T.U.A., come *“la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di*

⁴⁶ Cass. Pen. 16 dicembre 2005, n. 4503, afferma che *“l'attività di gestione (...) può riguardare una o più delle diverse fasi in cui si concreta ordinariamente la gestione dei rifiuti nella fase dinamica (cessione; ricezione; trasporto; esportazione ed importazione), sia interna, che internazionale; le condotte non sono tassative come emerge dall'avverbio “comunque”*”.

commerciante o intermediario”. Da tale formulazione, si comprende che, la nozione di «gestione» include, da un lato, alcune delle attività già richiamate dal comma 1 dell’articolo 452-*quaterdecies* c.p., e, dall’altro lato, un’ulteriore previsione di condotte illecite, tale da ricomprendere qualunque forma di movimentazione di rifiuti⁴⁷.

A prescindere dall’effettiva realizzazione delle singole condotte sopra indicate, il comma 1 dell’articolo 452-*quaterdecies* c.p., richiede, al fine di integrare la fattispecie di reato in esame, la presenza dei seguenti ulteriori elementi:

- *in primis*, la realizzazione di una pluralità (almeno due) di operazioni tra quelle sopra indicate;
- l’inserimento di tali operazioni nel contesto di una struttura organizzata che operi con continuità;
- l’allestimento di mezzi. Tale requisito evoca l’idea di un’attività svolta in forma imprenditoriale⁴⁸;
- il carattere abusivo delle operazioni, che già individualmente considerate devono integrare una violazione delle prescrizioni dettate in materia di gestione dei rifiuti. Si intendono abusive non solo quelle attività poste in essere in totale difetto di un’autorizzazione, ma anche quelle realizzate sulla base di autorizzazioni scadute oppure relative a tipologie di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, nonché quelle attività poste in essere in totale difformità da quanto previsto nell’autorizzazione⁴⁹;
- oggetto del traffico di rifiuti deve essere un’ingente quantità di rifiuti. A tale proposito, occorre precisare che la nozione di ingente quantità di rifiuti deve essere riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso la pluralità di operazioni (*ut supra*), che singolarmente considerate potrebbero gestire anche quantità di modesta entità⁵⁰;
- la realizzazione del fatto deve avere come scopo precipuo quello del conseguimento di un ingiusto profitto.

Con riferimento alla natura della fattispecie di reato sanzionata dal comma 1 dell’articolo 452-*quaterdecies* c.p., la stessa è riconducibile alla tipologia dei reati abituali, posto che per la sua realizzazione è necessaria la reiterazione delle operazioni di illecita gestione dei rifiuti. L’abitualità cessa, quindi, solo nel momento in cui si interrompono le operazioni illecite ovvero venga a cessare l’organizzazione o venga meno il carattere abusivo delle attività (es. a seguito dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni).

Il reato in esame viene, poi, fatto rientrare nella tipologia dei reati aventi natura complessa, in quanto “*la legge considera come elementi costitutivi (...) di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato*”⁵¹.

Tale fattispecie di reato appartiene, inoltre, alla categoria dei reati di pura condotta, posto che tutto il disvalore penale è incentrato sulla condotta, descritta in tutte le sue fasi, in cui l’evento consiste nella lesione del bene giuridico protetto (l’ambiente) ed è implicito nel comportamento penalmente rilevante⁵².

⁴⁷ L. Costato e F. Pellizzer, *Commentario*, cit., 260.

⁴⁸ P. D’Agostino e R. Salomone, *La tutela dell’ambiente – Profili penali e sanzionatori*, op. cit., 532.

⁴⁹ R. Greco, *Codice dell’ambiente*, cit., 1188.

⁵⁰ R. Greco, *Codice dell’ambiente*, cit., 1188.

⁵¹ A. Vergine, *Rifiuti e scarichi: i profili sanzionatori*, in *Ambiente e Sviluppo*, 2006, 479.

⁵² R. Greco, *Codice dell’ambiente*, cit., 1188.

Relativamente all'elemento soggettivo, il reato in esame è punibile a titolo di dolo specifico. Il comma 1 dell'articolo 452-*quaterdecies* c.p., richiede, infatti, in capo all'agente il fine di conseguire un ingiusto profitto che non deve necessariamente avere natura patrimoniale, ma potrebbe essere anche rappresentato da vantaggi di altra natura⁵³.

Infine, in relazione alla possibile configurabilità del tentativo della fattispecie di reato in esame, posto che per la perfezione dello stesso è necessaria la realizzazione di una pluralità di operazioni (almeno due), è stato affermato che il compimento di una sola operazione di gestione abusiva di rifiuti, pur in presenza degli altri elementi costitutivi, rilevi a titolo di tentativo⁵⁴.

b) Reati previsti dal T.U.A.

(i) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, 3 (primo e secondo periodo), 5, 6 T.U.A.)

“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quaterdecies, co. 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

(omissis)

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

(omissis)

(omissis)

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)”.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

L'art. 256, T.U.A. rappresenta la sostanziale riscrittura della disciplina contenuta nell'art. 51 del D.Lgs. n. 22/1997 (c.d. “Decreto Ronchi”) e costituisce la norma principale in materia di gestione dei rifiuti.

Prima di entrare nel dettaglio delle condotte rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, occorre chiarire che cosa si intenda per «rifiuto» e per «gestione dei rifiuti».

⁵³ L. Costato e F. Pellizzer, *Commentario*, cit., 737.

⁵⁴ L. Costato e F. Pellizzer, *Commentario*, cit., 736 e R. Greco, *Codice dell'ambiente*, cit., 1188.

Con riferimento alla nozione di «rifiuto», l'art. 183, comma 1, lettera a), T.U.A., definisce tale *“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”*⁵⁵. Ne consegue che, al fine di definire un bene come rifiuto, assume rilevanza la condotta posta in essere dal detentore che deve consistere nel “disfarsi” dell'oggetto o sostanza. Tale condotta, che si diversifica in tre ipotesi (“si disfi”, “abbia l'intenzione di disfarsi” e “abbia l'obbligo di disfarsi”), costituisce l'elemento centrale della definizione di “rifiuto”.

Relativamente, invece, alla nozione di «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, lettera n), T.U.A., si intende per tale *“la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”*. Le singole condotte verranno di seguito descritte con specifico riferimento all'art. 256, comma 1, T.U.A.

[?] La condotta di cui all'art. 256, comma 3, T.U.A.

La norma in commento punisce la condotta di chi, al fine di smaltire rifiuti, realizza o gestisce una discarica non autorizzata. Le condotte sanzionate costituiscono una particolare forma di smaltimento, tali da essere considerate residuali e speciali rispetto a quella prevista dalla fattispecie precedentemente analizzata (art. 256, comma 1, T.U.A.). Il reato in esame si caratterizza per essere un reato comune.

Potrebbe, inoltre, configurarsi la condotta di gestione di una discarica abusiva, anche laddove chi sia stato autorizzato a gestire una discarica per una determinata tipologia di rifiuti, smaltisca, tuttavia, rifiuti diversi da quelli per i quali ha ricevuto l'autorizzazione, sempre che per i rifiuti non autorizzati sia configurabile per quantità e durata del deposito l'esistenza di una discarica⁵⁶.

[?] La condotta di cui all'art. 256, comma 5, T.U.A.

L'art. 256, comma 5, T.U.A., sanziona la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi previsto dall'art. 187, comma 1, T.U.A.⁵⁷.

Prima di descrivere la condotta tipica sanzionata dal comma in esame, occorre chiarire che, ai sensi dell'art. 2, numero 3, del Regolamento CE n. 1013/2006 (relativo alla spedizione dei rifiuti), per «miscela di rifiuti» si intendono *“i rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria di due o più tipi di rifiuti diversi quando per tale miscela non esiste una voce specifica negli allegati III, III B, IV e IV A”*.

In tema di condotta tipica, il divieto di miscelazione di rifiuti si estrinseca in due sottocondotte, rispettivamente consistenti nel divieto di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G,

⁵⁵ Sulla nozione di rifiuto è intervenuta anche la Corte Comunitaria (con la c.d. sentenza Niselli), la quale ha statuito che per rifiuto deve essere inteso *“non solo il bene che abbia esaurito il proprio ciclo di vita, ma anche quegli oggetti che, pur potendo avere ancora un'utilità, sono abbandonati da chi li ha prodotti o da chi li detiene”*.

⁵⁶ Cass. Pen., 1 aprile 2005.

⁵⁷ L'art. 187, comma 1, T.U.A. (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) dispone che: *“È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose”*.

parte quarta, del T.U.A., nonché nel divieto di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi⁵⁸.

[?] La condotta di cui all'art. 256, comma 6, T.U.A.

“Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti”

(iii) Bonifica dei siti (art. 257, comma 1 e 2, T.U.A.)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. (omissis)”.

La fattispecie di reato descritta nell'articolo 257, T.U.A., punisce in sintesi le condotte di chi provoca l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee e (i) omette di provvedere alla bonifica dei siti contaminati; (ii) non informa le Autorità competenti dell'avvenuto inquinamento.

Ai fini dell'analisi delle specifiche condotte rilevanti per la responsabilità amministrativa degli enti, occorre brevemente ripercorrere la disciplina della bonifica dei siti, che si sostanzia in quattro fasi: (i) avvio del procedimento; (ii) indagine preliminare; (iii) analisi di rischio sito specifica e (iv) intervento di bonifica vero e proprio.

In breve, il procedimento inizia con il “verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito”, ovvero con “l'individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione”. In entrambi i casi, il responsabile deve adottare entro ventiquattro ore le necessarie misure di prevenzione e comunicare immediatamente il fatto alla pubblica amministrazione. Deve poi essere avviata la fase dell'indagine preliminare per la verifica del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC). A questo punto, si apre la fase dell'analisi sito specifica volta a determinare le concentrazioni soglie di rischio (CSR) in base al piano di caratterizzazione approvato dalla Regione. Infine, il superamento delle CSR apre l'ultima fase del procedimento, ovvero la procedura di bonifica vera e propria che deve essere attuata sulla base di un progetto operativo del privato che deve essere approvato dalla Regione con eventuali prescrizioni e richieste di integrazioni⁵⁹.

⁵⁸ Secondo un'interpretazione letterale della norma, risulta, invece, possibile miscelare tanto i rifiuti pericolosi appartenenti alla medesima categoria, quanto i rifiuti non pericolosi tra di loro, sempre che risultino rispettate le condizioni di sicurezza enunciate in termini generali dall'articolo 178, comma 2, T.U.A..

⁵⁹ P. D'Agostino e R. Salomone, *La tutela dell'ambiente – Profili penali e sanzionatori*, op. cit., 499.

[?] La condotta di cui all'art. 257, comma 1 (prima parte), T.U.A.

L'attuale formulazione del comma 1, prima parte, dell'art. 257, T.U.A., obbliga chi cagiona un inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, determinando il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)⁶⁰, a procedere alla bonifica dei siti inquinati in conformità al progetto approvato secondo il procedimento previsto dall'articolo 242, T.U.A.⁶¹

Si precisa che la condotta illecita di mancata esecuzione del progetto di bonifica approvato secondo quanto previsto dall'art. 242, T.U.A., qualifica il reato in esame come un reato di danno e non di pericolo, richiedendo quindi per la sua configurazione la sussistenza di un evento dannoso di inquinamento. Ciò posto, il completamento della procedura di bonifica opera come causa di non punibilità.

[?] La condotta di cui all'art. 257, comma 1 (seconda parte), T.U.A.

La seconda parte del comma 1, dell'articolo 257, T.U.A., disciplina una fattispecie autonoma di reato consistente nell'omessa comunicazione prescritta dall'art. 242, T.U.A. In base a tale ultima norma - al verificarsi di un evento che sia potenzialmente idoneo a contaminare il sito ovvero all'individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione - il responsabile dell'inquinamento è tenuto a mettere in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e darne immediata comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione e al Prefetto. Tale comunicazione è dovuta a prescindere dal superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), essendo sufficiente il verificarsi di un evento potenzialmente idoneo a contaminare il sito, come specificato dallo stesso articolo 242, T.U.A.⁶²

[?] La condotta di cui all'art. 257, comma 2, T.U.A.

Il comma 2 dell'art. 257, T.U.A., stabilisce un'aggravante di pena per l'ipotesi in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose⁶³.

(iii) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, T.U.A.)

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemila trecento euro. Si applica la pena

⁶⁰ Per «concentrazioni soglia di rischio (CSR)» si intendono “i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito” (articolo 240, lettera c), T.U.A.).

⁶¹ L'art. 242, T.U.A., detta le procedure operative ed amministrative per la bonifica dei siti contaminati, secondo quanto sinteticamente indicato nel testo.

⁶² R. Greco, *Codice dell'Ambiente*, op. cit., 1176.

⁶³ Cass. Pen., 13 aprile 2010, n. 22006.

di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Nello specifico, il comma 4, secondo periodo, dell'art. 258, T.U.A., punisce, penalmente, le seguenti condotte illecite:

- (i) la predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- (ii) l'uso di un certificato contenente indicazioni false durante il trasporto dei rifiuti.

Tali fattispecie di reato rientrano nel novero dei reati propri, in quanto possono essere commesse solo da soggetti aventi una specifica posizione soggettiva. Nell'ipotesi di predisposizione di un certificato di analisi contenente indicazioni false, tale condotta illecita può essere realizzata solo dalle persone abilitate al rilascio di questi certificati; invece, nell'ipotesi di uso di un certificato di analisi contenente indicazioni false durante il trasporto dei rifiuti, tale condotta è riferibile al trasportatore⁶⁴.

Le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

(iv) Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, T.U.A.)

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. (omissis)”.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti introdotta dall'articolo 25-*undecies* del Decreto, rileva la sola condotta di cui al comma n. 1.

[?] Profili generali

L'articolo 259, comma 1, T.U.A.⁶⁵, sanziona il reato di traffico illecito di rifiuti o, più precisamente, il trasporto transfrontaliero di rifiuti (come si desume dal richiamo all'articolo 26 del Regolamento CEE 1 febbraio 1993, n. 259, successivamente sostituito dal Regolamento CE 14 giugno 2006, n. 1013⁶⁶, nel seguito del presente

⁶⁴ P. Fimiani, *Acque, rifiuti e tutela penale*, op. cit., 517.

⁶⁵ Duplicando la fattispecie di reato prevista dall'abrogato articolo 53 del D.Lgs. n. 22/1997.

⁶⁶ L'abrogazione del Regolamento CEE n. 259/1993 e la sua sostituzione con il Regolamento CE n. 1013/2006 ha suscitato numerose perplessità legate all'applicazione dell'articolo 259, T.U.A. che richiama il primo provvedimento comunitario. In particolare, è stato osservato che le opzioni interpretative maggiormente fondate (escludendo quindi che la norma penale possa essere “riempita” con i contenuti del nuovo Regolamento Comunitario) sono quelle secondo cui (i) “*permane il rinvio all'atto normativo comunitario abrogato, nonostante la sua sostituzione per opera del nuovo regolamento*” e (ii) “*a causa dell'abrogazione del regolamento si ha conseguentemente il venir meno della fattispecie criminosa che ad esso fa riferimento*”. Tuttavia, tali interpretazioni conducono a conseguenze opposte: la prima “*si basa sull'indifferenza delle vicende subite a livello comunitario dal regolamento che, una volta recepito dalla norma nazionale, è ormai come nazionalizzato e dunque da considerarsi abrogato solo se tale effetto sia disposto da una norma nazionale*”; la seconda porta, invece, “*all'abrogazione dell'atto comunitario implicando il venir meno del precetto e, per l'effetto, della sanzione disposta dalla norma nazionale*”. In ogni caso, la dottrina in questione auspica un intervento chiarificatore da parte del legislatore (R. Greco, *Codice dell'ambiente*, op. cit., 1186).

paragrafo anche indicato come il “Regolamento”).

In generale, il trasporto transfrontaliero è disciplinato dall'articolo 194, T.U.A.⁶⁷, che procede all'individuazione degli obblighi sostanziali e procedurali relativi al trasporto facendo ampio rinvio alla regolamentazione comunitaria in materia.

Obiettivo della sopra citata normativa comunitaria è quello di scoraggiare l'esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento, vietando quella avente ad oggetto rifiuti inclusi nelle liste c.d. ambra e rossa, allegate al Regolamento stesso, al fine di consentire l'esportazione solo di quelli di cui alla lista c.d. verde, salvo il rispetto delle condizioni espressamente prescritte all'interno del Regolamento.

[?] La condotta

L'articolo 259, comma 1, T.U.A., sanziona due distinte condotte illecite, ovvero:

- il traffico illecito di rifiuti;
- la spedizione di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'Allegato II (c.d. Lista Verde) del Regolamento, effettuata in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del Regolamento stesso.

In particolare, con riferimento alla prima delle condotte sopra indicate (traffico illecito di rifiuti), l'articolo 26 del Regolamento fornisce una definizione di «traffico illecito», penalmente rilevante, individuandolo in

⁶⁷ Articolo 194, T.U.A., (Spedizioni transfrontaliere) dispone che: “1. *Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4.*

2. *Sono fatti salvi, ai sensi degli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 del predetto regolamento.*

3. *Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212. L'iscrizione all'Albo, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non È subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo 212.*

4. *Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono disciplinati:*

a) *i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 6 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;*

b) *le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'articolo 29, del regolamento;*

c) *le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti negli Stati di cui al comma 2.*

5. *Sino all'adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370.*

6. *Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006:*

a) *le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome;*

b) *l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;*

c) *corrispondente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

7. *Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all'articolo 56 del regolamento (CE) 1013/2006 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea, nonché, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all'anno precedente, previsti dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione di Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340”.*

“qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata in violazione di alcuni degli adempimenti previsti”.

In tal senso, il Regolamento stabilisce, in termini generali, che *“l’esportazione di rifiuti da uno Stato ad un altro debba osservare complesse procedure, dettate dalla fonte comunitaria per consentire alle autorità pubbliche - il cui territorio è interessato dal traffico di rifiuti in partenza, in transito o in arrivo - di conoscere esattamente le caratteristiche del rifiuto, la sua provenienza, le sue proprietà, il percorso che seguirà e la sua destinazione finale”*⁶⁸.

Nello specifico, il sopra citato articolo 26 del Regolamento individua sei differenti ipotesi di traffico illecito, basate sulla circostanza che la spedizione sia alternativamente effettuata: (i) senza che la notifica sia stata inviata a tutte le Autorità competenti interessate; (ii) senza il consenso delle Autorità competenti interessate; (iii) con il consenso delle Autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode; (iv) senza che la spedizione medesima sia concretamente specificata nel documento di accompagnamento; (v) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali; (vi) in maniera da risultare contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21 del Regolamento, in tema di divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti.

Con riferimento, invece, alla seconda condotta sopra indicata (spedizione di rifiuti), occorre premettere che l’articolo 1, comma 3, del Regolamento introduce un regime di favore nell’ipotesi in cui la spedizione abbia ad oggetto rifiuti destinati unicamente al recupero (indicati nell’Allegato II del Regolamento). Tale regime consiste nell’esonero dall’applicazione del Regolamento stesso, contrariamente a quanto accade invece per i rifiuti indicati negli Allegati III e IV (rispettivamente, c.d. Lista Ambra e Lista Rossa) del Regolamento. Tuttavia, lo stesso articolo 1, comma 3, del Regolamento prescrive che le spedizioni di rifiuti destinati al recupero indicati nella Lista Verde avvengano nel rispetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) b), c) e d) dello stesso (destinazione dei rifiuti ad impianti autorizzati, i rifiuti devono poter essere oggetto di controllo per motivi ambientali, sanitari, ecc.).

(v) Sistema informatico di controllo della tracciabilità di rifiuti (art. 260-bis, commi 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8, T.U.A.)

“(omissis)”

6. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. (omissis) Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. (omissis)”.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti introdotta dall’articolo 25-undecies del Decreto, rilevano le condotte di cui ai commi n. 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8.

Si rileva che la c.d. *Manovra-bis* (Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, in Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011,

⁶⁸ L. Costato e F. Pellizzer, *Commentario*, cit., 729.

n. 188) aveva previsto (articolo 6) l'abrogazione (con effetti dal 13 agosto 2011) della normativa relativa al SISTRI⁶⁹, ed in particolare del comma 2, lettera a), dell'articolo 188-*bis* e dell'articolo 260-*bis*, T.U.A..

L'abrogazione della normativa relativa al SISTRI è stata ampiamente criticata nei lavori parlamentari di conversione in legge del Decreto, con la conseguenza che da più parti si è insistito per il ripristino.

In tal senso, la Legge 14 settembre 2011, n. 148⁷⁰, di conversione del D.L. n. 138/2011, ha disposto la reintroduzione del SISTRI prevedendone l'obbligatorietà a decorrere dal 9 febbraio 2012⁷¹.

Quest'ultimo provvedimento normativo ha, inoltre, previsto che, con un successivo Decreto Ministeriale siano individuati i rifiuti privi di specifiche caratteristiche di "criticità ambientale". Per tali rifiuti, sebbene pericolosi, non trova applicazione il sistema di tracciabilità previsto dal SISTRI, ma resta in uso il sistema di tracciabilità cartaceo (registri, formulari e MUD).

Successivamente, il Decreto Legge n. 135 del 14 dicembre 2018 (Decreto semplificazione) entrato in vigore il 15 dicembre 2018, ha abrogato tale sistema elettronico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a partire dal 1 gennaio 2019.

[?] Profili generali

L'articolo 260-*bis*, T.U.A., introdotto dall'articolo 36 del D.L. n. 205/2010, sanziona penalmente quelle condotte illecite volte a violare alcuni adempimenti prescritti dalla legge per garantire la c.d. tracciabilità dei

⁶⁹ Il Decreto Legge comunque precisava (articolo 6, comma 3) che *“resta ferma l'applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell'articolo 188-bis comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico, nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni”*.

⁷⁰ In Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011.

⁷¹ Si rileva tuttavia che, fino a dicembre 2011, il “concessionario SISTRI” e le associazioni di categoria sono chiamati ad effettuare verifiche operative sulla funzionalità del sistema informatico (hardware e software) a supporto del SISTRI per valutare l'eventuale esigenza di una sua sostituzione con altri più semplici.

rifiuti⁷² ⁷³attraverso un sistema di controllo⁷⁴. In estrema sintesi, tale sistema ha lo scopo di semplificare le modalità di registrazione delle operazioni riguardanti i rifiuti, al fine di rendere agevole l'accertamento del percorso dei rifiuti stessi, riducendo i modi di elusione dei controlli pubblici, attraverso la compilazione di apposite schede in formato telematico destinate ad assolvere alle funzioni del formulario di identificazione rifiuti e del registro di carico e scarico⁷⁵.

2 La condotta

a. La condotta di cui al comma 6, dell'articolo 260-bis, T.U.A.

Il comma 6 dell'articolo 260-bis, T.U.A., sanziona due condotte illecite, ovvero:

- (i) falsificazione, nell'ambito della predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato per il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, delle indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. A tale proposito, si precisa che per l'integrazione della fattispecie di reato occorre non solo la predisposizione del certificato analitico dei rifiuti falso, ma anche l'utilizzo dello stesso nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti⁷⁶;

⁷² V. Maglia, *Le ultime novità introdotte dal "secondo decreto correttivo" in tema di MUD, registri e formulari*, in Ambiente e sviluppo, 2008, 519.

⁷³ Prima dell'inserimento dell'articolo 260-bis nell'ambito del T.U.A., tale materia era regolata esclusivamente dall'articolo 258, analizzato al precedente punto (vi) del presente Memorandum.

⁷⁴ L'articolo 14-bis (Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Decreto Legge, 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 10, stabilisce che: "1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione e interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonché l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo".

⁷⁵ Tuttavia, questo non comporta la totale sostituzione della documentazione su base cartacea della movimentazione dei rifiuti (P. D'Agostino e R. Salomone, *La tutela dell'ambiente – Profili penali e sanzionatori*, op. cit., 513).

⁷⁶ R. Greco, *Codice dell'ambiente*, cit., 1193.

- (ii) inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Con riferimento all'elemento soggettivo, entrambe le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

b. La condotta di cui al comma 7, secondo e terzo periodo, dell'articolo 260-bis, T.U.A.

Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 260-bis, T.U.A., sanziona penalmente la condotta del trasportatore che omette di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi (laddove la natura di «rifiuti pericolosi» è elemento caratterizzante rispetto al primo periodo dello stesso comma) con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e - ove prescritto dalla normativa vigente - con la copia cartacea del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi trasportati.

Il terzo periodo del comma 7 dell'articolo 260-bis, T.U.A., sanziona penalmente la condotta di chi, durante il trasporto di rifiuti, fa uso⁷⁷ di un certificato di analisi contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Con riferimento all'elemento soggettivo, entrambe le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

c. La condotta di cui al comma 8, primo e secondo periodo, dell'articolo 260-bis, T.U.A.

Il comma 8, dell'articolo 260-bis, T.U.A., sanziona penalmente la condotta illecita del trasportatore che accompagna i rifiuti (non pericolosi, per quanto attiene al primo periodo, e pericolosi per il secondo) con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata.

Il reato è punibile a titolo di dolo.

(vi) Sanzioni (art. 279, comma 5, T.U.A.)

“(omissis) 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a mille trentadue euro.

(omissis)

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a mille trentadue euro.
(omissis)”.

Le fattispecie di reato sanzionate dall'art. 279, T.U.A., aventi ad oggetto le immissioni nell'aria, assumono una rilevante valenza di tutela sostanziale dell'ambiente, in quanto misurate sui concetti di “valore limite di emissione” e di “valori limite di qualità dell'aria”.

⁷⁷ Per «uso» deve intendersi qualsiasi utilizzazione del certificato di analisi (ivi inclusa la mera allegazione al f.i.r.), anche nell'ipotesi in cui il certificato di analisi non venga esibito agli organi di controllo. Tuttavia, non rientra nella fattispecie di reato in esame l'utilizzazione di una certificazione falsa al di fuori dell'attività di trasporto (P. D'Agostino e R. Salomone, *La tutela dell'ambiente – Profili penali e sanzionatori*, op. cit., 523).

Nel descrivere la fattispecie in esame, occorre preliminarmente chiarire le seguenti definizioni:

- (i) per «emissione» ai sensi dell'art. 268, lettera b), T.U.A. si intende *“qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico di COV nell'ambiente”*;
- (ii) per «valore limite di emissione» si intende *“il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria”*;
- (iii) per «valori limite di qualità dell'aria»⁷⁸ si intendono, invece, *“i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti nell'ambiente esterno”*⁷⁹;
- (iv) per «stabilimento» si intende, ai sensi dell'art. 268, lettera h), T.U.A. *“il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività”*.

Con riferimento alla condotta illecita in esame, l'art. 279, comma 2, T.U.A., sanziona chi “nell'esercizio di uno stabilimento” violi i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti:

- dall'autorizzazione;
- dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del T.U.A.;
- dai piani e dai programmi citati nell'articolo 271, T.U.A.⁸⁰;
- dalla normativa di cui all'articolo 271, T.U.A.⁸¹;

⁷⁸ L'art. 5 del D.Lgs n. 351 del 4 agosto 1999, in attuazione della direttiva 1996/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, dispone che le Regioni e le province autonome italiane sono le autorità competenti in materia di valutazione preliminare della qualità dell'aria. Nello specifico, ciascuna Regione e provincia autonoma provvede a raccogliere e, dove non disponibili, ad effettuare misure rappresentative dei livelli di inquinanti, tramite monitoraggio in siti fissi o altre tecniche, quali metodi di misura indicativi, tecniche di stima obiettiva e modelli di diffusione e trasformazione degli inquinanti in atmosfera, come previsto dall'Allegato 1 del Decreto 261/ 2002 (*“Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 4 agosto 1999, n. 351”*). (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sezione qualità dell'aria).

⁷⁹ Vengono, inoltre, definiti i valori guida di qualità dell'aria, quali *“limiti delle concentrazioni e limiti di esposizione relativi ad inquinanti nell'ambiente esterno destinati: a) alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e protezione dell'ambiente; b) a costituire parametri di riferimento per l'istituzione di zone specifiche di protezione ambientale per le quali è necessaria una particolare tutela della qualità dell'aria”*.

⁸⁰ L'art. 271, comma 4, T.U.A. (Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività) dispone che: *“4. I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria”*.

⁸¹ L'art. 271, T.U.A. , stabilisce i valori limite di emissione e detta le prescrizioni da applicare agli impianti ed alle attività degli stabilimenti.

- dall'autorità competente⁸²;
- dall'autorizzazione integrata ambientale.

⁸² Ai sensi dell'art. 268, lettera o), T.U.A. , per «autorità competente» si intende “*la regione o la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal presente titolo; per le piattaforme off-shore, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; per gli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per gli adempimenti a questa connessi, l'autorità competente è quella che rilascia tale autorizzazione*”.

2. Le sanzioni previste in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 25-undecies del Decreto

Con riferimento alle fattispecie di reato descritte al precedente paragrafo 1, si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle relative sanzioni, previste a carico della Società, qualora per effetto della commissione di tali fattispecie da parte dei Destinatari direttamente o in concorso con la Società, derivi a MVC un interesse o un vantaggio.

Macro-aree di riferimento	Reati	Descrizione	Sanzioni Pecuniarie in quote	Sanzioni Interdittive
Rischio di incidente rilevante	Art. 452- <i>bis</i> c.p.	Chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.	Da 250 a 600 quote	Si
	Art. 452- <i>quater</i> c.p.	Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale provocando l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema, l'offesa alla pubblica incolumità.	Da 400 a 800 quote	Si
	Art. 452- <i>quinqüies</i> c.p.	Qualora uno dei reati di cui agli artt. 452- <i>bis</i> e 452- <i>quinqüies</i> è commesso per colpa, le pene sono diminuite.	Da 200 a 500 quote	Nessuna
	Art. 452- <i>quaterdecies</i> c.p.	Chiunque cede, riceve, trasporta, esporta, importa, trasporta o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.	Da 300 a 500 quote (comma 1) Da 400 a 800 quote (comma 2)	Sì, durata massima 6 mesi
	Art. 256, comma 1, lett. a), T.U.A.	Chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216.	Fino a 250 quote	Nessuna
	Art. 256, comma 3, prima parte, T.U.A.	Chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata.	Da 150 a 250 quote	Nessuna

Rifiuti	Art. 256, comma 3, seconda parte, T.U.A.	Chiunque realizzi o gestisca una discarica destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, non autorizzata.	Da 200 a 300 quote	Si, durata massima di 6 mesi
	Art. 256, comma 5, T.U.A.	Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettui attività non consentite di miscelazione di rifiuti.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
	Art. 256, comma 6, prima parte, T.U.A.	Chiunque effettui il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).	Fino a 250 quote	Nessuna
	Art. 258, comma 4, seconda parte, T.U.A.	Chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
	Art. 258, comma 4, seconda parte, T.U.A.	Chiunque faccia uso, durante il trasporto, di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
	Art. 259, comma 1, T.U.A.	Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
	Art. 260-bis, commi 6,7 e 8, T.U.A.	Colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserisce certificati falsi nei dati da fornire per la tracciabilità dei rifiuti.	Da 150 a 250 quote (commi 6, 7 / secondo e terzo periodo) e 8 (primo periodo) Da 200 a 300 quote (comma 8, secondo periodo)	Nessuna

Bonifica	Art. 257, comma 1, prima parte, T.U.A.	Chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), senza provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.	Fino a 250 quote	Nessuna
	Art. 257, comma 1, seconda parte, T.U.A.	Chiunque non effettui la comunicazione prescritta dall'articolo 242.	Fino a 250 quote	Nessuna
	Art. 257, comma 2, T.U.A.	Chiunque cagioni l'inquinamento, provocato da <u>sostanze pericolose</u> , del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), senza provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Emissioni in atmosfera	Art. 279, comma 5, T.U.A.	Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, violi i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del T.U.A., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'Autorità competente ai sensi del presente titolo e il superamento di tali valori limite di emissione determina <u>anche</u> il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.	Fino a 250 quote	Nessuna

3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Ambientali individuati nel precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per MVC, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel Codice Etico e nelle specifiche Procedure:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 1;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- c) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge, nonché dei regolamenti vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla tutela ambientale, scarico di acque reflue industriali, bonifica dei siti, obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ed emissioni in atmosfera di MVC.

Al fine di realizzare un sistema di gestione ambientale idoneo nel tempo a gestire l'impatto di MVC sull'ambiente e a prevenire la commissione dei Reati Ambientali, ritenuti applicabili e rilevanti per la Società, la stessa provvede a:

- a) definire, mediante un dettagliato programma, gli obiettivi, i progetti e l'attribuzione delle risorse economiche necessarie, per il mantenimento e/o il costante miglioramento del livello di protezione dell'ambiente;
- b) monitorare la pianificazione, la gestione e la consuntivazione degli impegni di spesa con riferimento alle spese in materia di ambiente;
- c) definire le figure aziendali responsabili del rispetto e della corretta attuazione della normativa in materia di protezione dell'ambiente;
- d) definire le modalità per individuare, diffondere, attuare e aggiornare le prescrizioni legali e di altro tipo in materia ambientale, applicabili alle attività, ai prodotti e ai servizi, nonché in occasione di nuovi investimenti e modifiche tecnologiche, che comportino variazioni significative delle quantità e qualità di sostanze e prodotti utilizzati;
- e) individuare gli aspetti ambientali maggiormente significativi e quantificare gli impatti derivanti in condizioni normali, anormali e di emergenza;
- f) individuare gli indicatori per la valutazione delle prestazioni ambientali e definire le modalità per il periodico monitoraggio delle stesse;
- g) ottenere, integrare e rinnovare le autorizzazioni in materia ambientale, necessarie allo svolgimento delle attività produttive in conformità alla legge;
- h) definire i piani di monitoraggio delle prestazioni, in base alle indicazioni/prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ed effettuare i relativi controlli periodici di conformità;
- i) definire e predisporre un piano periodico di monitoraggio per verificare in modo costante e nel tempo le prestazioni;
- j) svolgere attività di formazione per far acquisire consapevolezza e competenza al personale che svolge compiti da cui possono determinarsi impatti ambientali con il conseguente rischio di configurare uno dei Reati Ambientali.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede, a carico dei soggetti aziendali preposti ad attuare le misure in materia di tutela dell'ambiente adottate dalla Società, l'adempimento, ciascuno per le attività di propria competenza, dei seguenti obblighi:

- a. dare attuazione al programma aziendale di protezione dell'ambiente;
- b. agire nel rispetto dei poteri e delle responsabilità espressamente conferite ed osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai soggetti qualificati, ai fini della protezione dell'ambiente;
- c. effettuare controlli periodici sulle prestazioni al fine di fare rispettare i limiti quali-quantitativi di emissione/scarico contenuti nelle autorizzazioni;
- d. eseguire gli *audit* interni secondo le modalità e la periodicità definite dalla Società;
- e. segnalare immediatamente eventuali criticità di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali;
- f. partecipare ai corsi di formazione aventi ad oggetto la politica adottata da MVC in materia ambientale.

In generale, è fatto obbligo a tutti i Destinatari del Modello:

- (i) di rispettare, per quanto di rispettiva competenza, le prescrizioni ivi contenute, al fine di preservare l'ambiente, e
- (ii) di comunicare tempestivamente alle strutture competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni delle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

4. Le Aree a Rischio Reato

Nel corso dell'attività di indagine condotta, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, MVC ha provveduto ad individuare la seguente Area a Rischio Reato, in relazione ai Reati Ambientali:

- Gestione dei rifiuti;
- Gestione degli adempimenti inerenti la notifica di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee;
- Gestione delle emissioni in atmosfera;
- Gestione scarichi idrici;
- Gestione di apparecchiature contenenti sorgenti radiogene;
- Gestione degli adempimenti inerenti la notifica/bonifica dei siti.

Nel successivo paragrafo 5 sono riepilogate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le principali modalità di commissione dei Reati Ambientali nell'ambito delle Aree a Rischio individuate, con identificazione delle relative Attività Sensibili, nonché dei soggetti coinvolti.

5. Le singole Aree a Rischio Reato

1. Gestione dei rifiuti

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Attività di identificazione, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti;
- Attività di raccolta e gestione del deposito temporaneo dei rifiuti;
- Selezione e gestione dei fornitori per attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Consulente Esterno;
2. Referente interno per la sicurezza.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Inquinamento ambientale** (art. 452-*bis* c.p.); **Disastro ambientale** (art. 452-*quater* c.p.); **Delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452-*quinq*ues c.p.); **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata** (art. 256, commi 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6) e **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari** (art. 258, comma 4 (secondo periodo); **Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti** (art. 452-*quaterdecies* c.p.); Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 T.U.A. sull'ambiente (D.Lgs.152/2006); **Violazione delle norme inerenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti** (art. 260-*bis* commi 6, 7 (secondo periodo) e 8, TUA).

In particolare:

- [?]** i reati di **inquinamento ambientale, disastro ambientale e delitti colposi contro l'ambiente** potrebbero, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi nell'ipotesi in cui un soggetto operante in nome e/o per conto di MVC, non gestendo correttamente gli aspetti ambientali derivanti dalla gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, comprometta o deteriori in modo significativo e misurabile le acque, l'aria, il sottosuolo o l'ecosistema;
- [?]** la fattispecie di **attività di gestione di rifiuti non autorizzata** si potrebbe configurare, a titolo meramente esemplificativo, nel caso in cui un soggetto operante in nome e/o per conto di MVC, a causa dell'assenza di presidi volti a monitorare il rispetto dei tempi massimi previsti dal TUA per il deposito temporaneo di rifiuti, realizzi e gestisca una discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi e/o pericolosi;
- [?]** la fattispecie di **violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari** si potrebbe configurare, a titolo meramente esemplificativo, nel caso in cui un soggetto operante in nome e/o per conto di MVC - non svolgendo adeguatamente l'attività di caratterizzazione e classificazione dei rifiuti prodotti - predisponga certificati di analisi rifiuti contenenti false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche degli stessi ovvero, in accordo con un laboratorio esterno di analisi, faccia predisporre da quest'ultimo certificati falsi relativi ai rifiuti prodotti;
- [?]** la fattispecie di **attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti** si potrebbe configurare, a titolo meramente esemplificativo, nel caso in cui un soggetto operante per la Società, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative

organizzate, ceda, riceva, esporti, importi, trasporti o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti;

- [?] la fattispecie di **traffico illecito di rifiuti** si potrebbe configurare, a titolo meramente esemplificativo, nel caso in cui un soggetto operante per la Società effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi della normativa in materia ambientale;
- [?] la fattispecie di **violazione delle norme inerenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti** si potrebbe configurare, a titolo meramente esemplificativo, nel caso in cui un soggetto operante per la Società, nella predisposizione di un certificato di analisi rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserisca certificati falsi nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

2. **Gestione degli adempimenti inerenti la notifica di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee**

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Comunicazione di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Consulente Esterno;
2. Referente interno per la sicurezza.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Violazioni in materia di bonifica dei siti** (art. 257, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006); **Inquinamento ambientale** (art. 452-*bis* c.p.); **Disastro ambientale** (art. 452-*quater* c.p.); **Delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452-*quinques* c.p.); **Circostanze aggravanti** (art. 452-*octies* c.p.).

In particolare:

- [?] la fattispecie di cui **all'art. 257, comma 1, primo periodo, TUA**, si potrebbe configurare, a titolo meramente esemplificativo, nel caso in cui un soggetto operante per la Società, successivamente all'approvazione di un progetto di bonifica ai sensi dell'art. 242 T.U.A., predisposto a seguito di un incidente in uno dei suoi siti produttivi di MVC, non provveda a darvi esecuzione secondo i tempi e le modalità definite con le Autorità competenti;
- [?] la fattispecie di cui **all'art. 257, comma 1, secondo periodo e comma 2, TUA**, si potrebbe configurare, a titolo meramente esemplificativo, nel caso in cui un soggetto operante per la Società, nell'immediatezza di un incidente che abbia causato uno stato di presunta contaminazione del sito produttivo, non provveda ad effettuare le necessarie comunicazioni, nei tempi e nei modi definiti dalla legge, alle Autorità competenti;
- [?] i reati di **inquinamento ambientale, disastro ambientale e delitti colposi contro l'ambiente** potrebbero, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi nell'ipotesi in cui un soggetto operante in nome e/o per conto di MVC, non gestendo correttamente gli aspetti ambientali derivanti dalle comunicazioni di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee, comprometta o deteriori in modo significativo e misurabile le acque, l'aria, il sottosuolo o l'ecosistema.

3. Gestione delle emissioni in atmosfera

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Gestione delle autorizzazioni alle emissioni;
- Effettuazione delle emissioni.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Consulente Esterno;
2. Referente interno per la sicurezza.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

La fattispecie che potrebbe potenzialmente essere realizzata nello svolgimento delle attività sopra menzionate è quella prevista dall'articolo 279, commi 3, 5 e 6, TUA e i reati di **Inquinamento ambientale** (art. 452-*bis* c.p.); **Disastro ambientale** (art. 452-*quater* c.p.); **Delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452-*quinques* c.p.); **Circostanze aggravanti** (art. 452-*octies* c.p.).

In particolare:

- ☐ la fattispecie di reato di cui **all'art. 279, comma 3, TUA** si considera rilevante qualora MVC inizi ad esercitare una attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta alla Autorità competente;
- ☐ la fattispecie di reato di cui **all'art. 279, comma 5, TUA**, relativamente alla violazione dei valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente, si considera rilevante per MVC;
- ☐ la fattispecie di reato di cui **all'art. 279, comma 6, TUA** si considera rilevante qualora MVC non adotti tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni;
- ☐ i reati di **inquinamento ambientale, disastro ambientale e delitti colposi contro l'ambiente** potrebbero, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi nell'ipotesi in cui un soggetto operante in nome e/o per conto di MVC, non gestendo correttamente gli aspetti ambientali derivanti dalle effettuazioni delle emissioni, comprometta o deteriori in modo significativo e misurabile le acque, l'aria, il sottosuolo o l'ecosistema.

4. Gestione degli adempimenti inerenti la notifica/bonifica dei siti

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Comunicazione di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Consulente Esterno;
2. Referente interno per la sicurezza.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Inquinamento ambientale** (art. 452-*bis* c.p.); **Disastro ambientale** (art. 452-*quater* c.p.); **Delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452-*quinques* c.p.); **Circostanze aggravanti** (art. 452-*octies* c.p.).

In particolare, i reati di **inquinamento ambientale**, **disastro ambientale** e **delitti colposi contro l'ambiente** potrebbero, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi nell'ipotesi in cui un soggetto operante in nome e/o per conto di MVC, non gestendo correttamente gli aspetti ambientali derivanti dalla comunicazione di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee, comprometta o deteriori in modo significativo e misurabile le acque, l'aria, il sottosuolo o l'ecosistema.

6. Norme di comportamento particolare

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate nei precedenti paragrafi, con specifico riferimento ai Reati Ambientali, MVC ha adottato e attuato specifiche Procedure archiviate in una *Repository* creata *ad hoc*, rinvenibile sul sito *intranet* della Società all'indirizzo  accessibile da parte di tutti i Destinatari.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutte le nuove Procedure, approvate successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza collegandosi all'indirizzo sopra indicato e di rispettarne i termini e le modalità.

SEZIONE 13

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. La fattispecie di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25-*duodecies*, D.Lgs. n. 231 del 2001)

L'articolo 25-*duodecies*, D. Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante l'«*Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*», successivamente integrato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161, richiama la seguente fattispecie di reato (d'ora innanzi, per brevità, i «**Delitti di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**»):

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
- lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, la Società ha ritenuto rilevante la seguente fattispecie di reato, di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento.

(i) Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs. 25 Luglio 1998, n. 286)

“12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”.

Il fenomeno dello sfruttamento del lavoro irregolare rientra in quella criminalità economica che rappresenta il terreno naturale della responsabilità degli enti.

Il comma in commento è stato introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

2. Le sanzioni previste dall'articolo 25-*duodecies*, D.Lgs. n. 231 del 2001

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231 del 2001, con riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per la Società, elencati al precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12- <i>bis</i> , D.Lgs. 25 Luglio 1998, n. 286)	Da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro	Nessuna

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuto rilevante per MVC, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel Codice Etico e nelle specifiche Procedure:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nella presente Parte Speciale;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- c) assicurarsi che le attività concesse in subappalto non possano integrare la fattispecie di reato indicata nel precedente paragrafo 1.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, sono coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato della presente Parte Speciale è fatto divieto in particolare di:

- 1) assumere presso MVC lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e/o del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o, infine, sia stato revocato o annullato;
- 2) occupare presso MVC lavoratori minorenni in violazione alle disposizioni di legge che regolano la materia;
- 3) sottoporre i lavoratori a condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

A tutti coloro che, a qualsiasi titolo, sono coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato della presente Parte Speciale è fatto, inoltre, espresso obbligo di effettuare, in fase di selezione dei fornitori di servizi di tipo continuativo presso MVC (es. pulizie, etc.), controlli sulla regolarità dei permessi di soggiorno in possesso dei lavoratori da questi occupati, nonché sulle condizioni di lavoro applicate, anche attraverso l'inserimento di specifiche clausole nei contratti che regolano i rapporti con gli stessi.

4. **Le Aree a Rischio Reato**

Nel corso dell'attività di indagine condotta, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, MVC ha provveduto ad individuare le seguenti Aree a Rischio Reato, in relazione ai Delitti di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- Gestione delle vendite;
- Gestione del personale.

Nel successivo paragrafo 5 sono riepilogate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le principali modalità di commissione dei Delitti di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nell'ambito delle Aree a Rischio Reato individuate, con identificazione delle relative Attività Sensibili, nonché dei soggetti coinvolti.

5. Le singole Aree a Rischio Reato

1. Gestione delle vendite

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Definizione della politica commerciale;
- Gestione dell'anagrafica clienti;
- Gestione dei rapporti con i distributori;
- Gestione dei rapporti con i clienti diretti (negozi e grossisti);
- Partecipazione a bandi pubblici;
- Gestione di prezzi e sconti;
- Gestione ordini di vendita;
- Gestione resi commerciali;
- Gestione omaggi ai clienti;
- Gestione fatturazione attiva (rimando);
- Gestione esportazioni;
- Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale dell'area vendite.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Responsabile Vendite;
2. *Country Manager*;
3. *Export Manager*;
4. *Brand Manager*;
5. Proprietà Aziendale;
6. Ufficio *Customer Care*;
7. Ufficio *Race Division*;
8. Ufficio *Club*;
9. Ufficio Amministrazione;
10. Ufficio Personale;
11. Laboratorio.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

La fattispecie che potrebbe potenzialmente essere realizzata nello svolgimento delle attività sopra menzionate è il reato correlato al **Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato** (art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs. 25 Luglio 1998, n. 286).

In particolare, con riferimento alla gestione delle vendite, il reato di cui all'**art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs. 25 Luglio 1998, n. 286**, potrebbe configurarsi nel caso in cui il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato.

2. Gestione del personale

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Ricerca e selezione del personale;
- Gestione anagrafica dipendenti;
- Gestione presenze, ferie e straordinari;

- Elaborazione e pagamento degli stipendi;
- Gestione rimborsi spese;
- Gestione adempimenti connessi all'amministrazione del personale;
- Gestione formazione.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Responsabile Ufficio Risorse Umane;
2. Chief Financial Officer & Chief Operations Officer
3. Ufficio Risorse Umane;
4. Ufficio Amministrazione;
5. Responsabili di funzione.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

La fattispecie che potrebbe potenzialmente essere realizzata nello svolgimento delle attività sopra menzionate è il reato correlato al **Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato** (art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs. 25 Luglio 1998, n. 286).

In particolare, con riferimento alla gestione del personale, il reato di cui all'**art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs. 25 Luglio 1998, n. 286**, potrebbe configurarsi nel caso in cui il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato.

6. Norme di comportamento particolare

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate nei precedenti paragrafi, con specifico riferimento ai Delitti di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, MVC ha adottato e attuato specifiche Procedure archiviate in una *Repository* creata *ad hoc*, rinvenibile sul sito *intranet* della Società all'indirizzo [●] accessibile da parte di tutti i Destinatari.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutte le nuove Procedure, approvate successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza collegandosi all'indirizzo sopra indicato e di rispettarne i termini e le modalità.

SEZIONE 14 REATI TRIBUTARI

1. Le fattispecie di reato previste dall'art. 25-quinquiesdecies , D.Lgs. n. 231 del 2001

L'articolo 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dal D.L. 124/2019 e successive modifiche introdotte dalla Legge di conversione del Decreto L. 19 dicembre 2019, n. 157, richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i "Reati Tributari"):

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co 1, D.lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, co 2-*bis*, D.lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co 1, D.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co 2-*bis*, D.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000);

Nell'ambito della presente sezione della Parte Speciale del Modello della Società, che è finalizzata a prevenire la commissione di tali reati. In particolare, in considerazione dell'attività svolta, MVC ha ritenuto rilevanti i seguenti reati tra quelli sopra citati e ne riporta il testo integrale, con una breve descrizione della fattispecie⁸³.

⁸³Il Decreto Legislativo 74/2000, all'articolo 1, fornisce le seguenti definizioni, fondamentali per la comprensione e l'inquadramento delle fattispecie, si riportano pertanto le definizioni utili per la comprensione delle fattispecie introdotte nel novero dei reati-presupposto del D.lgs. 231/01

a) per **"fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"** si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;

b) per **"elementi attivi o passivi"** si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta);

c) per **"dichiarazioni"** si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche (o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge);

d) il **"fine di evadere le imposte"** e il **"fine di consentire a terzi l'evasione"** si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;

e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il **"fine di evadere le imposte"** ed il **"fine di sottrarsi al pagamento"** si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;

f) per **"imposta evasa"** si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; ((non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;

g) le **"soglie di punibilità"** riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione.

g-bis) per **"operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente"** si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;

g-ter) per **"mezzi fraudolenti"** si intendono condotte artificiosamente attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

(i) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co 1, D.lgs. 74/2000) e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, co 2-bis, D.lgs. 74/2000):⁸⁴

1. *È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*
2. *Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.”*
3. *2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.*

(ii) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000);

1. *“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*
2. *Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*
3. *Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.*

● **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000) e emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co 2-bis, D.lgs. 74/2000);**

1. *È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*
2. *Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*
3. *2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.*

(iii) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

(iv) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000);

- 1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*
- 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.*

2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati Tributari

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dagli artt. 25 *quinquiesdecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 in riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per MVC, elencati nel precedente paragrafo 1.

Reato	S a n z i o n i Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio uguale o superiore a 100.000 euro (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000)	Fino a 500 quote	Art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e): - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. Art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e): - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio inferiore a 100.000 euro (art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000)	Fino a 400 quote	
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000)	Fino a 500 quote	
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100.000 euro (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000)	Fino a 500 quote	
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100.000 euro (art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000)	Fino a 400 quote	
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000)	Fino a 400 quote	
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000)	Fino a 400 quote	

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla

normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Tributarî individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per MVC, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel Codice Etico e dalle specifiche Procedure:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 1;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto in particolare di:

- a) porre in essere qualsiasi attività che comporti situazioni di conflitto di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle controparti contrattuali di diritto privato, con particolare riferimento ai rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
- b) effettuare o ricevere prestazioni in favore di terzi in genere non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- c) accordare o ricevere da terzi (es. consulenti, collaboratori, etc.) somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti, o distribuire regali od omaggi non dovuti e/o non adeguatamente autorizzati;
- d) accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura tecnico-professionale somme non adeguatamente proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
- e) effettuare o accettare pagamenti in contanti a/da soggetti terzi con cui la Società intrattiene rapporti di carattere commerciale, oltre le soglie previste dalla normativa vigente;
- f) effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- g) farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento all'Amministrazione Finanziaria, o con altre controparti anche di diritto privato, da un consulente o da altro soggetto terzo non adeguatamente e formalmente autorizzato, ed in ogni caso nell'ipotesi in cui si possano creare situazioni di conflitti di interesse;
- h) fornire, redigere o consegnare ai pubblici ufficiali e/o agli incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, all'Amministrazione Finanziaria, agli Enti Pubblici, all'Autorità Pubblica di Vigilanza e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, al fine di ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere o specie, o conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- i) fornire, redigere, esibire o consegnare ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (nazionali, comunitari o esteri) dichiarazioni, dati, informazioni o documenti in genere aventi contenuti volutamente artefatti, inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, nell'ambito di qualsivoglia attività di natura imprenditoriale svolta dalla Società.

- j) rispettare tutti i regolamenti, i protocolli e le procedure che regolano l'attività aziendale, con riferimento all'approvvigionamento e/o la cessione di beni, servizi e lavori, nonché con riferimento alle modalità di gestione delle risorse finanziarie, ivi inclusi gli aspetti connessi alla gestione degli adempimenti fiscali della Società;
- k) tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività inerenti all'operatività aziendale, ed in particolare nell'ambito delle Aree a Rischio Reato, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione della normativa in materia, con particolare riferimento agli aspetti connessi alla gestione degli adempimenti fiscali della Società;
- l) ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali MVC ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei Reati Tributari;
- m) assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- n) conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- o) svolgere nell'instaurazione di rapporti commerciali, attivi o passivi, tutti i controlli richiesti da regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l'attività aziendale, o che appaiano comunque opportuni in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la Società venga in contatto, o delle caratteristiche oggettive della prestazione oggetto del rapporto negoziale.

Nei rapporti con i clienti, dovrà porsi, in particolare, attenzione alla:

- (i) tipologia del rapporto (rapporto continuativo o singola prestazione professionale);
- (ii) ragionevolezza dell'operazione (non aderenza o sproporzione con l'attività usualmente svolta);
- (iii) coerenza dei mezzi di pagamento (in relazione alla natura ed all'ammontare dell'operazione).

Dovranno, inoltre, essere rispettati i seguenti principi:

- 1) ai dipendenti, ai membri degli organi sociali, ai collaboratori esterni e ai consulenti che intrattengono rapporti negoziali per conto di MVC con soggetti terzi deve essere formalmente conferita delega in tal senso (con apposita procura scritta qualora debbano essere compiuti atti idonei ad impegnare la Società);
- 2) i fornitori devono essere scelti attenendosi ai criteri di trasparenza e secondo la specifica procedura;
- 3) clienti e fornitori, all'atto della stipulazione dei contratti, devono dichiarare:
 - (i) di essere a conoscenza della normativa dettata dal Decreto;
 - (ii) di impegnarsi al rispetto del Modello e del Codice Etico;
 - (iii) di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, né sentenze di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., né, comunque, di essere sottoposti a procedimento penale per i reati di cui alla presente Parte Speciale del Modello.

A tal fine, è necessario:

- adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto che si intraprenda con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, con particolare riferimento alla gestione degli adempimenti fiscali della Società;

- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso – con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

4. Le Aree a Rischio Reato

Ai fini della commissione dei Reati di alcune delle fattispecie in esame, è necessaria l'instaurazione e la tenuta di rapporti l'Amministrazione Finanziaria o soggetti a questa riconducibili ed assimilabili. Nel corso dell'attività di indagine condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta e dei rapporti intrattenuti con i soggetti sopra indicati, MVC ha provveduto ad individuare le seguenti “**Aree a Rischio Reato**”, costituite da:

- Aree a Rischio Reato “dirette”, ossia nel cui ambito sono poste in essere attività, che per effetto di contatti diretti con i soggetti sopra indicati comportino il rischio di commissione di uno o più dei Reati Tributari;
- Aree a Rischio Reato “strumentali”, alla realizzazione dei Reati Tributari, ossia le Aree che non comportano contatti diretti con le controparti pubbliche, ma nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni per commettere tali reati.

Si riporta, di seguito, l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate da MVC in relazione ai Reati di corruzione e agli altri reati contro la Pubblica Amministrazione:

1. Aree A Rischio Reato “dirette”:

- Gestione amministrazione, contabilità e bilancio.
- Gestione delle vendite;
- Gestione degli acquisti di beni e servizi;
- Gestione logistica e magazzino;
- Gestione del personale.

2. Aree A Rischio Reato “strumentali”

- Gestione delle vendite;
- Gestione degli acquisti di beni e servizi;
- Gestione logistica e magazzino;
- Gestione del personale.

Con riferimento alle suddette Aree vengono di seguito illustrate - in forma sintetica ed a titolo meramente esemplificativo - le attività sensibili, le funzioni aziendali coinvolte e le modalità attraverso le quali i reati summenzionati possono essere commessi.

5. Le singole Aree a Rischio Reato “dirette”

1. Gestione amministrazione, contabilità e bilancio

1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Gestione della contabilità generale;
- Gestione della contabilità clienti / fornitori / personale;
- Gestione recupero crediti;
- Gestione delle provvigioni assegnate agli agenti;
- Gestione della tesoreria;
- Gestione rimborsi spese e carte di credito aziendali;
- Gestione adempimenti fiscali e societari;
- Gestione adempimenti doganali;
- Gestione visite ispettive;
- Formazione e approvazione del bilancio / gestione operazioni straordinarie.

2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Chief Financial Officer & Chief Operations Officer;
2. Responsabile Amministrazione e Finanza;
3. Ufficio Amministrazione;
4. Ufficio Crediti;
5. Ufficio Commerciale;
6. Tutte le funzioni aziendali che trasmettono dati finanziari.

3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio uguale o superiore a 100.000 euro** (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000), **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio inferiore a 100.000 euro** (art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000), **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000), **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100.000 euro** (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000) o **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100.000 euro** (art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000), **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000). **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000).

In particolare:

- [?] i reati di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2 comma 1 e comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000) potrebbero, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si avvallesse di documenti rilevanti ai fini fiscali (ad esempio, le note spese) per operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte, portandoli in detrazione e, conseguentemente, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale / profitto derivante dall'attività evasiva.**
- [?] il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000) potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi laddove la società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, mettesse in atto operazioni simulate, anche avvalendosi di**

documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, e indicasse in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale derivante dalla predetta attività evasiva. Ad esempio, la Società potrebbe alienare i propri prodotti con le seguenti modalità:

- ricevendo a titolo di acconto una parte del prezzo, mediante mezzi di pagamento non tracciati, senza emettere fattura / ricevuta fiscale;
- indicando, successivamente, nel contratto, un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello concordato originariamente con l'acquirente; prezzo effettivamente pagato, questa volta, mediante modalità tracciabili;
- rilascio di fattura da parte della società esclusivamente per l'importo tracciato con conseguente evasione dell'importo pagato a titolo di acconto e non fatturato.

[?] I reati di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, e comma 2-bis D.Lgs. n. 74/2000)**, potrebbero, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di MVC, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, rilasciasse fatture o altri documenti (ad es., scontrini fiscali) per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti.

[?] il reato di **occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000)**, potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi laddove la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultasse o distruggesse in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.

[?] il reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000)** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi laddove la Società, simulasse la cessione di asset aziendali (ad es., proprietà immobiliari), al fine di sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte sui redditi e, dunque, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale derivante dal mancato versamento delle imposte dovute.

2. Gestione delle vendite

5.1.1. Descrizione delle Attività sensibili

- Definizione della politica commerciale;
- Gestione dell'anagrafica clienti;
- Gestione dei rapporti con i distributori;
- Gestione dei rapporti con i clienti diretti (negozi e grossisti);
- Partecipazione a bandi pubblici;
- Gestione di prezzi e sconti;
- Gestione ordini di vendita;
- Gestione resi commerciali;
- Gestione omaggi ai clienti;
- Gestione esportazioni (rimando);
- Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale dell'area vendite.

5.1.2. Funzioni Aziendali coinvolte

1. Responsabile Vendite;

2. *Country Manager*;
3. *Export Manager*;
4. *Brand Manager*;
5. Proprietà Aziendale;
6. Ufficio *Customer Care*;
7. Ufficio *Race Division*;
8. Ufficio *Club*;
9. Ufficio Amministrazione;
10. Ufficio Personale;
11. Laboratorio.

5.1.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

La fattispecie che potrebbe potenzialmente essere realizzata nello svolgimento delle attività sopra menzionate è il reato di **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000), tale reato potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi laddove la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultasse o danneggiasse in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.

3. **Gestione degli acquisti di beni e servizi**

5.3.1 *Descrizione delle Attività sensibili*

- Ricerca, qualifica e selezione dei fornitori;
- Gestione della trattativa e formalizzazione dei rapporti con i fornitori esterni;
- Gestione ordini di acquisto;
- Gestione delle consulenze;
- Monitoraggio delle merci e dei servizi ricevuti.

5.3.2 *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Prodotto;
2. Ufficio Acquisti;
3. Amministratore Delegato;
4. Chief Financial Officer & Chief Operations Officer;
5. Ufficio Logistica/Magazzino;
6. Funzioni richiedenti il bene/servizio.

5.3.3 *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

La fattispecie che potrebbe potenzialmente essere realizzata nello svolgimento delle attività sopra menzionate è il reato di **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000), tale reato potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi laddove la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultasse o danneggiasse in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.

4. **Gestione logistica e magazzino**

5.4.1 *Descrizione delle Attività sensibili*

- Gestione entrata merci;
- Gestione uscita merci;
- Gestione del magazzino fiscale;
- Gestione logistica e trasporti.

5.4.2 *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Chief Financial Officer & Chief Operations Officer;
2. Ufficio Logistica&Magazzino;
3. Ufficio Acquisti;
4. Ufficio Grafici;
5. Ufficio Produzione.

5.4.3 *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

La fattispecie che potrebbe potenzialmente essere realizzata nello svolgimento delle attività sopra menzionate è il reato di **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000), tale reato potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi laddove la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultasse o danneggiasse in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.

5. **Gestione del personale**

5.5.1 *Descrizione delle Attività sensibili*

- Ricerca e selezione del personale;
- Gestione anagrafica dipendenti;
- Gestione presenze, ferie e straordinari;
- Elaborazione e pagamento degli stipendi;
- Gestione rimborsi spese;
- Gestione adempimenti connessi all'amministrazione del personale;
- Gestione formazione.

5.5.2 *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Responsabile Ufficio Risorse Umane;
2. Chief Financial Officer & Chief Operations Officer
3. Ufficio Risorse Umane;
4. Ufficio Amministrazione;
5. Responsabili di funzione.

5.5.3 *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

La fattispecie che potrebbe potenzialmente essere realizzata nello svolgimento delle attività sopra menzionate è il reato di **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000), tale reato potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi laddove la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultasse o danneggiasse in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.

6. Gestione dei processi IT

5.1.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Acquisto di beni e servizi informatici;
- Gestione *Information Technology & Security*;
- Sicurezza Logica;
- Sicurezza Fisica;
- Gestione operativa dell'IT;
- Gestione delle modifiche applicative;
- Gestione licenze;
- Trasmissione di informazioni e dati verso Enti Pubblici.

5.1.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Responsabile IT;
2. Ufficio IT;
3. Tutte le funzioni aziendali.

5.1.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

La fattispecie che potrebbe potenzialmente essere realizzata nello svolgimento delle attività sopra menzionate è il reato di **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000), tale reato potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi laddove la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultasse o danneggiasse in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.

6. Le singole Aree a Rischio Reato “strumentali”

1. Gestione delle vendite

6.1.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Definizione della politica commerciale;
- Gestione dell'anagrafica clienti;
- Gestione dei rapporti con i distributori;
- Gestione dei rapporti con i clienti diretti (negozi e grossisti);
- Partecipazione a bandi pubblici;
- Gestione di prezzi e sconti;
- Gestione ordini di vendita;
- Gestione resi commerciali;
- Gestione omaggi ai clienti;
- Gestione esportazioni (rimando);
- Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale dell'area vendite.

6.1.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Responsabile Vendite;
2. *Country Manager*;
3. *Export Manager*;
4. *Brand Manager*;
5. Proprietà Aziendale;
6. Ufficio *Customer Care*;
7. Ufficio *Race Division*;
8. Ufficio *Club*;
9. Ufficio Amministrazione;
10. Ufficio Personale;
11. Laboratorio.

6.1.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio uguale o superiore a 100.000 euro** (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000), **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio inferiore a 100.000 euro** (art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000), **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000), **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100.000 euro** (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000) o **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100.000 euro** (art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000).

La gestione impropria delle attività menzionate potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione dei reati in esame, qualora la gestione dei Processi di magazzino permettesse di porre in essere le condotte descritte con riferimento alle singole aree a rischio reato.

In particolare:

[?] i reati di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2 comma 1 e comma 2-*bis*, D.Lgs. n. 74/2000), potrebbero, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora la società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si avvalsesse di documenti rilevanti ai fini fiscali (ad esempio, le spese di rappresentanza) per operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte, portandoli in detrazione e, conseguentemente, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale / profitto derivante dall'attività evasiva.

[?] il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000) potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi laddove la società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicasse in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale derivante dalla predetta attività evasiva. Ad esempio, la Società potrebbe alienare i propri prodotti con le seguenti modalità:

- ricevendo a titolo di acconto una parte del prezzo, mediante mezzi di pagamento non tracciati, senza emettere fattura / ricevuta fiscale;
- indicando, successivamente, nel contratto, un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello concordato originariamente con l'acquirente; prezzo effettivamente pagato, questa volta, mediante modalità tracciabili;
- rilascio di fattura da parte della società esclusivamente per l'importo tracciato con conseguente evasione dell'importo pagato a titolo di acconto e non fatturato.

2. Gestione degli acquisti di beni e servizi

6.1.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Ricerca, qualifica e selezione dei fornitori;
- Gestione della trattativa e formalizzazione dei rapporti con i fornitori esterni;
- Gestione ordini di acquisto;
- Gestione delle consulenze;
- Monitoraggio delle merci e dei servizi ricevuti.

6.1.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Prodotto;
2. Ufficio Acquisti;
3. Amministratore Delegato;
4. Chief Financial Officer & Chief Operations Officer;
5. Ufficio Logistica/Magazzino;
6. Funzioni richiedenti il bene/servizio.

6.1.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio uguale o superiore a 100.000 euro** (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000), **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per**

operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio inferiore a 100.000 euro (art. 2, comma 2-*bis*, D.Lgs. n. 74/2000), **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000).

In particolare:

- [?] i reati di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**** (art. 2 comma 1 e comma 2-*bis*, D.Lgs. n. 74/2000), potrebbero, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora la società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si avvalsesse di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale / profitto derivante dall'attività evasiva.
- [?] il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**** (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000), potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi laddove la società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicasse in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale derivante dalla predetta attività evasiva.

3. Gestione logistica e magazzino

6.1.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Gestione entrata merci;
- Gestione uscita merci;
- Gestione del magazzino fiscale;
- Gestione logistica e trasporti.

6.1.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Chief Financial Officer & Chief Operations Officer;
2. Ufficio Logistica&Magazzino;
3. Ufficio Acquisti;
4. Ufficio Grafici;
5. Ufficio Produzione.

6.1.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio uguale o superiore a 100.000 euro** (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000), **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio inferiore a 100.000 euro** (art. 2, comma 2-*bis*, D.Lgs. n. 74/2000), **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000), **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100.000 euro** (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000) o **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100.000 euro** (art. 8, comma 2-*bis*, D.Lgs. n. 74/2000).

La gestione impropria delle attività menzionate potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione dei reati in esame, qualora la gestione dei Processi di magazzino permettesse di porre in essere le condotte descritte con riferimento alle singole aree a rischio reato.

4. Gestione del personale

6.6.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Ricerca e selezione del personale;
- Gestione anagrafica dipendenti;
- Gestione presenze, ferie e straordinari;
- Elaborazione e pagamento degli stipendi;
- Gestione rimborsi spese;
- Gestione adempimenti connessi all'amministrazione del personale;
- Gestione formazione.

6.6.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Responsabile Ufficio Risorse Umane;
2. Chief Financial Officer & Chief Operations Officer
3. Ufficio Risorse Umane;
4. Ufficio Amministrazione;
5. Responsabili di funzione.

6.6.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio uguale o superiore a 100.000 euro** (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000), **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio inferiore a 100.000 euro** (art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000), **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000).

La gestione impropria delle attività menzionate potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione dei reati in esame, qualora la gestione dei Processi di magazzino permettesse di porre in essere le condotte descritte con riferimento alle singole aree a rischio reato.

In particolare:

- [?]** I reati di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2 comma 1 e comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000), potrebbero, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, corrispondesse ai dipendenti somme inferiori rispetto a quanto certificato in busta paga, consentendo una indebita deduzione dei costi pari alla differenza tra l'importo certificato e quanto realmente corrisposto e, conseguentemente, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale / profitto derivante dall'attività evasiva.

- [?]** il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000) potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi laddove la società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicasse in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale derivante dalla predetta attività evasiva.

5. Gestione dei processi IT

6.6.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Acquisto di beni e servizi informatici;
- Gestione *Information Technology & Security*;
- Sicurezza Logica;
- Sicurezza Fisica;
- Gestione operativa dell'IT;
- Gestione delle modifiche applicative;
- Gestione licenze;
- Trasmissione di informazioni e dati verso Enti Pubblici.

6.6.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Responsabile IT;
2. Ufficio IT;
3. Tutte le funzioni aziendali.

6.6.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio uguale o superiore a 100.000 euro** (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000), **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio inferiore a 100.000 euro** (art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000), **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000), **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100.000 euro** (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000) o **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100.000 euro** (art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000).

La gestione impropria delle attività menzionate potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione dei reati in esame, qualora la gestione dei Processi IT permettesse di porre in essere le condotte descritte con riferimento alle singole aree a rischio reato.

Norme di comportamento particolare

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate nel precedente paragrafo 3, con specifico riferimento ai Reati Tributari, MVC ha adottato e attuato specifiche Procedure archiviate in una *Repository* creata *ad hoc*, rinvenibile sul sito *intranet* della Società all'indirizzo  accessibile da parte di tutti i Destinatari.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutte le nuove Procedure, approvate successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza collegandosi all'indirizzo sopra indicato e di rispettarne i termini e le modalità.